



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

Tesi di laurea in Diritto processuale penale

La giustizia riparativa nel processo penale.

Profili evolutivi ed applicativi dalle origini alla Riforma Cartabia

Relatore:

Chiar.mo Prof. Mitja Gialuz

Candidato:

Melanie Kurtev

Anno accademico 2023/2024

«La società che offre un'opportunità ed una speranza alle persone che ha giustamente
condannato si dà un'opportunità ed una speranza di diventare migliore.»
(dal documento finale degli Stati Generali sull'Esecuzione Penale)

Indice

Introduzione	7
--------------	---

Capitolo I

Sguardo d'insieme sulla giustizia riparativa

1. La crisi del sistema penale: la necessità di un nuovo paradigma	9
2. La nozione di giustizia riparativa nelle fonti europee ed internazionali	16
3. Genesi della giustizia riparativa e i suoi modelli teorici	25
4. Uno sguardo comparativo sulle principali esperienze europee riparatorie	31
4.1 La giustizia riparativa in Francia: la mediazione penale come 'terza via'	31
4.2 La giustizia riparativa in Germania attraverso l'attenuazione del principio di legalità	35
4.3 La giustizia riparativa in Belgio: il sistema del "doppio binario" e la detenzione riparativa	39
5. Esperienze concrete di giustizia riparativa	42
5.1 L'esperienza in Sudafrica: La Commissione per la verità e la Riconciliazione	42
5.2 L'esperienza dell'incontro tra vittime e responsabili della lotta armata	46

Capitolo II

Le esperienze di giustizia riparativa nell'ordinamento italiano

1. Il processo minorile come terreno fecondo per lo sviluppo della giustizia riparativa	49
2. (Segue) Spazi per l'innesto di percorsi di giustizia riparativa nel procedimento minorile	51
3. (Segue) La riparazione durante il processo: la messa alla prova dell'imputato minorenni	55
4. La giustizia riparativa nel procedimento davanti al giudice di pace: D.lgs. 274/2000	58

5. (Segue) Le definizioni alternative del procedimento davanti al giudice di pace e l'apporto della mediazione	62
6. Le scorciatoie riparatorie nella fase esecutiva della pena	66
7. (Segue) Ulteriori spazi di operatività della giustizia riparativa nella fase esecutiva e cenni sulle relative potenzialità e problematiche della stessa	70
8. Il tentativo d'introduzione della giustizia riparativa attraverso la Riforma Orlando	73
9. (Segue) La complicata attuazione della legge-delega e gli spazi limitati della giustizia riparativa	77

Capitolo III

La Riforma Cartabia: il Titolo IV del D.lgs. 150/2022

1. La gestazione della riforma: la legge 27 settembre 2021, n. 134 attraverso il d.d.l. A.C. 2435 e la Commissione Lattanzi	81
2. (Segue) L'arrivo alla legge 134/2021 con i suoi obiettivi e criteri direttivi in tema di giustizia riparativa	84
3. L'attuazione della Riforma Cartabia in tema di giustizia riparativa: il titolo IV del D. lgs. 150/2022	90
4. L'analisi nel merito della disciplina organica della giustizia riparativa	95
4.1 Le disposizioni definitive: art. 42 del D. lgs. 150/2022	95
4.2 Ulteriori protagonisti da riconoscere all'interno dei programmi di giustizia riparativa	99
4.3 Principi e obiettivi della giustizia riparativa: art. 43 del D. lgs. 150/2022	101
4.4 Il diritto di accesso generalizzato ai programmi di giustizia riparativa attraverso l'art. 44 del D.lgs. 150/2022 e il nuovo art. 129 bis c.p.p.	104
4.5 (Segue) Critiche mosse all'art. 129 bis c.p.p.	109
5. Rapporti tra i percorsi di giustizia riparativa e processo penale	111
5.1 Il diritto all'informazione	111
5.2 Le garanzie dell'impermeabilità del percorso riparativo rispetto al processo penale	115

5.3 I programmi di giustizia riparativa e i suoi esiti	118
5.4 La relazione del mediatore al termine del programma di giustizia riparativa e la conseguente valutazione giudiziale	123
6. Le figure professionali necessarie per lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa	126
6.1 Il ruolo marginale attribuito al difensore nel percorso riparativo	126
6.2 La nuova figura del mediatore penale	127
6.3 I Centri di giustizia riparativa e le relative Conferenze	130
Conclusioni	133
Bibliografia	135
Ringraziamenti	147

Introduzione

Con il termine “*restorative justice*” si indica un metodo alternativo e pacifico di risoluzione delle controversie, orientato verso i protagonisti della fattispecie criminosa e teso ad instaurare un dialogo riparativo tra le parti coinvolte al fine di osservare il conflitto in modo diverso rispetto al consueto processo penale. Nello specifico, tale paradigma si discosta dai tradizionali metodi della giustizia negoziale, focalizzando il suo obiettivo principale non sulla punizione del colpevole e sui correlati benefici deflattivi, bensì sulla formulazione di una risposta alternativa al reato attenta alle esigenze delle parti e alla rieducazione del reo in collaborazione con la vittima e l’intera comunità di riferimento.

Inoltre, lo sviluppo di questo particolare paradigma potrebbe determinare notevoli vantaggi all’interno del procedimento penale, contribuendo alla risoluzione dei principali problemi che affliggono il nostro attuale sistema penale, ossia l’eccessiva durata dei procedimenti e la crescente domanda di giustizia che ha generato un notevole arretrato.

Come si illustrerà, il suddetto paradigma ha suscitato l’interesse da parte delle principali autorità sovranazionali nel corso del decennio precedente. In tale contesto, sono state fornite indicazioni mirate a definire e stabilire principi fondamentali legati al concetto di giustizia riparativa, con un esplicito invito a promuoverne l’adozione all’interno degli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

Specificatamente, l’elaborato si concentrerà sulle principali esperienze europee in materia di giustizia riparativa, caratterizzate dall’introduzione iniziale in forma sperimentale e dall’innesto del paradigma riparativo all’interno di istituti processuali preesistenti, evidenziandone le criticità associate. Tuttavia, in alcuni casi, la mediazione viene normativamente disciplinata all’interno degli ordinamenti giuridici di riferimento con un approccio timido del legislatore, il quale rischia di non cogliere appieno le specificità del paradigma conciliativo. Si proseguirà, poi, con il richiamo a due esperienze concrete di giustizia riparativa ritenute di fondamentale importanza per la comprensione dell’ampiezza e della flessibilità del modello in esame, il quale dimostra di adattarsi a varie esigenze delle parti coinvolte.

Infine, sarà oggetto di attenzione l’analisi degli ambiti operativi riconosciuti alla giustizia riparativa all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, i quali presentano principalmente un carattere sperimentale all’interno del contesto penale. Tali pratiche mettono in luce le

sfide connesse al coordinamento tra le garanzie del processo penale e le peculiarità intrinseche del processo mediativo, questioni che potranno trovare soluzione solo mediante un chiaro intervento legislativo. Sotto questo punto di vista, si approfondirà il tentativo d'introduzione della giustizia riparativa nell'ambito dell'esecuzione della pena compiuto dalla c.d. Riforma Orlando attraverso una coraggiosa direttiva, la quale ha suscitato critiche da parte della dottrina e non è stata attuata concretamente come inizialmente sperato. Successivamente, la riforma del processo penale e del sistema processuale penale ha trovato effettiva realizzazione con l'avvento della c.d. Riforma Cartabia e il conseguente decreto legislativo di attuazione, il quale introduce, per la prima volta in Italia, una disciplina organica sulla giustizia riparativa.

Capitolo I

Sguardo d'insieme sulla giustizia riparativa

SOMMARIO: 1. La crisi del sistema penale: la necessità di un nuovo paradigma – 2. La nozione di giustizia riparativa nelle fonti europee ed internazionali – 3. Genesi della giustizia riparativa e i suoi modelli teorici - 4. Uno sguardo comparativo sulle principali esperienze europee riparatorie – 4.1 La giustizia riparativa in Francia: la mediazione penale come ‘terza via’ - 4.2 La giustizia riparativa in Germania attraverso l’attenuazione del principio di legalità – 4.3 La giustizia riparativa in Belgio: il sistema del “doppio binario” e la detenzione riparativa - 5. Esperienze concrete di giustizia riparativa – 5.1 L’esperienza in Sudafrica: La Commissione per la verità e la Riconciliazione – 5.2 L’esperienza dell’incontro tra vittime e responsabili della lotta armata.

1. *La crisi del sistema penale: la necessità di un nuovo paradigma*

La Giustizia, nella sua iconografia tradizionale, è spesso rappresentata come una figura femminile, talvolta bendata, che regge nella mano sinistra una bilancia e, nella destra, una spada¹. Nonostante i radicali cambiamenti, nel corso del tempo, dei paradigmi processuali e delle tecniche sanzionatorie, questa specifica rappresentazione della Giustizia è rimasta una costante. In merito alla nostra analisi, l’elemento figurativo a cui bisogna prestare più attenzione è la spada: essa simboleggia la facoltà di *ius dicere* in via esclusiva da parte dell’autorità pubblica e del conseguente dovere di attenersi a quanto stabilito, a discapito della forza privata. Inoltre, la spada rimanderebbe all’idea che talvolta sia necessario tagliare il nodo di controversie insuscettibili di una composizione giuridica². Tale ipotesi permette di porsi il quesito centrale di questo studio circa i contenuti e limiti della mediazione penale: vi sono davvero delle controversie “insolubili” oppure ogni disputa può essere potenzialmente risolta, a condizione che venga affrontato un approccio adeguato e il modo corretto di mediarla?³

Più in generale, il dibattito si concentra sull’idea di sviluppare un nuovo paradigma di giustizia che non faccia ricorso alla violenza o alla divisione per raggiungere soluzioni.

¹ Sulla iconografia della giustizia, nella letteratura italiana, è fondamentale il saggio di M. SBRICCOLI, *La benda della giustizia. Iconografia, diritto e leggi penali dal medioevo all’età moderna*, in AA. VV., *Ordo Iuris. Storie e forme dell’esperienza giuridica*, Milano, 2003.

² Cfr. G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada: uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, 2003, p. 7 ss.

³ Sul tema si veda S. CASTELLI, *La mediazione penale. Teorie e Tecniche*, Milano, 1996, p. 2 ss. L’autore, per attribuire validità alla seconda alternativa, richiama un antico proverbio africano secondo cui: «Non vi sono mai due persone che non si capiscono; vi sono solo due persone *che non hanno parlato*».

In altre parole, si cerca di indagare se sia possibile concepire un nuovo approccio alla giustizia che non si basi sulla spada per punire o dividere le parti coinvolte in una controversia.

Ad oggi, la necessità di rispondere a questo quesito e concentrarsi su questo nuovo paradigma è ancora più importante per affrontare la grave crisi di funzionalità che, da molto tempo, colpisce la giustizia italiana⁴. Attualmente, il dibattito circa la ricerca dell'efficienza della giustizia costituisce uno degli obiettivi fondamentali della politica criminale⁵. Alla base dello stato attuale dell'inefficienza del sistema penale in Italia si possono trovare due principali cause: eccessiva durata del processo e l'elevata domanda di giustizia con il suo immanente arretrato⁶.

In particolare, la lentezza dei procedimenti può ostacolare il raggiungimento dei principali fini del sistema penale come la protezione degli innocenti, l'accertamento dei fatti e il contrasto alla criminalità. Inoltre, tale peculiarità del sistema italiano ha delle ricadute strettamente economiche dato che il prolungarsi del processo determina un costo eccessivo e spreco di risorse pubbliche⁷. Sulla base di queste osservazioni, si deve sottolineare la necessità di risolvere tale primo fattore e ristabilire le cadenze temporali del processo penale anche perché il raggiungimento di tale risultato permette il rispetto di un principio espresso a livello costituzionale da parte dell'art. 111, comma 2, Cost., ossia il canone di ragionevole durata⁸. Più precisamente, tale garanzia viene affermata anche a livello internazionale

⁴ Cfr. M. GIALUZ – J. DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno: L'inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia*, Torino, 2022, p. 1 ss.

⁵ A riguardo si veda A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa all'efficienza dei modelli di giurisdizione*, Torino, 2010. In tale opera, l'autrice indica l'efficienza come «capacità di raggiungere i risultati massimi con una quantità data di risorse, oppure di raggiungere gli obiettivi predeterminati con la quantità minima di risorse». Inoltre, si sottolinea come tale concetto non possa essere considerato se non insieme all'ulteriore concetto di efficacia, cioè «la capacità di raggiungere gli scopi prefissati», in relazione con le finalità programmate e i risultati ottenuti. Nell'ambito del giusto processo, si sottolinea come si debba intendere il principio di efficacia come rapporto obiettivi-risultati, ove l'obiettivo principale è il rispetto dei principi fondamentali del giusto processo. Mentre, dall'altra, si deve perseguire l'efficienza del sistema attraverso una risposta giudiziaria in tempi ragionevoli, anch'esso uno degli obiettivi principali del giusto processo.

⁶ V. M. GIALUZ - J. DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno*, cit., p. 2 ss. Gli autori evidenziano ulteriori disfunzioni del sistema penale, tra cui: il numero enorme di impugnazioni, l'assenza di filtri effettivi rispetto all'esercizio dell'azione penale e il conseguente elevato tasso di proscioglimenti, un numero elevato di prescrizioni, deficit tecnologico, scarsa attenzione per un'adeguata allocazione delle risorse sia umane che finanziarie negli uffici giudiziari, il sovraffollamento carcerario e la crisi del sistema rieducativo.

⁷ Cfr. M. GIALUZ - J. DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno*, cit., p. 11 ss.

⁸ V. A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale*, cit., p. 12 ss.

nell'art. 6 paragrafo 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la quale enuncia il diritto ad un processo equo ed imparziale⁹.

Inoltre, la durata dei procedimenti è un dato costantemente monitorato a livello europeo¹⁰.

A tal proposito, il nostro Paese è uno dei più condannati da parte della Corte di Strasburgo per la lesione del canone di ragionevole durata dei procedimenti, sia amministrativi, civili e penali¹¹. Per contro, si deve rilevare come nel corso dell'anno 2022 vi è stato un generale miglioramento rispetto all'anno giudiziario precedente da parte degli uffici di merito. Infatti, la durata dei processi penali si è ridotta a 387 contro 427 giorni per i Tribunali ordinari mentre per quanto riguarda la Corte di appello: 815 giorni contro 956 dell'anno giudiziario 2020/2021¹².

Prendendo in considerazione, invece, la seconda causa dell'inefficienza del sistema penale e la necessità di ridurre il carico giudiziario in eccesso diviene centrale introdurre nuovi istituti processuali, tra cui la "giustizia penale consensuale" basata sulla composizione diretta e sull'incontro tra l'autore del reato e la persona offesa dello stesso¹³. Più precisamente, si fa riferimento ai meccanismi appartenenti al paradigma della *restorative justice* che possono presentare sia differenze e sia somiglianze rispetto alla *negotiated justice* e alla macrocategoria degli istituti penali dispositivi¹⁴.

⁹ In proposito, cfr. P. FERRUA, *La ragionevole durata del processo tra Costituzione e Convenzione Europea*, in *Quest. giust.*, 2017. L'autore sottolinea le differenze che intercorrono tra i due precetti «sia sotto il profilo degli obblighi che ne derivano e del sindacato sulla loro inosservanza». Nella Costituzione, il principio della ragionevole durata è espresso sotto un connotato oggettivo per indirizzare l'attività del legislatore ma senza indicare le precise e concrete modalità di attuazione di tale principio. Ne consegue che il controllo svolto dalla Corte costituzionale non può avere per oggetto la durata del singolo processo ma «esclusivamente disposizioni che prevedano tempi lunghi [...] non giustificate né da esigenze repressive né da garanzie difensive». Mentre, la formula della Convenzione europea riconosce un diritto soggettivo, immediatamente azionabile.

¹⁰ Si ha un monitoraggio dei sistemi nazionali attraverso il metodo *disposition time* adottato dalla Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ): si stabilisce la durata media prevedibile di definizione dei procedimenti, confrontando tutti i procedimenti ancora aperti a una certa data con quelli definiti nell'ultimo anno fino a quella data.

¹¹ V. M. GIALUZ- J. DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno*, cit., p. 1 ss.

¹² Per tali dati, si veda P. CURZIO, *Relazione del primo Presidente della Corte di Cassazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2022*, Roma, 26 gennaio 2023, p. 56 consultabile al sito www.giustizia.it.

¹³ Si veda M. GIALUZ, *Mediazione e conciliazione*, in *La giustizia penale consensuale*, a cura di F. PERONI – M. GIALUZ, Torino, 2004. In tale opera, l'autore precisa come tale strumento di risoluzione dei conflitti si può presentare sia come conciliazione giudiziale oppure come una vera e propria mediazione. Nella prima ipotesi, l'accordo delle parti definisce il processo ed essa avviene sempre nell'ambito delle formalità del processo. Mentre, con la mediazione si attribuisce il potere ad un terzo di condurre un «processo di "pacificazione"» al di fuori dei luoghi del tribunale. In particolare, si differenziano per i fini perseguiti dato che l'obiettivo della giustizia mediativa «è quello di ricucire una situazione di rottura, che potrà riguardare pure situazioni giuridiche indisponibili».

¹⁴ V. J. DELLA TORRE, *La giustizia penale negoziata in Europa*, Padova, 2019, p. 24 ss. Tra gli elementi che accumulano tale paradigma con gli strumenti di giustizia negoziata è centrale il «dialogo tra soggetti del procedimento, il quale è finalizzato al raggiungimento di un'intesa, che può portare a definizione anticipata

A tal fine, si propone una lettura più flessibile del principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale, come previsto dall'art. 112 Cost¹⁵, il quale prevede il dovere del pubblico ministero di esercitare l'azione penale qualora gli elementi acquisiti durante le indagini preliminari siano idonei a sostenere l'accusa in giudizio¹⁶.

Si richiede la necessità di un bilanciamento tra tale fondamentale principio e le pratiche concrete di questo modello dato che, in generale, con esse si parla di forme di *diversion*¹⁷. In particolare, come già previsto dalle Risoluzioni del XIII Congresso Internazionale di Diritto Penale sul tema "*Diversion e mediazione*" risalenti al 1984, in tale concetto si fa rientrare «ogni deviazione del processo penale ordinario, anteriore alla sentenza di condanna pronunciata da un tribunale, che sfocia nella partecipazione dell'indiziato a qualunque programma non penale [...] il cui fine non è di punire il colpevole, bensì di aiutarlo a risocializzarsi, o a risolvere il conflitto che l'ha condotto al reato».

In base a tale ricostruzione, la *diversion* può essere applicata quando l'interesse pubblico non richiede un processo davanti al giudice penale, e più precisamente, quando si ha ragione di ritenere che i suoi effetti sarebbero maggiori rispetto a quelli ricavabili da parte del processo e dall'applicazione delle pene, sotto il punto di vista della prevenzione o della rieducazione. Dal punto di vista della nostra analisi, se si concepisse la mediazione¹⁸ come meccanismo di *diversion* ciò potrebbe comportare delle criticità rispetto agli obblighi istituzionali del pubblico ministero, il quale non potrà sottrarre la conoscenza della notizia di reato al giudice istruttore¹⁹. In altre parole, se l'accusa è convinta, sulla base degli elementi istruttori raccolti, della colpevolezza dell'indagato deve investire il giudice della relativa

della regiudicanda». Mentre, si differenzia per i fini perseguiti dato che il modello *restorative* mira alla realizzazione di un percorso di riparazione del conflitto senza perseguire l'efficienza del sistema processuale.

¹⁵ Cfr. M. GIALUZ- J. DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno*, cit., p. 12 ss.

¹⁶ Si precisa la necessità di leggere il testo costituzionale in combinato disposto con gli artt. 50 e 405 c.p.p.

¹⁷ Al riguardo si veda il *Progetto M.E.D.I.A.R.E, Mutual exchange of data and information about restorative justice, Contributo di Transcrime alla ricerca, Rapporto finale*, Roma, 2004, consultabile al sito https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?facetNode_1=0_10_3_2&facetNode_2=0_0&facetNode_3=0_0_2&contentId=SPS59944&previousPage=mg_1_12#tocI2. In particolare, tale progetto si inquadra nell'ambito del Programma Comunitario GROUTIUS II Penale adottato nel 2001 e il suo obiettivo principale «è quello di contribuire a diffondere la cultura della giustizia riparativa» attraverso uno studio comparato della mediazione penale in Italia, Francia, Austria e correlate visite di studio e la pubblicazione di un documento finale per illustrare i risultati del progetto.

¹⁸ Ci si concentra principalmente sulla mediazione perché costituisce uno dei principali modelli di giustizia riparativa operanti in Italia e in molti Paesi europei.

¹⁹ Cfr. V. GREVI, *Rapporto introduttivo su «diversion» e «mediation» nel sistema penale italiano*, in *Rass., penit., crim.*, 1983, p. 53 ss.

decisione, anche se il conflitto appare risolto e le due parti si siano riconciliate dato che non è presente una soluzione transattiva in tal senso²⁰.

Per risolvere questa conflittualità e per evitare l'attribuzione di poteri discrezionali in ordine all'instaurazione del processo all'organo requirente, in dottrina, si sono avanzate proposte differenti.

Secondo un primo orientamento, vi è l'idea di agganciare la mediazione ad una "condizione di procedibilità" così da garantire la tutela dell'indisponibile interesse punitivo dello Stato. In questo modo, il principio dell'art. 112 Cost. non resterebbe privo di tutela dato che, in caso di fallimento del tentativo di mediazione, scatterebbe in automatico l'obbligo del pubblico ministero di procedere²¹. La realizzazione di tale risultato è «possibile se si aggancia la mediazione ad una condizione di procedibilità, che solamente dall'esterno influisca sull'iter procedimentale proiettato verso l'azione o verso la sua consumazione rappresentata dalla sentenza»²².

Secondo una diversa interpretazione, per contro, si propone una conciliazione tra il principio di discrezionalità dell'azione penale e lo stesso già citato art. 112 Cost. attraverso un'accurata scelta dei casi da archiviare in caso di esito positivo della mediazione²³ e inoltre, per evitare la scelta su ragioni di opportunità, stabilire con accuratezza i presupposti legali per l'inizio dell'attività mediativa²⁴. A tal proposito, si parla di forme di discrezionalità "controllata"²⁵, nel senso esercitate sulla base di indici normativamente prefissati caratterizzati da determinatezza e trasparenza, di fronte ai quali l'esercizio dell'azione penale si deve arrestare. In questo modo, l'eventuale richiesta di archiviazione del pubblico ministero e il successivo provvedimento giurisdizionale a seguito del successo della mediazione non andrebbero a violare il principio di uguaglianza, che è presupposto dell'obbligatorietà dell'azione penale²⁶.

²⁰ Si veda F. RUGGERI, *Obbligatorietà dell'azione penale e soluzioni alternative nel processo penale minorile*, in *La mediazione nel sistema penale minorile*, a cura di L. PICOTTI, Padova, 1998, p.193 ss.

²¹ Sul punto si veda D. CERTOSINO, *Mediazione e giustizia penale*, Bari, 2015, p. 83 ss. Analogamente, v. A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale*, cit., p. 253 ss.

²² In tal senso, in particolare, v. M. MENNA, *Mediazione penale e modelli processuali*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 272. L'autore sottolinea, anche, la necessità di prevedere l'attività mediativa all'inizio della vicenda giudiziaria così da svincolare sempre la stessa alla tipicità della fattispecie penale ma, dall'altro canto, si attribuirebbe alla *notizia criminis* la funzione di innescare una serie di attività in caso di fallimento del tentativo mediativo.

²³ Cfr. D. CERTOSINO, *Mediazione e giustizia penale*, cit., p. 84 ss.

²⁴ Cfr. M. MENNA, *Mediazione penale e modelli processuali*, cit., p. 271 ss.

²⁵ Tale espressione è presa da A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale*, cit., p. 254 ss.

²⁶ A riguardo si v. F. RUGGERI, *Obbligatorietà dell'azione penale e soluzioni alternative nel processo penale minorile*, cit., p. 204 ss.

In conclusione, si può affermare che entrambe le soluzioni prospettate siano valide ma, nel nostro sistema, il contrasto tra attività di mediazione e principio costituzionale può essere superato solo attraverso un intervento statale capace di stabilire con precisione l'operatività del tentativo conciliativo e, in caso di esito negativo, il ritorno della risposta penale classica²⁷.

Nonostante i citati problemi circa l'inquadramento sistematico della mediazione penale, si rileva come essa «rappresenta una risposta alla necessità di sopperire all'insufficienza dello Stato nel rendere giustizia»²⁸. Più precisamente, sia che la si individui come percorso alternativo o complementare rispetto alla trattazione del conflitto in sede giurisdizionale, la mediazione può essere vista come risposta allo stato di crisi del sistema tradizionale di giustizia²⁹ e come strumento utile per incrementare l'efficienza del paradigma giudiziario: si riducono i costi della giustizia e la durata dei processi, aumentando di conseguenza la funzionalità stessa del sistema dato che, in caso di esito positivo della mediazione e alla conseguente uscita anticipata del reo dal circuito penale, si ottiene una riduzione del carico giudiziario e della popolazione carceraria³⁰.

In quest'ottica, la mediazione eviterebbe l'instaurazione del processo o la sua normale prosecuzione fino alla sentenza di condanna e così, in tal modo, sarebbe inquadrabile nei già citati meccanismi di *diversion*. Inoltre, si può pensare alla collocazione della mediazione in ulteriori e differenti momenti successivi rispetto alla commissione del reato:

- Nel caso in cui essa riuscisse ad evitare la presentazione della querela da parte della persona offesa, allora si avrà una piena «deproceduralizzazione penale»;
- Si avrà, invece, una «degiurisdizionalizzazione» nel caso di “mediazione preliminare” grazie ad un arresto delle attività giudiziarie nella fase delle indagini preliminari;
- Con il termine “mediazione processuale” si potrà fare riferimento a tecniche intervenute in un momento successivo rispetto all'instaurarsi del processo;

²⁷ In tal senso, si veda D. CERTOSINO, *Mediazione e giustizia penale*, cit., p. 85 ss. Negli stessi termini, si veda M. MENNA, *Mediazione penale e modelli processuali*, cit., p. 273 ss. Quest'ultimo autore precisa la necessità di prevedere una tipizzazione assai precisa qualora si voglia introdurre il tentativo di mediazione non solo per i reati di tipo bagatellare, suggerendo di prendere in considerazione la personalità dei delinquenti e valutare la realizzazione dello stesso in base alla loro pericolosità.

²⁸ Si veda il contributo di R. ORLANDI, *La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, p. 1176 ss.

²⁹ Cfr. V. PATANÈ, voce *Mediazione penale*, in *Enc. dir.*, II *Annali*, t. I, 2008, p. 575 ss.

³⁰ Al riguardo si v. A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale*, cit., p. 57 ss.

- Infine, nel caso in cui intervenisse dopo l'esecuzione della condanna, si potrà parlare di «mediazione esecutiva» utile per la definizione delle modalità e della durata della pena³¹.

Tuttavia, il ricorso al paradigma riparativo non va preso in considerazione solo in ragione di un recupero di efficienza del sistema penale ma anche per l'affermazione di una «cultura diversa dei rapporti sociali»³² in risposta della maggiore attenzione verso le vittime del reato, avvertita anche a livello internazionale³³. Inoltre, la ricerca di nuovi modelli in risposta alla violazione della legge penale deriva da un generale malcontento circa l'ineffettività e l'inadeguatezza della sanzione rispetto agli scopi perseguiti dalla giustizia penale³⁴.

Più precisamente, la riparazione permette di dare una nuova risposta alla commissione di un reato, diversa ad una vera e propria sanzione³⁵ e si concentra su questioni diverse: non ci si chiede più «chi merita di essere punito?» bensì «che cosa può essere fatto per riparare il danno?», prescindendo da qualsiasi soddisfazione in termini economici³⁶.

Pertanto, la giustizia riparativa deve essere intesa come una «giustizia che cura»³⁷ e che «si china sul conflitto» adottando una diversità di approccio rispetto alla gestione penalistica dei conflitti: cerca di capire le ragioni dell'accaduto per accogliere le vulnerabilità e le difficoltà delle vittime³⁸. Svolgendo un'analisi più approfondita su tali tecniche riparatorie, si comprende come esse si basino su un'idea di giustizia relazionale e generativa dal momento che, attraverso il dialogo e una relazione sociale tra reo e vittima del reato, si cerca di raggiungere un accordo spontaneo tra le parti che le obblighi a rispettare prescrizioni e comportamenti condivisi e raggiunti congiuntamente³⁹.

³¹ Per tale distinzione si veda G. UMBERTIS, *Riconciliazione, processo e mediazione in ambito penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005;

³² L'espressione è presa da G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 24 ss.

³³ È molto importante, in tal senso, l'intervento europeo attraverso la Direttiva 2012/29/UE.

³⁴ Cfr. A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale*, cit., p. 44 ss.

³⁵ Sul punto si veda A. CERETTI, *Mediazione penale e giustizia. In-contrare una norma*, in *Studi in ricordo di G. Pisapia*, vol. III, Milano, 2000, p. 720 ss.

³⁶ Cfr. A. CERETTI – F. DI CIÒ – G. MANNOZZI, *Giustizia riparativa e mediazione penale pratiche a confronto*, in *Il coraggio di mediare*, a cura di F. SCAPARRO, Milano, 2001, p. 310 ss.

³⁷ Per tale espressione si veda D. W. VAN NESS – K. HEETDERKS STRONG, *Restorative Justice*, Cincinnati, 1997, p. 32. In particolare, in tale opera, gli autori usano la formula «a justice that promotes healing».

³⁸ Cfr. G. MANNOZZI – R. MANCINI, *La giustizia accogliente*, Milano, 2022, p. 142 ss.

³⁹ Sul punto si veda C. MAZZUCATO, *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale. Spunti di riflessione tratti dall'esperienza e dalle linee guida internazionali in Verso una giustizia penale "conciliativa"* a cura di L. PICOTTI – G. SPANGHER, Milano, 2002, p. 93 ss.

In tal senso, l'incontro di mediazione consentirà di gettare un ponte tra il passato – costituito dal dolore, la perdita o la rabbia determinati dal reato – e il futuro, che inizia dal momento in cui viene data la possibilità di accogliere gesti di riparazione o spiegazioni⁴⁰.

Attraverso questa sintesi, si può comprendere come la giustizia riparativa possa innescare una riflessione profonda sul sistema penale nel suo complesso, spingendolo verso un metodo più incentrato sulla comunicazione e il dialogo. Questo approccio va oltre alla mera contestazione dell'atto illecito e la conseguente punizione dell'autore, per abbracciare un paradigma che favorisce la riparazione dei danni causati e promuove un coinvolgimento attivo di tutte le parti interessate⁴¹.

In conclusione, riprendendo il quesito proposto all'inizio di tale paragrafo, si può affermare la capacità della giustizia riparativa di dar vita ad una nuova immagine di giustizia: senza spada, senza benda, senza bilancia. Al centro del nostro studio, vi è una giustizia che rinuncia all'esercizio della forza, che vede e coglie le necessità altrui e che non ha nulla a che fare con le forze e i pesi di ognuno⁴².

2. La nozione di giustizia riparativa nelle fonti europee ed internazionali

Dopo un breve e primo approccio circa l'inquadramento generale della giustizia riparativa, bisogna ora concentrarsi sul significato del termine.

In primo luogo, si deve rilevare come l'elaborazione di una definizione unitaria di giustizia riparativa possa comportare delle difficoltà oggettive poiché si tratta di «una entità dai contorni molto sfumati»⁴³, al cui interno possiamo trovare diverse tecniche e programmi caratterizzati da mobilità. Nel corso degli anni, si sono alternate diverse definizioni a livello dottrinale⁴⁴ ma attualmente per l'affermazione della giustizia riparativa e, segnatamente

⁴⁰ Cfr. G. MANNOZZI - R. MANCINI, *La giustizia accogliente*, cit., p. 104 ss.

⁴¹ Inoltre, si deve precisare come tale modello riparativo si differenzi dai principali modelli di trattamento dei conflitti penali: il modello retributivo e il modello rieducativo. Il primo si concentra sull'accertamento della responsabilità dell'autore del reato per rispondere, eventualmente, con l'applicazione di una pena. Mentre, il secondo modello si propone di rispondere ai bisogni personali del colpevole dietro consenso dell'interessato. Per contro, l'obiettivo del modello riparativo è quello di affrontare le conseguenze del reato grazie ad un accordo intervenuto tra reo e vittima. Sul punto si v. A. CERETTI, *Mediazione penale e giustizia*, cit., p. 728 ss.

⁴² A tal riguardo si v. G. MANNOZZI- G.A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, 2015, p. 38 ss.

⁴³ Cfr. G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 44 ss.

⁴⁴ A titolo di esempio, si riporta la definizione proposta da Howard Zehr, riconosciuto come il 'padre' della giustizia riparativa: la giustizia riparativa è un modello di giustizia «che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di una soluzione che promuova la riparazione, la riconciliazione e il senso di sicurezza

della mediazione penale, è fondamentale concentrarsi sul ruolo assunto da parte del Consiglio d'Europa, dall'Unione Europea e dalle Nazioni Unite e i loro principali documenti sovranazionali, i quali utilizzano l'espressione di "*restorative justice*".

Partendo dall'analisi degli atti rilevanti del Consiglio d'Europa, come più risalente nel tempo troviamo la Raccomandazione n. (1985) 11 relativa alla posizione delle vittime nell'ambito del diritto penale e della procedura penale, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 28 giugno 1985. Essa per la prima volta affronta il tema della giustizia riparativa nell'accezione basata sulla centralità della vittima. In particolare, con essa si sollecitano gli Stati membri a prevedere e favorire nelle rispettive normative nazionali una serie di misure in favore delle vittime in tutte le fasi del procedimento, tra cui le esperienze di mediazione e conciliazione⁴⁵.

Successivamente, viene approvata da parte del Consiglio la Raccomandazione n. (1999) 19 inerente alla mediazione in materia penale. Si tratta di un atto particolarmente incisivo poiché definisce la mediazione come «ogni processo che permetta alla vittima e al delinquente di partecipare attivamente, qualora vi consentano liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal delitto, con l'aiuto di un terzo indipendente». Invece, nel preambolo della stessa si esplicita il significato politico-criminale della mediazione-riparazione, secondo tre fondamentali linee di intervento:

- Il ruolo e la partecipazione attiva, nel sistema penale, del reo, della vittima e della collettività;
- L'interesse e l'assistenza delle vittime;
- Il recupero e la responsabilizzazione del reo: il tutto finalizzato a rendere «più costruttiva e meno repressiva» la giustizia penale⁴⁶.

Infine, oltre a definire l'istituto, con questo provvedimento vengono definiti i principi generali in tema di mediazione, gli *standards* da rispettare per i servizi mediativi ed indicazioni inerenti alla qualifica e formazione dei mediatori⁴⁷.

collettivo». Per tale definizione si veda H. ZEHR, *Changing Lens. A New Focus on Crime and Justice*, Scottsdale, 1990, p. 181.

⁴⁵ Per un'analisi completa sulle fonti internazionali si veda D. CERTOSINO, *Mediazione e giustizia penale*, cit., p. 43 ss.

⁴⁶ Cfr. C. MAZZUCATO, *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale*, cit., p. 91 ss.

⁴⁷ Più precisamente, all'art. 1 della Raccomandazione si prevede la partecipazione volontaria delle parti interessate come condizione necessaria per l'inizio di qualsiasi percorso di mediazione, dietro consenso consapevole, informato e spontaneo delle parti (art. 12). Inoltre, si prevede il principio della confidenzialità e il divieto di qualsiasi forma di diffusione dei contenuti all'esterno per garantire una trattazione del conflitto libera ed effettiva (art.2). In connessione a ciò, si prevede anche che gli incontri di mediazione debbano avvenire in un luogo «sicuro e confortevole», preferibilmente fuori dai tribunali (art. 27). Per quanto riguarda,

Di più recente emanazione abbiamo, invece, la Raccomandazione n. (2018) 8 sulla giustizia riparativa in materia penale, adottata dal Comitato dei Ministri il 3 ottobre 2018⁴⁸.

In primo luogo, viene chiarito che con il termine “giustizia riparativa” s’intende «ogni processo che consente alle persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato e a quelle responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentano liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall’illecito, attraverso l’aiuto di un soggetto formato ed imparziale»⁴⁹.

Si deve rilevare la presenza di un’espressione più inclusiva di giustizia riparativa che rende più flessibili le categorie soggettive coinvolte⁵⁰. Più precisamente, la Raccomandazione chiarisce che nel processo riparativo possono essere coinvolti, oltre alla vittima e all’autore del reato, anche altre persone direttamente o indirettamente toccate da un reato, come ad esempio: persone che sostengono le vittime o gli autori dell’illecito, operatori interessati e membri o rappresentanti delle comunità colpite⁵¹. Per quanto riguarda le parti del conflitto, in senso stretto, tale definizione permette il coinvolgimento anche di una vittima indiretta o surrogata e consente il ricorso ai programmi di giustizia riparativa anche qualora non sia stata ancora pronunciata una sentenza di condanna verso l’imputato⁵².

In secondo luogo, vengono ribaditi dei principi già affermati in fonti precedenti come il principio fondamentale della partecipazione attiva e volontaria degli interessati dietro consenso libero ed informato e il principio della riparazione del pregiudizio derivante dal reato come obiettivo degli stessi programmi riparativi⁵³. Ancora, viene precisata la necessaria presenza di un soggetto terzo ed imparziale, di solito chiamato mediatore o facilitatore, dotato di capacità di giudizio, competenze relazionali e una formazione

invece, la figura dei mediatori si precisa la necessità di sottoporli sia ad una formazione iniziale e sia ad una formazione permanente durante il servizio che abbia per oggetto anche una conoscenza del sistema penale e degli effetti dei programmi di giustizia riparativa sullo stesso (art. 24). Per un’analisi della Raccomandazione si veda A. CERETTI – C. MAZZUCATO, *Mediazione e giustizia riparativa tra Consiglio d’Europa e O.N.U.*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 772 ss.

⁴⁸ Essa si aggiunge, in parte sostituendola e integrandola, alla Raccomandazione n. (1999) 99. Inoltre, più recentemente, la Dichiarazione dei Ministri della Giustizia degli Stati Membri del Consiglio d’Europa, adottata a Venezia il 14 dicembre 2021, ha invitato il Consiglio stesso ad «incoraggiare ed assistere i suoi stati membri [...] elaborare piani d’azione o politiche nazionali, se necessario, per l’attuazione della Raccomandazione (2018) 8».

⁴⁹ Si veda l’Appendice alla Raccomandazione (2018) 8, sez. II, par. 3.

⁵⁰ Cfr. V. BONINI, *Evoluzioni della giustizia riparativa nel sistema penale*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, p. 116 ss.

⁵¹ Si veda l’Appendice alla Raccomandazione (2018) 8, par. 4.

⁵² In tale senso, si veda la Relazione Finale della Commissione Lattanzi, p.71, reperibile al sito www.giustizia.it.

⁵³ Si veda l’Appendice alla Raccomandazione (2018) 8, sez. III, par. 13 – 14.

adeguata⁵⁴. Altro requisito necessario e centrale per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa è il riconoscimento dei fatti essenziali del caso ad opera di tutti i partecipanti al processo riparativo, ferma restando la confidenzialità e lo svolgimento dei colloqui in un luogo neutro⁵⁵.

In relazione a quanto detto, è opportuno evidenziare le differenze tra tale presupposto preliminare e l'accertamento di un'accusa poiché l'obiettivo di tali programmi non consiste nello svolgere un giudizio sulla situazione passata, ma bensì trovare un terreno di partenza condiviso da cui iniziare per affrontare le conseguenze dell'offesa attraverso un processo dialogico⁵⁶.

Inoltre, si specifica che la partecipazione ai programmi di giustizia riparativa non può essere utilizzata come prova dell'ammissione di colpevolezza per successivi procedimenti penali⁵⁷. Infine, dal punto di vista dei contenuti dei programmi di giustizia riparativa, la Raccomandazione (2018) 8 non contiene un elenco esaustivo ma afferma che «la giustizia riparativa prende sovente la forma di un dialogo (diretto o indiretto) tra la vittima e l'autore dell'illecito, e può anche includere, eventualmente, altre persone direttamente o indirettamente toccate da un reato»⁵⁸. Nello specifico, si enfatizza la rilevanza della riparazione di natura simbolica, la quale mediante l'utilizzo di espressioni linguistiche di pentimento, scuse formalizzate o impegni per il futuro, può risultare sufficiente per soddisfare gli interessi delle vittime, le quali potrebbero, in tal caso, ritirare la richiesta di una compensazione di tipo materiale.

Inoltre, è rilevante evidenziare che il dialogo in questione differisce sostanzialmente dalla comunicazione ammessa dal contesto processuale poiché solitamente le parti interagiscono esclusivamente con il proprio rappresentante legale o con il magistrato. Tuttavia, all'interno dei programmi di giustizia riparativa, l'incontro tra le parti e il reciproco ascolto facilitano la condivisione di memorie e contribuiscono a sciogliere il nodo del conflitto⁵⁹.

Passando, poi, all'analisi degli atti dell'Unione Europea troviamo l'unica *hard law* recante previsioni in merito alla giustizia riparativa, ovvero la Direttiva 2012/29/UE che istituisce

⁵⁴ Si veda l'Appendice alla Raccomandazione (2018) 8, sez. VI, par. 40 – 42.

⁵⁵ Si veda l'Appendice alla Raccomandazione (2018) 8, sez. III – V, par. 17 - 30.

⁵⁶ Cfr. V. BONINI, *Evoluzioni della giustizia riparativa nel sistema penale*, cit. , p. 121 ss.

⁵⁷ Per un'analisi schematica della Raccomandazione si veda D. VIGONI, *Novità sovranazionali*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, p. 339 ss.

⁵⁸ Si veda l'Appendice alla Raccomandazione (2018) 8, sez. II, par. 4.

⁵⁹ Cfr. G. MANNOZZI, *Sapienza del diritto e saggezza della giustizia: l'attenzione alle emozioni nella normativa sovranazionale in materia di restorative justice*, in *www.discrimen.it*, 2020, p.32 ss.

“Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato” adottata il 25 ottobre 2012 da parte del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁰.

In particolare, essa sostituisce la precedente decisione quadro 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale che ha avuto scarsa effettività ed attuazione da parte degli Stati membri. Mentre quest’ultima contemplava solo la mediazione come alternativa al procedimento penale, la Direttiva del 2012 fa riferimento alla giustizia riparativa come «qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale»⁶¹.

Bisogna enfatizzare il consecutivo utilizzo dei concetti “procedimento” o “processo” per l’identificazione e la classificazione della giustizia riparativa. Questo è motivato dal desiderio di focalizzare l’attenzione sul percorso dell’incontro che ha avuto luogo e sulle modalità attraverso le quali si è giunti ad un accordo con elementi di riparazione o compensazione, senza concentrarsi tanto sul risultato in senso stretto⁶².

Più precisamente, a tale fonte deve essere attribuita particolare importanza poiché disciplina espressamente i servizi di giustizia riparativa, ampliando il loro stesso campo di applicazione⁶³.

Da una parte, realizza un’estensione della definizione di vittima di reato⁶⁴ includendo anche la vittima indiretta, ossia il «familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona»⁶⁵. Si deve rilevare come le definizioni proposte siano incentrate sulla vittima-persona fisica, escludendo ogni riferimento ad enti, associazioni e persone giuridiche⁶⁶.

D’altra parte, vi è un più marcato riconoscimento degli strumenti di giustizia riparativa dato che, oltre alla mediazione vittima-autore del reato, si riconoscono anche altre forme meno

⁶⁰ Il suo recepimento da parte del nostro Paese è avvenuto per il tramite del D.lgs. 212/2015, il quale è intervenuto solo su alcune prerogative processuali della persona offesa ma non ha dato seguito alle indicazioni europee in materia di giustizia riparativa dato che non è stata prevista né una normativa generale circa le garanzie e la regolamentazione dei programmi e neppure indicazioni circa la professionalità degli operatori di giustizia riparativa e mediatori. Si veda G. MANNOZZI, *Sapienza del diritto e saggezza della giustizia*, cit., p. 2 ss.

⁶¹ Si veda l’art. 2, lett. d della Direttiva che reca le diverse definizioni preliminari.

⁶² Cfr. V. BONINI, *Evoluzioni della giustizia riparativa nel sistema penale*, cit., p. 115 ss.

⁶³ Così F. PARISI, *Il diritto penale tra neutralità istituzionale e umanizzazione comunitaria*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 2012, p. 7 ss.

⁶⁴ Si intende per vittima di reato: «una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato». Si veda l’art. 1, lett. a, punto II.

⁶⁵ Si veda l’art.1, lett. a, punto II.

⁶⁶ Cfr. V. BONINI, *Evoluzioni della giustizia riparativa nel sistema penale*, cit., p. 116 ss.

comuni e tradizionali come il dialogo esteso ai gruppi parentali (il c.d. *Family group conferencing*) e i consigli commisurativi (i c.d. *sentencing circles*)⁶⁷.

Per contro, definisce in maniera più selettiva i presupposti e limiti per il ricorso alla giustizia riparativa. In primo luogo, prima di affidare un caso ai servizi di giustizia riparativa ed iniziare il relativo procedimento si richiede la presa in considerazione di diversi fattori come, ad esempio: «la violazione ripetuta dell'integrità fisica, sessuale o psicologica della vittima, gli squilibri di potere, l'età, la maturità o la capacità intellettuale della vittima, che potrebbero limitarne o ridurne la facoltà di prendere decisioni consapevoli o che potrebbero pregiudicare l'esito positivo del procedimento seguito»⁶⁸.

In secondo luogo, l'art. 12 stabilisce le condizioni essenziali d'accesso ai servizi di giustizia riparativa, tra cui:

- Il consenso libero, informato e revocabile in qualsiasi momento da parte della vittima in merito al procedimento stesso, al suo potenziale esito e alle modalità di controllo dell'esecuzione di un eventuale accordo;
- La riservatezza delle discussioni avvenute nell'ambito del procedimento di giustizia riparativa, le quali potranno essere divulgate solo con l'accordo delle parti;
- Il riconoscimento da parte dell'autore del reato dei fatti essenziali del caso.

Per quanto concerne l'ultima condizione d'accesso, essa presenta una differenziazione parziale rispetto alle fonti esaminate precedentemente considerato che si richiede un riconoscimento dei fatti da parte del solo autore del reato, senza la partecipazione di altri soggetti. Nello specifico, l'obiettivo è garantire la tutela della vittima da ulteriori potenziali danni, prevenendo una possibile vittimizzazione causata da una narrazione completamente discordante rispetto a quella denunciata o accertata in sentenza e ciò potrebbe anche eludere i risultati del procedimento riparativo⁶⁹.

Tale precisazione è coerente con il principio di carattere generale che pone al centro dell'attività dei servizi riparativi la considerazione prioritaria degli interessi e delle esigenze della vittima⁷⁰. Inoltre, la direttiva chiede agli Stati membri di adottare misure e disposizioni

⁶⁷ Si veda il Considerando 46. In particolare, con il *Family Group* si attribuisce alla comunità un ruolo diretto all'interno del dialogo tra autore e vittima del reato. Mentre, con i *Circles* alcuni membri della comunità vengono presi in considerazione per la commisurazione della pena. Per un approfondimento di tali programmi, si v. G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 151 e il prossimo sottoparagrafo.

⁶⁸ Si veda il Considerando 46.

⁶⁹ Cfr. G. ROSSI, *La direttiva 2012/29/UE: vittima e giustizia riparativa nell'ordinamento penitenziario*, in *Arch. pen.*, 2015, p. 10 ss.

⁷⁰ Si veda il Considerando 46.

atte ad assicurare che la vittima non sia soggetta ad ulteriori episodi di vittimizzazione secondaria o ripetuta all'interno dei medesimi percorsi di giustizia riparativa⁷¹.

In conclusione, è imprescindibile evidenziare l'attenzione che la suddetta Direttiva dedica alle emozioni delle vittime di reato, al fine di adottare conseguentemente le modalità operative più adeguate. In tal senso, si rileva l'utilità dei programmi di giustizia riparativa in quanto essi consentono il recupero di un contesto temporale finalizzato all'ascolto, al rispetto, alla responsabilità e al coraggio, tramite «un linguaggio intrinsecamente empatico e funzionalmente cooperativo». Tale approccio si distingue dal tempo del processo, il quale è sequenziale e mostra indifferenza nei confronti della memoria, utilizzando «un linguaggio intrinsecamente autoritario e funzionalmente impositivo»⁷².

A tal fine, è indispensabile uno *standard* adeguato di formazione e professionalità per coloro che offrono, gestiscono e attuano percorsi di giustizia riparativa⁷³.

Per concludere, è opportuno porre l'accento sul contributo fornito dalle Nazioni Unite mediante i propri documenti ufficiali. Innanzitutto, testo fondamentale è la “Dichiarazione di Vienna su criminalità e giustizia”, adottata nel corso del X Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento dei detenuti tenutasi a Vienna nell'aprile 2000, con la quale gli Stati membri si impegnano nella promozione del principio di legalità e nel potenziamento del sistema della giustizia penale, nonché nello sviluppo della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità transnazionale.

In aggiunta, vengono enunciati diversi impegni per l'introduzione di «adeguati programmi di assistenza alle vittime del crimine, a livello nazionale, regionale ed internazionale, quali meccanismi per la mediazione e la giustizia riparatrice». A tale scopo, si invitano gli Stati membri a rivedere le proprie procedure interne al fine di sviluppare ulteriori servizi di sostegno alle vittime e campagne di sensibilizzazione sui diritti delle vittime⁷⁴.

Sulla scia di tali iniziative, il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, richiamandosi ai contenuti delle precedenti risoluzioni, nonché la Dichiarazione di Vienna, adotta la Risoluzione n. 14/2000 del 27 luglio 2000. Con essa, si delinea uno schema

⁷¹ Si veda l'art. 12, par. 1. Più precisamente, si richiede una valutazione individualizzata della vittima al fine valutare l'eventuale vulnerabilità così da garantire, di conseguenza, un trattamento atto ad evitare vittimizzazione secondaria e ripetuta. Si vedano i Considerando 55 e 58 della Direttiva.

⁷² Si veda G. MANNOZZI, *Sapienza del diritto e saggezza della giustizia*, cit., p. 11 ss.

⁷³ Si vedano anche i Considerando 46, 54 e 57 e gli art. 9, 12 e 18 della Direttiva 2012/29/UE.

⁷⁴ Per una sintesi delle disposizioni comunitarie ed internazionali in merito alla giustizia riparativa e mediazione penale si veda il sito https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=3_1&facetNode_2=4_48&previousPage=mg_1_12&contentId=SPS31317.

preliminare di dichiarazione sui “Principi base sull’uso dei programmi di giustizia riparativa in materia criminale” a cui dovrebbero attenersi gli Stati membri, le organizzazioni intergovernative e non governative, nonché gli organismi della rete delle Nazioni Unite che si occupano di prevenzione del crimine, al fine di definire principi comuni sulla materia.

Successivamente, il progetto ha assunto la forma definitiva con la Risoluzione n. 15/2002 adottata dal Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite il 24 luglio 2002, con cui si fissano i “Principi base sull’uso dei programmi di giustizia riparativa nell’ambito penale”.

In particolar modo, si incentivano gli Stati membri a sviluppare programmi di giustizia riparativa, sottolineandone l’utilità ai fini della prevenzione della criminalità e della tutela delle vittime. A conferma di ciò, si legge testualmente nel preambolo del testo che «la giustizia riparativa favorisce il ritorno alla normalità e alla tranquillità per le vittime, una maggiore responsabilizzazione e comprensione degli atti compiuti da parte dei colpevoli e una maggiore consapevolezza delle cause della criminalità e dei modi per contrastarla da parte della comunità»⁷⁵. Sotto il profilo sostanziale, risalta una grande chiarezza nei principi enunciati nel documento. Inizialmente, vengono definite le nozioni fondamentali⁷⁶, per poi procedere all’evidenziazione della rilevanza del libero consenso richiesto da tutte le parti nei confronti dell’offerta riparatoria. Quest’ultima deve essere presentata in modo inequivocabile, evitando ambiguità soprattutto riguardo a possibili impatti negativi o provvedimenti legali.

Bisogna rilevare come dall’adozione dei principi di base delle Nazioni Unite, il campo della giustizia riparativa si è notevolmente evoluto e sviluppato. In particolare, il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite ha sviluppato e pubblicato nel 2006 un “Manuale sui programmi di giustizia riparativa”, il quale è stato aggiornato con una seconda edizione presentata ufficialmente il 22 maggio 2020 da parte dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC)⁷⁷.

La seconda edizione del manuale pone l’accento sull’adattabilità intrinseca della giustizia riparativa e sulla varietà delle metodologie che possono essere riscontrate all’interno dei

⁷⁵ Per un quadro schematico delle Risoluzioni adottate dalle Nazioni Unite si veda D. CERTOSINO, *Mediazione e giustizia penale*, cit., p. 43 ss.

⁷⁶ In particolare, con il termine giustizia riparativa si intende «qualunque procedimento in cui la vittima e il reo e, laddove appropriato, ogni altro soggetto o comunità lesi da un reato, partecipano attivamente insieme alla risoluzione delle questioni emerse dall’illecito, generalmente con l’aiuto di un facilitatore. I procedimenti di giustizia riparativa possono includere la mediazione, la conciliazione, il dialogo esteso ai gruppi parentali (*conferencing*) e i consigli commisurativi (*sentencing circles*)». Si veda sez. I, par. 2 dei Principi base.

⁷⁷ Si veda il documento riassuntivo della seconda edizione del Manuale elaborato dal Forum europeo per la giustizia riparativa reperibile al sito <https://www.euforumrj.org/en/international-instruments>.

diversi contesti culturali. Nonostante ciò, si rileva altresì che la maggior parte delle definizioni in materia condividono ricorrenti elementi comuni. Viene sottolineato che i procedimenti di riparazione, di solito, adottano la forma di un dialogo facilitato che può svolgersi in varie fasi del processo penale grazie alla partecipazione volontaria di coloro che sono stati danneggiati, tra cui la vittima, l'autore del reato e, in alcuni programmi, i membri della comunità. Successivamente, il manuale offre un'esposizione più dettagliata dei concetti fondamentali delle pratiche riparative e dei principi base rispetto alla sua edizione precedente, basandosi su ricerche recenti. Inoltre, è stato introdotto un capitolo innovativo che tratta delle pratiche di giustizia riparativa applicabili ai reati gravi. Si tratta di un'aggiunta significativa considerato che, nella prima edizione, i programmi riparatori erano in gran parte riservati a chi commetteva reati per la prima volta o a reati relativamente minori. In conclusione, il manuale presenta risultati aggiornati della ricerca sul monitoraggio e la valutazione dei programmi di giustizia riparativa nei diversi paesi, contribuendo così a diventare una fonte di ispirazione per futuri miglioramenti.

In base al quadro delineato, si può concludere che affinché un determinato programma possa essere considerato come percorso di giustizia riparativa, sono imprescindibili:

- La partecipazione attiva di reo, vittima e comunità alla gestione degli effetti negativi nascenti dal reato;
- Il riconoscimento della vittima e la riparazione dell'offesa nella sua dimensione globale;
- L'auto-responsabilizzazione del reo attraverso una rielaborazione del conflitto e dei motivi che lo hanno causato;
- Il coinvolgimento della comunità nel processo di riparazione sia come destinataria delle politiche di riparazione e sia come attore diretto del percorso di pace;
- La consensualità libera, informata, spontanea e sempre revocabile delle parti avente ad oggetto le varie fasi dell'iter e gli eventuali accordi riparativi raggiunti;
- La confidenzialità della mediazione, impedendo qualsiasi forma di diffusione all'esterno;
- La volontarietà dell'accordo raggiunto tra le parti dato che non si tratta di una decisione imposta⁷⁸.

⁷⁸ Si veda l'allegato 3 della relazione finale elaborata dal Tavolo 13 relativo alla "Giustizia riparativa, mediazione e tutela della vittima del reato" all'interno degli Stati generali dell'esecuzione penale reperibile al sito https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_1_13.page.

3. *Genesi della giustizia riparativa e i suoi modelli teorici*

In molti studi incentrati su tale modello di giustizia si sono evidenziate, spesso, le sue radici antiche. Ad esempio, si è riscontrato come la riparazione e la riconciliazione rappresentino una forma pre-moderna di soluzione delle controversie nelle cosiddette ‘società semplici’. Questi processi si fondano principalmente su forme di composizione privatistiche delle controversie di tipo riconciliativo-satisfattorio all’interno di comunità caratterizzate da un elevato livello di coesione interna. L’obiettivo principale di tali pratiche è la ricostruzione del tessuto sociale al fine di prevenire la disgregazione e l’indebolimento del gruppo⁷⁹. In dettaglio, le ricerche incentrate sulle pratiche di giustizia delle comunità semplici hanno permesso di stabilire le coordinate essenziali di un modello di composizione del conflitto caratterizzato da:

- Atmosfera informale;
- Coinvolgimento della comunità nella gestione del conflitto;
- Verifica del grado di condivisione, da parte della comunità, del punto di vista delle parti in conflitto;
- Tentativo di favorire una soluzione consensuale del conflitto;
- Valenza terapeutica del processo di mediazione;
- Interesse alla ricostruzione dell’armonia sociale all’interno della comunità;
- Orientamento del risultato alla comunità e non in via esclusiva agli interessi delle parti in conflitto⁸⁰.

A sostegno della risalente nascita della giustizia riparativa, con particolare riferimento all’Italia, è opportuno rilevare come nell’esperienza cittadina medievale, insieme a forme di vendetta privata, si osservava la concezione secondo cui essa dovesse essere preceduta da un processo di negoziazione e trattativa al fine di soddisfare l’offeso e conseguire una riparazione⁸¹.

⁷⁹ A riguardo si veda G. MANNOZZI, voce *Giustizia Riparativa*, in *Enc. dir.*, X *Annali*, 2017, p. 467 ss.

⁸⁰ Cfr. G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 31 ss. L’autrice richiama diversi studi, tra i più citati si trova lo studio sulla forma di mediazione chiamata *moot* in uso nella comunità *Kpelle* della Liberia, si veda J. L. GIBBS, *The Kpelle Moot: A Therapeutic Model for the Informal Settlement of Disputes*, in *Africa: Journal of the International African Institute*, Cambridge, 1963, p. 1 ss. Inoltre, l’autrice sottolinea come il modello che emerge da tali studi si presenta allo stesso tempo parallelo e alternativo al processo in quanto coesiste con il rito formale, al quale le parti possono comunque accedere prima o dopo aver esperito il tentativo di mediazione. In più, si presenta come alternativo dal momento che risponde ad una logica del tutto diversa rispetto alla logica processuale.

⁸¹ Per un approfondimento sul tema si veda M. SBRICCOLI, *Giustizia Criminale*, in ID., *Storia del diritto penale e della Giustizia*, Milano, 2009, p. 3 ss.

Volgendo, invece, uno sguardo alla storia più recente della *restorative justice* e al momento della sua riscoperta nell'età moderna, la dottrina internazionale identifica il prototipo della mediazione penale e il c.d. caso 0 di mediazione autore-vittima nel procedimento utilizzato nei primi anni Settanta nell'Ontario, in Canada. Questa esperienza rappresenta un esempio emblematico nella letteratura del settore e per questo motivo risulta opportuno riportare gli estremi della vicenda.

Protagonisti dell'episodio furono due giovani ubriachi, autori del reato di danneggiamento nei confronti di ventidue vittime diverse, che si dichiararono colpevoli dei reati loro ascritti. Nell'attesa della udienza per la commisurazione della pena, il funzionario del *Probation Office*⁸², sostenuto dal coordinatore del Volontariato per i Servizi sociali⁸³, propose di far incontrare gli autori del reato con le vittime. Il giudice della commisurazione accolse tale richiesta ed emise l'ordine di un incontro diretto per la co-definizione della pretesa risarcitoria. I due colpevoli vennero accompagnati dai due operatori presso le case di tutte le vittime al fine di raggiungere un accordo e un impegno risarcitorio da garantire anche attraverso il lavoro⁸⁴.

Questo percorso è stato caratterizzato dalla massima informalità e ha permesso la successiva sperimentazione di una serie di programmi più elaborati che vennero attivati in varie fasi del procedimento penale. Infatti, da questa prima ed embrionale pratica di mediazione si sono sviluppati, successivamente, diversi programmi di giustizia riparativa che sono stati oggetto di un'opera di sistematizzazione da parte dell'ISPAC⁸⁵ (*International scientific and professional advisory council*), un istituto di ricerca delle Nazioni Unite che ha sede a Milano. Per una maggiore comprensione e completezza della materia si riporta l'elenco degli strumenti nella loro formulazione linguistica originaria:

⁸² Egli aveva il compito di raccogliere informazioni sui due accusati così da formare il fascicolo per la commisurazione della pena.

⁸³ È bene sottolineare la sua appartenenza religiosa al movimento anabattista dei mennoniti che rifiuta la guerra e l'uso delle armi e perciò tende ad incoraggiare delle modalità pacifiche di risoluzione delle controversie.

⁸⁴ La vicenda viene riportata da vari autori, tra cui si veda M. BOUCHARD, *Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa*, in *Quest. giust.*, 2015, p. 67; E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa: mediazione e riparazione in materia penale*, Napoli, 2017, p. 8 s. Nella letteratura straniera, invece, sull'argomento si v. D. E. PEACHEY, *The Kitchener Experiment*, in *Mediation and Criminal Justice*, a cura di M. WRIGHT – B. GALAWAY, 1989, p. 14 ss.

⁸⁵ Il compito dell'ISPAC è quello di assistere le Nazioni Unite nella formulazione e l'attuazione di programmi relativi alla giustizia penale, di condurre ricerca scientifica come base per lo sviluppo e l'azione politica della stessa e di fornire l'accesso ai servizi e alle competenze delle organizzazioni costituenti. Inoltre, uno dei principali metodi utilizzati da istituto è la convocazione di conferenze annuali dedicate a temi di attualità. Tali informazioni sono reperibili al sito <http://ispac.cnpds.org/index.html>.

- *Apology*: si tratta di scuse formali rivolte alla vittima che possono assumere la forma di una comunicazione scritta o verbale dove l'autore del reato è libero di descrivere il proprio comportamento e dichiara di sentirsi pienamente responsabile per esso;
- *Community/family Group Conferencing (FGC)*: con tale espressione ci si riferisce a forme di mediazione più estese dato che coinvolgono anche i familiari dell'autore e della vittima, nonché alcuni componenti delle rispettive comunità di cui si considera fondamentale la partecipazione. Tali soggetti, con l'ausilio di un mediatore, decidono collettivamente come gestire la soluzione del conflitto;
- *Community/neighbourhood/victim Impact Statements (VIS)*: ci si riferisce ad una mera descrizione delle conseguenze a breve e a lungo termine, sia sul piano economico, fisico e psicologico, che la commissione di un reato ha avuto sulla vittima o in merito ad una determinata comunità o area locale. In particolare, tale strumento di intervento è utile per i cd. reati senza vittima;
- *Community Restorative Board*: si tratta di un piccolo gruppo di cittadini formati che ha il compito di svolgere una serie di colloqui con il reo al fine di stabilire possibili azioni riparative da svolgere entro un dato periodo di tempo e la sua eventuale accettazione attraverso un accordo scritto;
- *Community Sentencing/Peacemaking Circles* (o consigli commisurativi): è una forma di processo aperto al pubblico, destinato ai casi più gravi, in cui i familiari delle parti e i componenti della comunità compaiono davanti alla Corte. In tale contesto, ognuno può esprimere le proprie opinioni o necessità in vista della formalizzazione di un programma di riparazione che abbia come destinatari tutte le parti lese dalla commissione del reato;
- *Community Service*: ha per oggetto una prestazione di attività lavorativa da parte del reo a favore della comunità;
- *Compensation Programs*: sotto questa etichetta si ricomprendono programmi predisposti esclusivamente dallo Stato diretti alla compensazione dei danni derivanti dal reato come, ad esempio, vitalizi per le vittime divenute disabili in conseguenza del fatto;
- *Diversion*: è un termine molto generale in cui rientra ogni tecnica volta ad evitare che l'autore del reato entri nel circuito penale;

- *Financial Restitution to Victims*: con tale termine si indica la competenza della Corte chiamata a decidere sul reato di quantificare il danno ed imporre al reo il pagamento di una corrispondente somma di denaro;
- *Personal Service to Victims*: si indica, principalmente, attività lavorative che vengono svolte a favore delle vittime di reati di lieve entità commessi da soggetti minori;
- *Victim/Community Impact Panel*: è una specie di *forum* tra un piccolo gruppo di vittime e un gruppo di autori, diversi da coloro che hanno commesso il fatto a danno dei primi, in cui si condivide la propria esperienza e gli effetti dannosi conseguenti al reato.;
- *Victim Empathy Group*: si tratta di programmi rieducativi indirizzati al reo volti a fargli comprendere le conseguenze della sua azione criminosa.;
- *Victim-Offender Mediation (VOM)*: si intende un processo informale in cui l'autore e la vittima di un reato, sotto la guida di un mediatore, discutono del fatto criminoso e dei suoi effetti sulla vita e relazioni sociali della vittima⁸⁶.

È opportuno evidenziare che l'elenco di tali strumenti è stato riportato esclusivamente al fine di acquisire una visione più ampia e comprensiva degli stessi. D'altro canto, è essenziale sottolineare come la natura intrinseca della giustizia riparativa impone di evitare elenchi tassativi e rigidi schemi legislativi, lasciando il più ampio grado di discrezionalità agli operatori, pur sempre nel rispetto dei diritti delle parti e principi fondanti che caratterizzano questa materia⁸⁷. Inoltre, fra la catalogazione riportata, la mediazione penale (*Victim-Offender Mediation*) è indubbiamente la più diffusa e utilizzata forma di giustizia riparativa. Essa tende, a volte, ad essere identificata con la *restorative justice* stessa⁸⁸.

Data la sua particolare importanza e conseguente applicazione, la stessa viene solitamente suddivisa in varie e scandite fasi attraverso uno schema generale⁸⁹ (tabella 1), volto a

⁸⁶ L'elenco di tali strumenti viene riportato in diverse opere del settore. Tra le molte, si veda G. DI TOMMASO, *La giustizia riparativa dagli albori alla riforma Cartabia*, Milano, 2023, p. 31 ss.; E. A. A. DEI – CAS, *Quale considerazione in tema di giustizia riparativa nell'ambito della legge delega Cartabia*, in *Arch. pen.*, 2021, p. 6 ss.; G. MANNOZZI - G.A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa*, cit., p. 231 ss.; G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 127 ss.

⁸⁷ Cfr. E. A. A. DEI – CAS, *Quale considerazione in tema di giustizia riparativa*, cit., p. 9ss.

⁸⁸ Cfr. E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 126 ss.

⁸⁹ Si fa riferimento ad uno schema risalente nel tempo ma che viene riportato, ancora ad oggi, in varie opere in tema di mediazione, si v. M. S. UMBREIT, *Mediating Interpersonal Conflicts: A Pathway to Peace*, St. Paul, 1995, p. 25 ss.

rappresentare tutti i tipi di mediazione presenti: da quella penale a quella familiare, dalla sociale alla scolastica.

Tabella 1 – Descrizione del modello generale di mediazione

FASI DELLA MEDIAZIONE	
I. Presa in carico del caso	<ul style="list-style-type: none"> • Presa in carico del caso • Raccolta ed analisi delle informazioni relativi al contesto in cui si è sviluppato il conflitto
II. Preparazione della mediazione	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisizione di ulteriori informazioni attraverso contatti con le parti del conflitto • Spiegazione diretta alle parti del significato e dell'iter della mediazione • Acquisizione del consenso delle parti a mediare • Programmazione della sessione di mediazione • Individuazione della strategia da utilizzare per condurre la mediazione
III. Conduzione della mediazione	<ul style="list-style-type: none"> • Considerazioni introduttive da parte del mediatore • Racconto del proprio vissuto da parte di ciascuna delle parti • Identificazione dei punti della questione e degli interessi nascosti delle parti in conflitto • Formulazione delle diverse opzioni per la riconciliazione / riparazione • Raggiungimento di un accordo formale eventualmente siglato dalle parti
IV. Follow-up	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione della conformità della condotta riparativa all'accordo di riparazione siglato dalle parti • Verifica del livello di soddisfazione delle parti

Analizzando lo schema sopra descritto, è indispensabile soffermarsi sulle peculiarità che riguardano la mediazione penale. In primo luogo, essa si distingue dagli altri tipi di mediazione considerato che le vittime manifestano una certa resistenza e diffidenza ad incontrarsi e confrontarsi con l'autore del reato⁹⁰. Per tale motivo, nella prassi, rientra tra i compiti delicati del mediatore riuscire a far comprendere alla vittima i benefici che potranno derivare dalla mediazione attraverso la realizzazione di uno spazio protetto di ascolto⁹¹.

Riprendendo le fasi tipiche sopra descritte, l'inizio della mediazione, di solito, avviene con una richiesta dell'autorità giudiziaria indirizzata al centro di mediazione al fine di valutare la possibilità di effettuare un percorso mediativo tra le due parti del conflitto, a seguito della commissione di un reato. In via preliminare, il mediatore deve valutare la concreta possibilità di attuare l'intervento, analizzando la documentazione fornita dall'autorità procedente con particolare attenzione alle modalità e al contesto in cui si è realizzata la condotta delittuosa. In aggiunta, può concentrarsi su caratteristiche soggettive delle parti in causa come, ad esempio, il vissuto traumatico subito dalla vittima e l'eventuale presenza nell'autore di un senso di colpa e dell'intenzione di riparare il danno causato. Queste informazioni vengono raccolte dal mediatore nel corso dei primi incontri individuali così da comprendere il punto di vista degli interessati. Tale primo confronto è diretto altresì ad acquisire il necessario consenso per procedere alla mediazione e, in caso di assenso, a spiegare lo sviluppo del processo e le specifiche competenze dello stesso mediatore⁹².

Successivamente, si dà luogo all'incontro congiunto tra la vittima e il reo dove viene data la possibilità a quest'ultimo di assumersi le proprie responsabilità e alla prima di esprimere le proprie emozioni in merito alle conseguenze derivanti dal reato e, in secondo luogo, a ricevere delle risposte.

Durante lo svolgimento dello stesso, rimane sempre centrale il ruolo del mediatore che, tenendo una posizione di terzietà rispetto alle parti, deve riuscire a mantenere e favorire un clima che induca alla comunicazione diretta delle parti, deve gestire ed indirizzare l'incontro e specificare i temi emersi indicando un ordine di priorità.

⁹⁰ Cfr. G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 141 ss.

⁹¹ Cfr. A. CERETTI, *Progetto per un ufficio di mediazione penale presso il tribunale per i minorenni di Milano*, in *La sfida della mediazione*, a cura di G. PISAPIA – D. ANTONUCCI, Padova, 1997, p. 92 ss.

⁹² Per un approfondimento delle varie fasi che compongono la mediazione penale si v. G. DI TOMMASO, *La giustizia riparativa dagli albori alla riforma Cartabia*, cit., p. 49ss. In particolare, l'autore si sofferma sulla possibilità che manchi il consenso di una o entrambe le parti per l'incontro faccia a faccia. In questo caso, in alternativa, vi può essere una mediazione indiretta: colloqui telefonici, scambio di corrispondenza, incontri separati delle parti in cui il mediatore funge da collegamento per colmare la distanza.

A seguito di questa condivisione, le parti della mediazione sono libere di raggiungere un accordo scritto in grado di determinare un piano adeguato di riparazione, che può includere compensazioni sia di carattere materiale e sia di tipo simbolico⁹³. Di fronte a tale risultato, si può dire che il percorso mediativo ha avuto esito positivo ed esso dovrà essere comunicato all'autorità giudiziaria da parte del mediatore, nel rispetto delle garanzie di confidenzialità, di riservatezza e di non utilizzabilità delle dichiarazioni rese durante la mediazione in sede processuale⁹⁴.

4. *Uno sguardo comparativo sulle principali esperienze europee riparatorie*

Dopo aver esaminato in linea teorica ed astratta il paradigma della giustizia riparativa, ci si concentrerà sulla sua attuazione concreta in alcuni paesi europei dove, principalmente, essa si concretizza attraverso programmi di mediazione tra autore e vittima del reato in senso stretto.

4.1 *La giustizia riparativa in Francia: la mediazione penale come 'terza via'*

Nell'esperienza francese, i primi esperimenti di mediazione penale risalgono ai primi anni Ottanta grazie ad iniziative promosse sia da magistrati della Procura che da parte di alcuni dirigenti di associazioni dedicate all'assistenza delle vittime. In particolare, in tale fase sperimentale, si potevano individuare due modalità distintive di mediazione penale. La prima forma era nota come mediazione «delegata» e consisteva nelle mediazioni condotte da organizzazioni, come le associazioni di assistenza alle vittime, in seguito a segnalazioni dei casi effettuate dalla Procura della Repubblica. Successivamente, all'inizio degli anni Novanta, si sono sviluppati progetti di mediazione «trattenuta» attraverso la creazione di servizi mediativi direttamente integrati nelle strutture giudiziarie⁹⁵.

⁹³ Sul punto si v. G. TRAMONTANO – D. BARBA, *La mediazione penale minorile. Un percorso per la giustizia riparativa*, Roma, 2017, p. 35 ss.

⁹⁴ Così G. MANNOZZI, voce *Giustizia Riparativa*, cit., p. 480. L'autrice sottolinea che vi possono essere diversi esiti della mediazione: esito negativo o incerto o positivo. Tra quest'ultimo rientrano anche i casi in cui si giunge alla remissione della querela nei reati procedibili a querela di parte.

⁹⁵ Sul punto si veda J. P. BONAFÉ – SCHMITT, *La médiation pénale en France et aux États - Unis*, Paris, 2010, p. 29 ss. Più precisamente, l'autore si sofferma sugli esempi più rappresentativi di mediazione trattenuta come le *Maisons de Justice et du Droit* (MJD). Esse sono nate durante un contesto socio-politico caratterizzato da eventi importanti come le rivolte urbane avvenute alla fine degli anni Novanta. Con la loro creazione, si voleva portare presso quartieri selezionati e svantaggiati una «giustizia locale» attraverso una procedura rapida per

Più precisamente, le diverse iniziative promosse dagli organi dell'accusa hanno consentito di adottare una risposta più graduale alle domande di giustizia, evitando così ipotesi di archiviazione secca e il conseguente senso di insicurezza sociale. Per quanto riguarda la struttura dei primi percorsi mediativi, essi venivano condotti dallo stesso procuratore o da terzi delegati, al fine di raggiungere un accordo con natura riparatoria, il quale giustificava la decisione di non esercitare l'azione penale da parte dello stesso pubblico ministero. D'altro canto, in mancanza di una previsione legislativa per tali procedure, si rischiava di violare il principio di uguaglianza⁹⁶.

Bisogna precisare che tali percorsi di sperimentazione all'interno della giustizia tradizionale sono stati possibili per la vigenza, nel diritto francese, del principio di opportunità dell'azione penale sancito dall'art. 40-1, c.p.p.⁹⁷.

In seguito, nel corso del 1992, la mediazione in materia penale veniva riconosciuta in un testo ufficiale. Si trattava di un documento di orientamento che accompagnava una circolare ministeriale riguardante la delinquenza urbana, con cui si attribuiva un riconoscimento formale alle pratiche di mediazione che si erano consolidate nella prassi. Inoltre, si raccomandava l'adesione dell'autorità giudiziaria a tali iniziative per la risoluzione di reati verificatisi nell'ambito di contesti familiari, di vicinato o, più in generale, di conflitti relazionali. La piena istituzionalizzazione della mediazione nell'ambito penale arrivò con l'approvazione della l. 4 gennaio 1993, n. 2. Tuttavia, questa legge forniva una regolamentazione sintetica e sommaria così che le modalità attuative continuavano ad essere affidate alla discrezionalità degli operatori della materia⁹⁸.

Ad oggi, la disciplina attuale della mediazione penale è contenuta nell'art. 41-1, comma 5, c.p.p. introdotta dalla l. 26 giugno 1999, n. 99-515 che ha subito, nel corso del tempo, differenti modifiche⁹⁹.

trattare le situazioni di criminalità segnalate dalla polizia. Si trattava, principalmente, di risposte non giurisdizionali alle controversie come la mediazione o conciliazione.

⁹⁶ Cfr. E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 184 ss.

⁹⁷ Tale articolo dispone che il pubblico ministero, nelle ipotesi in cui ritenga che i fatti di reato portati a sua conoscenza possano essere attribuiti a persona individuata, può in alternativa decidere, secondo requisiti normativi o per ragioni di opportunità, se esercitare l'azione penale o archiviare il caso in base a particolari circostanze. Per quest'ultimo requisito non è presente nessun articolo di riferimento ma si sono consolidate nelle procure delle prassi a sostegno dell'archiviazione. In argomento, si veda A. SANNA – H. L. CANONE, *L'archiviazione "meritata" nella riforma processuale in itinere. Un confronto con l'ordinamento francese*, in *www.discrimen.it*, 2021, p. 10 ss.

⁹⁸ Sul punto si veda M. G. AIMONETTO, *L'archiviazione "semplice" e la "nuova" archiviazione "condizionata" nell'ordinamento francese: riflessioni e spunti per ipotesi di "deprocessualizzazione"*, in *Leg. pen.*, 2000, p. 104 ss.

⁹⁹ Cfr. E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 192 ss.

Tra di esse, di particolare importanza risulta l'intervento di riforma della materia processuale avvenuto nel 2004, dove la mediazione penale acquisisce la forma di 'terza via' nella triplice opzione tra: esercizio dell'azione penale, archiviazione e archiviazione condizionata. Più precisamente, quest'ultima categoria comprende una serie di procedure alternative al perseguimento del reato¹⁰⁰ previste dall'art. 41-1 e dall'art. 41-2, c.p.p.¹⁰¹.

Prendendo in esame la sola mediazione, secondo l'art. 40-1 c.p.p., l'esercizio dell'azione penale può essere sospeso se, in seguito ad una valutazione prognostica, il pubblico ministero ritiene che la misura proposta sia in grado di assicurare la riparazione del danno o la cessazione del turbamento sociale provocato dal reato o di contribuire alla risocializzazione del suo autore.

Per quanto riguarda, invece, il suo campo applicativo non viene predeterminato dal legislatore ma, recentemente, è stata definitivamente vietata nell'ambito dei reati di violenza domestica da parte della l. 30 luglio 2020, n. 936¹⁰².

Successivamente, per l'instaurarsi del processo mediativo, si richiede l'iniziativa o il consenso della sola vittima. Questo elemento appare in contrasto con la normativa sovranazionale che richiede una libera e spontanea adesione ai programmi di mediazione e sembrerebbe concepire l'istituto solo in favore della vittima stessa, mettendola su un piano superiore rispetto all'autore del fatto. Per colmare tale disparità di trattamento, la dottrina sottolinea la necessaria capacità del mediatore, nella prassi, di raccogliere il consenso dell'indagato¹⁰³.

Nel caso di disponibilità delle parti, si procederà ai consueti incontri di mediazione.

La peculiarità di tale procedimento è la forma e il contenuto dell'eventuale accordo conclusivo raggiunto dalle parti. Esso verrà formalizzato tramite verbale con le sottoscrizioni

¹⁰⁰ In argomento, si veda I. GASPRARINI, *La giustizia riparativa in Francia e in Belgio tra istituti consolidati e recenti evoluzioni normative*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, p. 1986 ss.

¹⁰¹ Oltre alla mediazione, vi sono diverse misure previste tra cui: affidamento dell'autore del reato ad una struttura sanitaria o sociale per lo svolgimento di un tirocinio o un servizio, avvertimento, obbligo di risarcire il danno, regolarizzazione di una situazione costitutiva di reato, pagare una multa. Per tali informazioni si vedano gli articoli di riferimento che sono stati reperiti al sito https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042779529/2023-10-04.

¹⁰² Cfr. A. SANNA – H. L. CANONE, *L'archiviazione "meritata" nella riforma processuale in itinere*, cit., p. 15 ss.

¹⁰³ In merito alle problematiche relative al consenso della sola vittima si v. E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 200 ss. L'autore sottolinea che, inizialmente, la disciplina prevedeva il comune accordo delle parti ma ciò è venuto meno con una modifica apportata nel corso del 2010. Inoltre, si sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione al consenso della vittima in merito ai reati violenti. Ad esempio, si richiama la legge entrata in vigore nel 2014 che stabilisce che, in ipotesi di violenza di famiglia, non si procede alla mediazione se non dietro richiesta espressa della vittima.

dalle parti e, poi, trasmesso alla procura. Ciò a cui bisogna prestare più attenzione è la concezione meramente civilistica-negoziale dello stesso dato che si richiede la necessaria presenza, al suo interno, di una compensazione del danno in favore della vittima, in ottica di un risarcimento patrimoniale. È opportuno evidenziare che l'adesione a questa concezione fa venire meno l'essenza intrinseca del percorso, il quale è principalmente finalizzato ad una riparazione perlopiù umana ed emotiva.

A conferma di ciò, la prima Sezione civile della Corte di cassazione francese nel 2013 ha sancito la natura transattiva dell'accordo di mediazione ai sensi dell'art. 2044 del *Code Civil*¹⁰⁴. In altre parole, l'accordo formalizzato costituisce un contratto civile con effetti giuridici vincolanti tra le parti. Inoltre, si deve sottolineare come la transazione non impedisce la risposta penale da parte del pubblico ministero considerato che, durante il percorso mediativo, l'azione penale rimane congelata con sospensione della prescrizione. In concreto, quindi, la conclusione con esito positivo della stessa non ha effetto sull'azione pubblica. Per tale motivo, si riscontra una minore diffusione dell'istituto e una mancata realizzazione dei suoi obiettivi deflattivi¹⁰⁵.

Per concludere l'analisi, risulta necessario richiamare l'introduzione di un nuovo titolo all'interno del codice di procedura penale intitolato '*De la justice restaurative*' per merito della l. 15 agosto 2014, n. 896, attuativa della Direttiva 2012/29/UE e dei principi internazionali.

In dettaglio, tale intervento introduce il nuovo e l'unico art. 10-1 c.p.p. di riferimento, il quale garantisce in ogni stato e grado del procedimento penale, ivi compresa l'esecuzione, l'offerta di una misura di giustizia riparativa alla vittima e all'autore del reato che abbia riconosciuto il fatto¹⁰⁶.

¹⁰⁴ Cour de Cassation, Chambre Civile I, 10 aprile 2013, in *Petites affiches*, 2013, p. 12.: «il verbale redatto e sottoscritto in occasione di una mediazione penale, il quale contenga l'obbligazione dell'autore del reato in favore della vittima, eventualmente anche all'indennizzo totale, come contropartita della rinuncia della vittima al suo esposto, al fine di assicurare la riparazione delle conseguenze dannose del reato e di prevenirne la reiterazione attraverso la risoluzione del conflitto tra le parti, costituisce una transazione, in forza della quale può seguire condanna della parte inadempiente».

¹⁰⁵ Per una visione completa dell'istituto si v. I. GASPRARINI, *La giustizia riparativa in Francia e in Belgio*, cit., p. 1989 ss.

¹⁰⁶ In aggiunta, l'art 10-1 c.p.p. definisce una misura di giustizia riparativa come «qualsiasi misura che consente alla vittima e all'autore di partecipare attivamente alla risoluzione delle difficoltà originate dal reato e, in particolare, alla riparazione dell'offesa di qualsiasi natura che sia derivata dalla sua commissione. Tale misura non può intervenire se non dopo che la vittima e l'autore del reato hanno ricevuto un'informazione completa a riguardo e hanno consentito espressamente a parteciparvi», sul punto si v. I. GASPRARINI, *La giustizia riparativa in Francia e in Belgio*, cit., p. 1991 ss. In particolare, l'autore sottolinea la portata innovativa di questa previsione normativa, la quale richiede espressamente un consenso reciproco da parte dei due protagonisti dell'illecito per l'applicazione di qualsiasi misura riparativa.

In aggiunta, una circolare del Ministero della Giustizia risalente al 2017 sulla giustizia riparativa ha sottolineato l'ampiezza delle possibilità di accesso delle misure, le quali non si limitano solamente alla mediazione reo-vittima in senso stretto. In virtù di ciò, la dottrina si auspica che tale riforma possa contribuire alla realizzazione di nuove prospettive per la giustizia riparativa, la quale, fino ad oggi, in Francia è attuata attraverso esclusivamente la mediazione in senso stretto, attivata dal pubblico ministero¹⁰⁷.

4.2 *La giustizia riparativa in Germania attraverso l'attenuazione del principio di legalità*

In prima analisi, è bene sottolineare la vigenza nel diritto processuale tedesco del principio di legalità dell'azione penale, il cosiddetto *Legalitätsprinzip*¹⁰⁸. Esso esprime una regola fondamentale dell'ordinamento giuridico tedesco ma, nel corso del tempo, è stato oggetto di una progressiva erosione al fine di individuare misure deflattive del carico giudiziario e in risposta alla crisi dell'amministrazione della giustizia.

Più precisamente, viene bilanciato con il principio di opportunità, secondo cui in determinati casi la procura può decidere, a discrezione, tra l'esercizio dell'azione penale e l'archiviazione¹⁰⁹.

A fondamento di ciò, si deve richiamare l'art. 153 c.p.p. che prevede un'ipotesi di archiviazione per tenuità del fatto. Nello specifico, per i procedimenti che abbiano per oggetto dei delitti¹¹⁰, il pubblico ministero prima dell'esercizio dell'azione penale può astenersi dal formulare l'imputazione quando la colpevolezza dell'indagato risulti esigua e manchi un interesse pubblico al perseguimento dell'azione penale. Di regola, l'archiviazione viene consentita previo consenso da parte del giudice a seguito di una valutazione circa la sussistenza dei presupposti. Nel caso in cui l'accusa abbia già esercitato l'azione penale, qualora sussistano le medesime condizioni, il potere di archiviazione spetta al giudice

¹⁰⁷ Cfr. E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 202 ss.

¹⁰⁸ Esso viene previsto a livello codicistico dall'art. 152, comma 2, c.p.p. In particolare, si sancisce un obbligo di formulazione dell'accusa per il pubblico ministero, qualora nel corso delle indagini sono venuti alla luce indizi che permettono di sospettare che l'indagato abbia commesso il reato che gli viene contestato. Sul punto si v. K. JAVERS, *Uno sguardo critico attraverso la lente dei §§ 153, 153A STPO*, in *Nuovi epiloghi del procedimento penale per particolare tenuità del fatto*, a cura di AA. VV., Torino, 2015, p.172 ss.

¹⁰⁹ Cfr. C. MORGENSTERN, «*Diversion*» e sanzioni non detentive nell'ordinamento penale tedesco: una comparazione con il sistema italiano del giudice di pace, in *Competenza penale del giudice di pace e "nuove" pene non detentive*, a cura di L. PICOTTI – G. SPANGHER, Milano, 2004, p. 97 ss.

¹¹⁰ Il suo ambito di applicazione riguarda reati meno gravi dato che nella categoria dei delitti rientrano i reati sanzionati con una pena detentiva inferiore nel minimo di un anno o una pena pecuniaria.

competente durante tutto il procedimento, dovendo però ottenere l'assenso da parte del pubblico ministero e dell'imputato¹¹¹.

Sulla scia di tale previsione, il legislatore ha introdotto nel 1974 l'art. 153a c.p.p. che prevede un peculiare procedimento di archiviazione condizionata. Tale norma trova un ambito di applicazione più ampio rispetto alla precedente considerato che si richiede, tra i suoi presupposti, un fondato sospetto che l'indagato abbia commesso il reato e che la sua colpevolezza sia grave ma non tale da ostacolare l'archiviazione stessa.

In aggiunta a ciò, la prescrizione in esame è applicabile anche qualora sussista un interesse pubblico all'azione penale. La peculiarità dell'archiviazione condizionata è la possibilità di controbilanciare la perseguibilità del reato attraverso l'adempimento di condizioni o prescrizioni da parte dello stesso imputato¹¹². Si può rilevare come la mediazione e la riparazione rientrano tra gli adempimenti che possono determinare la rinuncia all'azione penale¹¹³. Più precisamente, qualora sussista anche il consenso della vittima ad incontrare l'offensore e cooperare al fine di raggiungere un'eventuale conciliazione, il pubblico ministero fissa un termine di durata variabile per la realizzazione degli oneri imposti e durante il suo decorso il provvedimento di archiviazione avrà carattere provvisorio. Si deve precisare come essa non sia una decisione unilaterale dato che è necessario anche il consenso dell'imputato e del tribunale competente per l'apertura del dibattimento¹¹⁴.

Alla scadenza del periodo concesso, in caso di esito positivo circa l'adempimento delle prescrizioni, «si crea un ostacolo processuale alla perseguibilità e il giudice emette un provvedimento di archiviazione di natura essenzialmente dichiarativa»¹¹⁵.

Inoltre, si deve precisare come l'adempimento da parte dell'imputato costituisce un motivo di non procedibilità rispetto al medesimo reato, salvo nuove circostanze che giustifichino

¹¹¹ Per un'analisi completa della disposizione si v. K. JAVERS, *Uno sguardo critico*, cit., p.175 ss.

¹¹² Cfr. K. JAVERS, *Uno sguardo critico*, cit., p.182 ss.

¹¹³ In particolare, si deve sottolineare come grazie alla modifica realizzata dalla "legge per la introduzione nel diritto penale processuale della mediazione tra autore e persona offesa" risalente al 1999, la mediazione è entrata a far parte del catalogo degli obblighi previsti dall'art.153a c.p.p.

¹¹⁴ Per un'analisi di tale articolo si v. E. M. MANCUSO, *La giustizia riparativa in Austria e in Germania: tra Legalitätsprinzip e vie di fuga dal processo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, p. 1974 ss. L'autore sottolinea come, in Germania, la mediazione penale acquisisca la forma di uno strumento di *diversion* processuale dato che permette, in caso di esito positivo, la fuoriuscita anticipata del reo dal processo. Inoltre, la decisione di disporre delle misure riparative necessarie per un'eventuale archiviazione può essere presa dal giudice stesso anche qualora sia già stata formulata l'accusa e la relativa imputazione.

¹¹⁵ Cfr. T. RAFARACI, voce *Processo penale tedesco*, in *Enc. dir.*, *II Annali*, Milano, 2007, p. 841 ss.

l'azione penale¹¹⁶. Nonostante gli aspetti procedurali, questa forma di archiviazione è stata oggetto di critiche.

Più precisamente, si evidenzia come la prospettiva di fondo dello stesso art. 153a c.p.p. si distingue dalle logiche più profonde della giustizia riparativa in quanto il consenso prestato dall'imputato e la conseguente conciliazione possono essere stati svolti semplicemente per non andare incontro ad un'accusa formale. In altre parole, tale istituto viene concepito perlopiù come uno strumento per migliorare i rapporti tra autore ed ordinamento al fine di far venir meno l'interesse pubblico al perseguimento della condotta criminosa¹¹⁷.

Successivamente, il legislatore tedesco nel 1994 ha introdotto l'art. 46a all'interno del codice penale al fine di applicare maggiormente la mediazione tra autore e persona offesa.

Bisogna sottolineare come tale intervento legislativo ha preso spunto da un precedente progetto presentato da un gruppo privato di giuristi, docenti universitari e avvocati.

Più specificatamente, alla base di tale progetto, vi era l'idea di concepire la riparazione come una conseguenza giuridica del reato volta a sostituire la pena pecuniaria o detentiva, se queste non fossero state superiori ad un anno, e negli altri casi, come fattore da prendere in considerazione per una speciale attenuazione della pena¹¹⁸.

Questa formulazione specifica del progetto non fu accolta ma tuttavia costituì una fonte d'ispirazione per l'introduzione del nuovo art. 46a c.p.¹¹⁹.

Nello specifico, l'autore viene premiato se raggiunge una mediazione con la persona offesa, se dimostra impegno nella ricerca di tale accordo o se risarcisce quest'ultima materialmente, comportando uno sforzo notevole per lui. L'iniziativa di tale percorso mediativo può essere proposta da diversi soggetti, tra cui: l'accusato o il suo rappresentante legale, il pubblico ministero, il tribunale o eventualmente anche dalla persona offesa. È importante l'incontro

¹¹⁶ Sul punto di v. C. MORGENSTERN, *«Diversion» e sanzioni non detentive nell'ordinamento penale tedesco*, cit., p. 98 ss.

¹¹⁷ In tal senso, si v. G. FORNASARI, *Profili di giustizia conciliativa nell'esperienza di diritto comparato*, in *Verso una giustizia penale "conciliativa". Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace*, a cura di L. PICOTTI – G. SPANGHER, Milano, 2002, p. 75 ss.

¹¹⁸ Per un'analisi più dettagliata di tale progetto e i vari sviluppi si v. G. FORNASARI, *Profili di giustizia conciliativa nell'esperienza di diritto comparato*, cit., p. 70 ss.

¹¹⁹ Tale disposizione rubricata «Mediazione tra reo e vittima. Riparazione del danno» dispone che «Se l'autore 1. nello sforzo di raggiungere una mediazione con la vittima, ha riparato, in tutto o per la maggior parte, il fatto da lui commesso, oppure ha seriamente inteso ripararlo oppure 2. in un caso in cui la riparazione del danno abbia richiesto un suo notevole impegno personale o una rinuncia personale, ha risarcito la vittima in tutto o per la maggior parte, il tribunale può attenuare la pena in base al § 49 c. 1 oppure, quando si tratta di una pena detentiva non superiore a un anno o di una pena pecuniaria non superiore a 365 tassi giornalieri, può astenersi dall'applicarla». Per la traduzione del presente articolo si v. S. VINCIGUERRA, *Il codice penale tedesco*, Padova, 2003, p. 75 ss.

di volontà tra le parti del conflitto ma, se la parte lesa nega la sua partecipazione, potrà essere preso in considerazione e valutato positivamente il solo impegno serio del reo¹²⁰.

Si deve evidenziare la duplice natura di tale istituto in quanto l'espletamento della mediazione penale può costituire una circostanza attenuante della pena oppure un rimedio che impedisce la punibilità del fatto tipico, a condizione che lo stesso non meriti una pena detentiva o pecuniaria superiore ad un massimo edittale previsto dalla legge¹²¹.

Nonostante l'impronta innovativa di tale intervento, l'analisi dell'esperienza pratica evidenzia come la compensazione tra autore e vittima ha avuto luogo, principalmente, attraverso un risarcimento del danno vanificando così un tentativo di ravvicinamento tra i soggetti¹²².

In una prospettiva più improntata verso la giustizia riparativa va, invece, individuato l'art.136, comma 1, c.p.p. come modificato nel 2004, in forza del quale, nel corso del primo interrogatorio da parte del giudice, colui che è chiamato a rispondere di un delitto per il quale è prevista l'applicazione dello strumento mediativo deve essere informato dell'esistenza dello stesso. Infine, per concludere l'analisi degli interventi più recenti volti a sollecitare il ricorso alla mediazione bisogna richiamare l'art. 155a c.p.p. e l'art. 406a c.p.p..

Il primo viene definito come la norma fondamentale, in ambito processuale, per l'instaurazione della mediazione in quanto stabilisce che il pubblico ministero e il giudice devono verificare, nei casi adeguati, se sia possibile ricorrere alla mediazione tra imputato e persona offesa, in ogni fase del procedimento.

Il secondo, invece, è stato introdotto da una legge del 2015 per dare attuazione alla Direttiva 2012/29/UE al fine di potenziare i diritti delle vittime nel processo penale. In particolare, si stabilisce che le vittime devono essere informate tempestivamente dall'autorità giudiziaria della possibilità di ottenere la riparazione attraverso una loro partecipazione ad una procedura mediativa¹²³.

Alla luce di tale ricostruzione avente ad oggetto l'ordinamento tedesco in relazione al tema della mediazione penale si può rilevare che, nonostante la presenza di chiare indicazioni legislative, vi sia ancora un approccio timido all'istituto. Alla base di questo insuccesso la

¹²⁰ Per un'analisi di tale articolo si v. C. MORGENSTERN, «*Diversión*» e sanzioni non detentive nell'ordinamento penale tedesco, cit., p. 100 ss.

¹²¹ Cfr. E. M. MANCUSO, *La giustizia riparativa in Austria e in Germania*, cit., p. 1972 ss.

¹²² Cfr. G. FORNASARI, *Profili di giustizia conciliativa nell'esperienza di diritto comparato*, cit., p. 73 ss.

¹²³ Per un quadro completo circa gli ultimi tre interventi legislativi richiamati si v. E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 223 ss.

dottrina ha individuato diversi problemi che riguardano, ad esempio, la mancanza di una specifica formazione e la richiesta di un maggior sforzo lavorativo non compensato da una maggior remunerazione tra gli operatori del diritto¹²⁴.

4.3 *La giustizia riparativa in Belgio: il sistema del “doppio binario” e la detenzione riparativa*

Nel sistema belga risulta di particolare interesse il c.d. sistema del doppio binario, che vede, da un lato, la *médiation pénale* come istituto collocato all'interno del procedimento penale con finalità di *diversion* e, dall'altro, la *médiation restaurative*, concepita come strumento parallelo alla giustizia penale caratterizzata da scopi più riparativi.

Dopo un breve periodo di sperimentazione, la mediazione penale viene riconosciuta formalmente grazie ad una legge risalente al 1994, la quale introduce l'art. 216 *ter* c.p.p. al fine di sviluppare una risposta più efficiente per la repressione della microcriminalità e diminuire il senso di insicurezza che intercorreva tra i cittadini di fronte a tali reati.

Per quanto riguarda il suo campo di applicazione, essa è rivolta per i soli fatti di reato punibili con una pena detentiva inferiore o pari a due anni. Qualora si rientri in tali casi, da un punto di vista soggettivo, viene richiesta altresì un'ammissione di colpevolezza da parte dell'autore dell'illecito e il consenso di quest'ultimo e quello della vittima del reato necessario per procedere. Come anticipato, il procedimento è strutturato come *diversion* al termine delle indagini, vale a dire che, qualora si sia raggiunto un accordo mediativo tra le parti del conflitto con conseguente adempimento da parte dell'accusato degli obblighi assunti, si potrà procedere all'archiviazione. In caso contrario, se l'accordo non è stato raggiunto o l'autore non abbia rispettato gli impegni presi, il procuratore ha la facoltà di esercitare l'azione penale¹²⁵.

Nonostante tale inquadramento legislativo, bisogna sottolineare come la dottrina abbia ravvisato degli elementi di criticità nell'applicazione della procedura. In primo luogo, si evidenzia la presenza di una finalità prettamente risarcitoria dell'istituto con conseguente partecipazione solo eventuale della vittima, la quale potrà farsi rappresentare da un

¹²⁴ In tal senso, si v. C. MORGENSTERN, «*Diversion*» e sanzioni non detentive nell'ordinamento penale tedesco, cit., p. 102 ss.

¹²⁵ Per una rappresentazione completa del panorama riparativo belga e più precisamente dell'istituto in esame si v. I. AERTSEN, *The intermediate position of restorative justice: the case of Belgium*, in *Institutionalizing Restorative Justice*, a cura di I. AERTSEN – T. DAEMS – L. ROBERT, New York, 2006, p. 68 ss.

difensore. In aggiunta, la figura del mediatore chiamato a condurre l'incontro tra le parti è concepita come un ausiliario del procuratore così che tale mediazione possa essere una forma di deflazione sotto il controllo delle procure stesse¹²⁶.

In aggiunta, attraverso la legge del 22 giugno 2005, il legislatore belga ha introdotto e riconosciuto un'ulteriore forma di mediazione, ovvero la mediazione riparativa con lo scopo di estenderne l'applicabilità a tutte le fattispecie previste dal codice penale, indipendentemente dalla loro gravità.

Per contro, rispetto alla prima forma analizzata, tale mediazione viene concepita come un procedimento indipendente ed autonomo rispetto al processo penale ed attivabile in ogni stato e grado dello stesso¹²⁷. Più precisamente, la legge si basa su una chiara filosofia riparativa, concependo la mediazione come un'offerta di servizio alle vittime e agli autori del reato e non come una misura giudiziaria. A conferma dell'attenzione rispetto a tale paradigma, si riconoscono e garantiscono i principi di riservatezza e volontarietà. Per tale motivo, solo con il consenso esplicito delle parti coinvolte, è possibile comunicare al pubblico ministero o al giudice informazioni sul processo di mediazione esperito e sui suoi risultati. In quest'ultimo caso, il giudice sarà tenuto a farne menzione nella sentenza e potrà tenerne conto, eventualmente, ai fini della commisurazione della pena¹²⁸.

Per concludere l'analisi risulta opportuno concentrarsi su un aspetto del tutto peculiare presente all'interno dell'ordinamento belga.

Più precisamente, l'istituto oggetto della nostra analisi trae origine da un progetto avviato tra il 1998 e il 2000 all'interno di sei carceri belghe su iniziativa del Ministro della Giustizia in carica, il quale ha sottolineato, per la prima volta, l'importanza di introdurre la vittima nella fase di detenzione. Con tale progetto si è cercato di esaminare le diverse possibilità ed eventuali rischi per l'attuazione di un sistema di detenzione orientato alla giustizia riparativa attraverso la sperimentazione di diverse attività e programmi¹²⁹. La ricerca si è conclusa con esito positivo e ciò ha portato alla nomina di consulenti di giustizia riparativa all'interno di ogni carcere attraverso decreto del Ministro della Giustizia.

¹²⁶ Cfr. I. GASPRARINI, *La giustizia riparativa in Francia e in Belgio*, cit., p. 1995 ss.

¹²⁷ In merito alla mediazione riparativa si v. M. BOUCHARD, *Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa*, cit., p. 70 ss.

¹²⁸ Cfr. I. AERTSEN, *The intermediate position of restorative justice*, cit., p. 72 ss.

¹²⁹ Sull'introduzione di questa terza forma di mediazione e i suoi sviluppi si v. K. MARIEN, *Restorative justice in Belgian prisons*, in *European Best Practices of Restorative Justice in Criminal Procedure* reperibile al sito https://www.eucpn.org/download/?file=RJ_ENG.pdf&type=8.

In dettaglio, la missione di questi professionisti era quella di attuare diverse iniziative al fine di stabilire una cultura più rispettosa delle vittime e degli autori di reato e l'interrelazione tra di essi. L'obiettivo principale era quello di realizzare una cultura professionale diversa e per tale motivo la loro attività era indirizzata anche verso il personale carcerario e verso i servizi sociali esterni al carcere. Inoltre, i consulenti fornivano informazioni ai detenuti sulla possibilità di partecipare alla mediazione riparativa¹³⁰.

Come si è cercato di introdurre, gli interventi posti in atto da tali consulenti hanno assunto la forma di diverse attività molto eterogenee tra di loro. Ad esempio, pare interessante sottolineare la presenza di programmi di formazione allo scopo di sensibilizzare i detenuti sulle conseguenze dei loro atti criminali e creare per loro uno spazio in cui poter lavorare su sé stessi¹³¹. Gli elementi che accomunano le diverse iniziative svolte è il tentativo di creare uno spazio più umano a discapito del modello carcerario classico, il quale favorisce separazione ed isolamento¹³². Inoltre, l'insieme di queste pratiche si basano su un concetto di «detenzione riparativa»¹³³ dove si cerca di diffondere ed attuare i principi della giustizia riparativa. Nonostante il loro potenziale apporto e le conseguenze positive che si potevano trarre da un sistema così delineato, la figura dei consulenti di giustizia riparativa nel corso del 2008, per motivi poco chiari, è stata soppressa. Ad oggi, essi fanno parte del personale direttivo e hanno altri compiti, oltre a quelli legati alla giustizia riparativa in senso stretto, tra cui la gestione del personale¹³⁴.

Per concludere tale analisi, pare opportuno riportare alcuni dati relativi all'attuazione della mediazione riparativa nel corso dell'anno 2021. In primo luogo, si rileva come la maggior parte delle richieste iniziali è stata presentata su iniziativa degli autori del reato considerato

¹³⁰ Sulla figura dei consulenti di giustizia riparativa e i rispettivi compiti si v. S. SNACKEN, *Penal policy and practice in Belgium* in *Crime and Justice*, 2007, p. 196 ss.

¹³¹ Cfr. C. DUBOIS–D. VRANCKEN, *Restorative detention of 'work on self'?: Two Accounts of a Belgian Prison Policy*, in *Ethnography*, 2015, p. 191 ss. Più precisamente, gli autori riportano la metodologia adottata per uno di questi programmi nel carcere di Moha, il quale si è sviluppato attraverso cinque incontri con i detenuti tenuti da due formatori. Il primo incontro è servito per conoscersi e stabilire un clima di fiducia nel gruppo. Con il secondo incontro si è chiesto ai detenuti di esprimere le proprie emozioni. Nella terza sessione di formazione i formatori proiettano diversi video che testimoniano i racconti delle vittime così che i detenuti possano identificarsi con le stesse. Gli ultimi due incontri sono risultati quelli più significativi dato che è stato chiesto ai detenuti di raccontare i loro comportamenti criminosi. Infine, gli viene chiesto di disegnare astrattamente le loro vittime e provare a scrivere ciò che esse potevano pensare durante l'azione. Per concludere tale percorso con un'azione positiva e concreta, infine, viene data la possibilità di scrivere una lettera alla vittima che però non verrà spedita a causa della mancanza di un quadro che consenta una verifica con i destinatari.

¹³² Cfr. C. DUBOIS – D. VRANCKEN, *Restorative detention*, cit., p. 203 ss.

¹³³ Tale espressione è stata presa da I. GASPRARINI, *La giustizia riparativa in Francia e in Belgio*, cit., p. 1998 ss.

¹³⁴ Sul punto si v. M. BOUCHARD, *Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa*, cit., p. 70 ss.

che, nella prassi, tali soggetti nella fase successiva al processo sono in contatto con servizi che gli illustrano tale possibilità. Analizzando, invece, i dati quantitativi nel corso di tale anno sono state chiusi 1.019 tentativi di mediazione, di cui 495 efficaci e 524 non efficaci. Tra i motivi che hanno portato ad una chiusura negativa del processo mediativo rientrano, ad esempio, una mancata risposta della controparte oppure il mancato raggiungimento di accordo finale. Inoltre, risulta importante sottolineare come, nell'ambito di tali procedimenti, sono stati coinvolti anche altre persone interessate ai fatti, come la famiglia delle parti, per un totale di 108 altre persone coinvolte nel corso del 2021 all'interno di mediazioni concluse con esito positivo. Infine, si rileva come l'espletamento della mediazione abbia riguardato soggetti accusati di reati tentati, tra cui: rapina, frode, furto¹³⁵.

5. Esperienze concrete di giustizia riparativa

A conferma della varietà che può caratterizzare il paradigma della giustizia riparativa, ora, si riporteranno due esperienze concrete molto significative e che hanno assunto aspetti del tutto peculiari.

5.1 L'esperienza in Sudafrica: La Commissione per la verità e la Riconciliazione

La prima concreta esperienza di giustizia riparativa su cui si vuole porre l'attenzione è quella in cui un organismo specifico, ossia la Commissione per la verità, ha assunto un ruolo predominante. Generalmente, tali commissioni vengono istituite con l'esplicito scopo di condurre un'indagine sulle gravi violazioni dei diritti umani che si sono verificate in un preciso contesto storico. Il loro lavoro finale si concretizza nella pubblicazione e diffusione di un rapporto che fornisce una dettagliata ricostruzione dei crimini e del contesto politico in cui sono stati perpetrati. Inoltre, nella maggior parte dei casi, viene loro affidato l'ulteriore compito di formulare raccomandazioni indirizzate alle nuove istituzioni democratiche contenenti indicazioni e suggerimenti di natura politica finalizzati al completamento del processo di transizione politica.

¹³⁵ Tali dati sono stati presi dall'ultimo Rapporto di attività riferito all'anno 2021 redatto Centro per la giustizia riparativa con sede a Namur, reperibile al sito <https://www.mediante.be/mediante.php?PHPSESSID=f92a5e91e39ee90518ac50a667633a16>.

Più precisamente, in questa sede, la nostra analisi avrà per oggetto l'operato della Commissione sudafricana per la Verità e Riconciliazione. Essa ha obiettivi più ampi rispetto alle ulteriori commissioni dato che essa è divenuta uno strumento fondamentale per la realizzazione del processo di costituzionalizzazione che ha interessato il paese¹³⁶.

In dettaglio, tale Commissione è stata istituita nel 1995 a seguito della caduta del regime segregazionista e ha aperto il lungo processo costituente il *post-apartheid*. Il suo obiettivo principale era quello di indagare sulle gravi violazioni avvenute tra il 1960 e la fine del 1993 al fine di ricostruire «una nuova unità sociale costruita sull'accettazione di una “verità” condivisa del passato e sulla condivisione di nuovi valori democratici»¹³⁷.

Per conseguire questo complesso risultato, essa è stata composta da tre sottocommissioni con competenze differenti.

In primo luogo, va menzionato il *Committee on Human Rights Violation*, il quale era competente a ricevere i documenti compilati da coloro che dichiaravano di essere state vittime dei crimini avvenuti durante l'*apartheid*, insieme alle loro generalità. Ciascuna veniva attentamente esaminata dal personale designato, e tutte le informazioni pertinenti venivano inserite in un data base informatico appositamente programmato (*National Data Base*), allo scopo di garantire una migliore gestione delle informazioni e condurre una prima valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dalle vittime, confrontandole con ulteriori dati raccolti in tutto il paese sudafricano¹³⁸.

Successivamente, nei casi di maggiore gravità, le vittime venivano invitate a rendere deposizioni o a partecipare a udienze pubbliche al fine di stabilire la loro identità e permettergli di raccontare la loro storia. È fondamentale evidenziare che la Commissione ha costantemente cercato di distanziarsi dalla natura legale e giuridica di tali attività, dal momento che i testimoni non erano soggetti a controinterrogatori, se non in presenza di

¹³⁶ Per uno sguardo completo sulle differenze tra le Commissioni per la verità e la specifica esperienza sudafricana si v. A. M. GENTILI – A. LOLLINI, *L'esperienza delle commissioni per la verità e la riconciliazione: il caso sudafricano in una prospettiva giuridico-politica*, in *Crimini internazionali tra diritto e giustizia. Dai tribunali internazionali alle Commissioni verità e riconciliazione*, a cura di G. ILUMINATI – L. STORTONI – M. VIRGILIO, Torino, 2000, p. 178 ss.

¹³⁷ Tale citazione è stata presa da A. LOLLINI, *Analisi degli attributi linguistico-simbolici del testis contra se davanti alla commissione sudafricana verità e riconciliazione: una nuova ipotesi di giustizia riparativa in Mediazione e diritto penale. Dalla punizione del reo alla composizione con la vittima*, a cura di G. MANNOZZI, Milano, 2004, p. 190 ss.

¹³⁸ Per un'analisi completa della composizione della Commissione si v. A. LOLLINI, *L'amnesty Committee della Commissione sudafricana verità e riconciliazione e le modalità d'esercizio dell'azione penale per i crimini dell'era segregazionista* in *Punire, Mediare, Riconciliare*, a cura di G. FIANDACA – C. VISCONTI, Torino, 2009, p. 49 ss.

elementi manifestamente incoerenti o falsi. Di norma, le deposizioni venivano accettate con l'obiettivo di concentrarsi sulla dimensione riparativa e terapeutica del suo mandato¹³⁹.

In altre parole, per la prima volta, le vittime dell'*apartheid* hanno avuto la possibilità di essere ascoltate in pubblico, il che ha consentito di riconoscere l'identità di cittadini a cui prima era stata negata e di contribuire alla ricostruzione del passato attraverso le rivelazioni sulle pratiche criminali commesse¹⁴⁰.

La seconda sottocommissione è la *Amnesty Committee*, la quale era competente a concedere l'amnistia a chi avesse confessato la commissione di crimini durante il regime segregazionista. Nello specifico, gli individui che optavano per il singolare procedimento della Commissione erano tenuti a presentare una richiesta scritta alla stessa entro un termine perentorio stabilito, includendo la descrizione dei fatti oggetto della violazione e la domanda di amnistia. Successivamente, si tenevano udienze pubbliche in cui il richiedente doveva pronunciare una *full disclosure of all relevant facts*. In altre parole, doveva condividere in modo esaustivo tutti i particolari dei crimini allo scopo di delineare con precisione il loro contesto globale, storico e sociale, oltre a determinare la propria responsabilità penale personale. Infine, se i crimini oggetto della *disclosure* fossero rientrati nella competenza generale della Commissione¹⁴¹, si sarebbe proceduto alla concessione dell'amnistia. Tuttavia, è opportuno sottolineare che per coloro che non hanno partecipato a questo specifico procedimento o i cui reati non rientravano nell'ambito di competenza della Commissione, vi era la possibilità di essere sottoposti a processi penali ordinari¹⁴².

Dopo tale ricostruzione, bisogna concentrarsi su una lettura più profonda di tale procedimento. In primo luogo, l'impegno di pratiche di autoaccusa pubblica mira a ripristinare l'unità di una data comunità di riferimento. In tale contesto, il reo, tramite il riconoscimento pubblico della sua responsabilità, con il quale riconosce altresì l'importanza delle regole violate, chiede formalmente di essere reintegrato nella comunità. Con questo

¹³⁹ Sul punto si v. M. FLORES, *Verità senza vendetta*, Roma, 1999, p. 93 ss.

¹⁴⁰ Cfr. A. LOLLINI, *L'amnesty Committee della Commissione sudafricana*, cit., p. 52 ss.

¹⁴¹ Come si è già detto in precedenza, la Commissione aveva il compito di indagare sulle gravi violazioni dei diritti umani avvenute in un determinato periodo storico determinato tra il 1960 e il 1993. Per quanto riguarda la sua competenza materiale, essa si doveva concentrare solo su reati limitati, tra cui: «l'uccisione, il rapimento, la tortura o le gravi percosse, l'attentato, la cospirazione, l'incitamento, l'istigazione, l'ordine di compiere o l'assistenza nel compimento». Inoltre, le fattispecie amnestiabili erano soltanto quelle commesse con finalità politiche, ovvero commesse nel quadro della lotta tra Stato segregazionista e i movimenti di liberazione nazionale. Per una ricostruzione dei limiti operativi della Commissione si v. M. FLORES, *Verità senza vendetta*, cit., p. 83 ss.

¹⁴² Per una ricostruzione più dettagliata della seconda sottocommissione si v. A. LOLLINI, *L'amnesty Committee della Commissione sudafricana*, cit., p. 165 ss.

gesto, si passa «da una società basata sulla segregazione, la differenziazione [...] ad una nuova comunità fondata sull'unità e sui meccanismi di integrazione degli avversari»¹⁴³.

In aggiunta, si deve sottolineare come i richiedenti dell'amnistia hanno confessato di aver reso dichiarazioni mendaci in occasione dei procedimenti penali, mentre hanno affermato di aver deposto in maniera veritiera davanti alla Commissione. Questo sottolinea la differente atmosfera che caratterizza i due contesti e mette in luce come l'assenza di una sanzione induca i protagonisti a narrare in modo più veritiero le azioni da loro compiute¹⁴⁴.

La struttura della Commissione per la Verità e la Riconciliazione è infine completata da una terza sottocommissione, chiamata *Reparation and Rehabilitation Committee*.

Quest'ultima ha il compito fondamentale di determinare l'ammontare, la forma e il tipo di riparazione e di indennizzo spettanti alle vittime dei crimini rientranti nella giurisdizione della Commissione, in modo da controbilanciare la concessione dell'amnistia. In particolare, il Comitato delle Riparazione era tenuto a stilare un elenco chiuso di individui considerati vittime, ai quali spettava il diritto alla riparazione, al fine di promuovere una partecipazione attiva di tutte le parti coinvolte. Il suo compito è stato ritenuto di fondamentale importanza per la credibilità dell'intero processo; tuttavia, si è riscontrata una particolare lentezza nell'allocatione dei fondi necessari per soddisfare tali vittime. La principale ragione di questo "insuccesso" va attribuita alla mancanza di competenza diretta da parte della stessa sottocommissione nella gestione dei fondi di riparazione poiché la gestione finanziaria spettava allo Stato¹⁴⁵.

Per concludere la ricostruzione e le peculiarità di tale esperienza, si deve porre l'attenzione sui suoi elementi ispirati al modello di giustizia riparativa. In primo luogo, come si è cercato di evidenziare, è importante sottolineare che l'iniziativa di entrare nello spazio costruito dalla Commissione spetta alla sola libertà dell'individuo e ciò evidenzia la volontà di abbandonare il rapporto passivo che caratterizza il processo penale.

Inoltre, questa esperienza si è basata su un meccanismo di giustizia non retributivo in base all'assenza:

- della formulazione di un'accusa;
- della decisione di un giudice in merito all'accusa formulata;

¹⁴³ Per la citazione e i rapporti tra pubblica accusa e comunità si v. A. LOLLINI, *Costituzionalismo e giustizia di transizione. Il ruolo costituente della Commissione sudafricana verità e riconciliazione*, Bologna, 2005, p. 263 ss.

¹⁴⁴ Cfr. A. LOLLINI, *L'amnesty Committee della Commissione sudafricana*, cit., p. 171 ss.

¹⁴⁵ Cfr. A. LOLLINI, *L'amnesty Committee della Commissione sudafricana*, cit., p. 192 ss.

- del dibattito tra le parti attraverso tesi a carico o a discarico;
- di un potere sanzionatorio diretto¹⁴⁶.

5.2 *L'esperienza dell'incontro tra vittime e responsabili della lotta armata*

Un'ulteriore esperienza concreta di giustizia riparativa importante ed avvenuta nel nostro Paese è quella che ha permesso l'incontro tra le vittime e i responsabili della lotta armata avvenuta degli anni Settanta. In particolare, questa esperienza è raccontata dal 'Libro dell'Incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto'¹⁴⁷, il quale costituisce il compimento di questo percorso e permette la sua condivisione in larga scala.

Prima di iniziare la trattazione, appare necessario sottolineare come il testo in questione è stato oggetto di lettura e analisi; pertanto, le informazioni che costituiranno il contenuto di questo paragrafo di riferimento sono derivate dalla medesima fonte.

In primo luogo, la realizzazione di questa esperienza è stata resa possibile grazie all'operato di tre mediatori¹⁴⁸ che, operando al di fuori di qualsiasi mandato istituzionale e senza alcun supporto finanziario, hanno pianificato e coordinato le diverse fasi e tappe che hanno caratterizzato questa lunga iniziativa durata oltre sette anni. Più precisamente, alla fine degli anni Novanta, i mediatori, grazie alle loro attività culturali e scientifiche nell'ambito della giustizia riparativa, incontrano persone che hanno fatto parte di bande armate e persone che hanno subito aggressioni direttamente ed indirettamente. Dopo i primi contatti, nasce la volontà di promuovere un dialogo profondo ed autentico tra i familiari delle vittime e coloro che hanno agito negli anni della lotta armata su iniziativa degli stessi. Questo desiderio è motivato da diverse considerazioni ritenute rilevanti, tra cui la constatazione dell'assenza in Italia di una rilettura critica dei c.d. anni di piombo tramite un dibattito costruttivo tra le parti, e come ciò possa contribuire a promuovere una nuova consapevolezza basata sulla responsabilizzazione¹⁴⁹.

¹⁴⁶ Sugli elementi che accomunano tale esperienza e il modello di giustizia riparativa e le sue differenze con il paradigma retributivo si v. A. LOLLINI, *L'amnesty Committee della Commissione sudafricana*, cit., p. 175 ss.

¹⁴⁷ Si fa riferimento all'opera di G. BRETAGNA - A. CERETTI - C. MAZZUCATO, *Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, Milano, 2015.

¹⁴⁸ Più precisamente, i mediatori sono stati gli stessi autori del libro che testimonia il percorso da loro guidato.

¹⁴⁹ In merito ai vari motivi presi in considerazione per avviare tale esperienza si v. G. BRETAGNA - A. CERETTI - C. MAZZUCATO, *Il libro dell'incontro*, cit., p. 33 ss.

In seguito, nel corso del 2007, è stato avviato questo percorso singolare e altamente significativo. In particolare, per la sua concretizzazione, ci si è ispirati al modello dell'esperienza africana precedentemente menzionata e sono stati usati anche riferimenti tratti dalla Bibbia, dalla letteratura e dal cinema per guidare gli incontri. Naturalmente, in aggiunta, si sono rispettate le regole operative tipiche della giustizia riparativa, quali la partecipazione volontaria, la riservatezza e la confidenzialità. Un tratto distintivo fondamentale che contraddistingue questa esperienza da altre consiste nella sua attuazione, la quale si realizza sia attraverso separati incontri di mediazione tra i diretti protagonisti sia tramite *community circle* in cui hanno preso parte diversi soggetti. Questa seconda modalità ha dato vita ad un vero e proprio gruppo composto da quattro sottogruppi che vengono chiamati rispettivamente:

- «Testimoni»: si tratta delle vittime e gli ex appartenenti ad organizzazioni armate accumulati dal fatto di aver avuto esperienza diretta dei fatti narrati.
- «Primi terzi»: composti da giovani studenti universitari tra i vent'anni e trent'anni.
- «Terzi»: si sono uniti successivamente al gruppo e rappresentano la comunità allargata di varia provenienza culturale e professionale.
- «Garanti»: si tratta di soggetti provenienti dalle istituzioni, dal mondo della cultura, dallo spettacolo e dal giornalismo con il compito di garantire la giusta informazione e serietà del lavoro svolto verso il mondo esterno¹⁵⁰.

In particolare, nel corso delle attività condotte, è stato effettuato un lavoro focalizzato su due gruppi distinti così suddivisi presenti rispettivamente a Milano e a Roma per un totale di oltre un centinaio di colloqui, mediazioni e *circles*. Oltre all'impiego dei tradizionali mezzi di giustizia riparativa, la peculiarità di tale percorso è stata la realizzazione di ulteriori momenti di vita condivisa. Più precisamente, sono stati organizzati fine settimana residenziali di due o tre giorni, nonché diversi ritiri della durata di una settimana durante il periodo estivo, al fine di sperimentare una convivenza in autogestione tra i diversi protagonisti ed approfondire anche ulteriori temi per stimolare le attività future. Inoltre, è stato di cruciale importanza l'apertura del gruppo verso l'esterno attraverso incontri che hanno coinvolto personalità di rilievo, tra cui il cardinale Carlo Maria Martini, con il quale sono stati svolti diversi pomeriggi di conversazioni e Mark S. Umbreit, direttore del *Centre for Restorative Justice and Peacemaking* dell'Università del Minnesota, che è stato il primo

¹⁵⁰ Per un'analisi più approfondita circa la composizione del gruppo si v. G. BRETAGNA - A. CERETTI - C. MAZZUCATO, *Il libro dell'incontro*, cit., p. 20 ss.

di una serie di diversi scambi con realtà internazionali¹⁵¹. Il desiderio di condividere questa esperienza ha portato altresì a due incontri con alcuni studenti di un collegio universitario a Piacenza: il primo ha introdotto il paradigma della giustizia riparativa, mentre il secondo è stato un'occasione di ascolto e discussione con due testimoni al fine di verificare la comunicabilità dell'esperienza stessa¹⁵². Per concludere tale analisi, appare opportuno sottolineare la presenza all'interno del libro di un toccante capitolo in cui sono racchiuse in maniera fedele le riflessioni dei Garanti, le varie lettere che i componenti del gruppo si sono scambiati e le voci dei testimoni. Ciò permette di comprendere in prima persona le storie e le parole che hanno caratterizzato questa particolare esperienza di giustizia riparativa realizzata al fine di far riscoprire il proprio io, «mettendosi anzitutto in ascolto della storia dell'altro e raccontando la propria alla sua presenza»¹⁵³.

¹⁵¹ In particolare, alcuni testimoni sono stati coinvolti in un progetto di giustizia riparativa avvenuto a El Salvador e altri ancora si sono recati ad At-Tuwani per incontrare un piccolo villaggio che ha scelto di rispondere in modo nonviolento alle tensioni del conflitto israelo-palestinese.

¹⁵² Le varie tappe del percorso sono riportate in un piccolo diario di bordo, si v. G. BRETAGNA - A. CERETTI - C. MAZZUCATO, *Il libro dell'incontro*, cit., p. 31 ss.

¹⁵³ Tale citazione è stata presa da G. BRETAGNA - A. CERETTI - C. MAZZUCATO, *Il libro dell'incontro*, cit., p. 27.

Capitolo II

Le esperienze di giustizia riparativa nell'ordinamento italiano

SOMMARIO: 1. Il processo minorile come terreno fecondo per lo sviluppo della giustizia riparativa – 2. (Segue) Spazi per l'innesto di percorsi di giustizia riparativa nel procedimento minorile – 3. (Segue) La riparazione durante il processo: la messa alla prova dell'imputato minorenni – 4. La giustizia riparativa nel procedimento davanti al giudice di pace: D.lgs. 274/2000 – 5. (Segue) Le definizioni alternative del procedimento davanti al giudice di pace e l'apporto della mediazione – 6. Le scorciatoie riparatorie nella fase esecutiva della pena – 7. (Segue) Ulteriori spazi di operatività della giustizia riparativa nella fase esecutiva e cenni sulle relative potenzialità e problematiche della stessa - 8. Il tentativo d'introduzione della giustizia riparativa attraverso la Riforma Orlando – 9. (Segue) La complicata attuazione della legge-delega e gli spazi limitati della giustizia riparativa.

1. Il processo minorile come terreno fecondo per lo sviluppo della giustizia riparativa

Prima di dedicarsi all'esame e all'attuazione dei percorsi di giustizia riparativa in Italia, è imperativo sottolineare che la sperimentazione di tale modalità e le conseguenti riflessioni in merito al paradigma conciliativo sono state avviate in tempi relativamente recenti, con notevole ritardo rispetto ad altri contesti europei¹. Nonostante le già citate indicazioni a livello internazionale, nel nostro ordinamento, le principali resistenze sullo sviluppo di una «cultura della mediazione» hanno origine nel principio costituzionale della obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost. Questo principio costituisce il principale ostacolo oggettivo nell'attribuire credibilità a procedure alternative di risoluzione delle controversie². Nell'ambito di tale situazione, però, la giustizia minorile ha permesso un primo sviluppo delle tecniche di mediazione anche in Italia.

Con riferimento alla materia, il processo a carico di imputati minorenni è disciplinato dal d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, il quale ha determinato un significativo cambio di prospettiva circa il trattamento del minore-imputato. Più precisamente, esso sostituisce il precedente r.d. 20 luglio 1934, n. 1404, istitutivo del tribunale per i minorenni, il quale considerava il minore più come soggetto bisognoso di tutela e protezione che come soggetto titolare di diritti. Per contro, la riforma attuata nel 1988 riconosce determinati principi

¹ Si veda in proposito P. MARTUCCI, *Gli spazi della mediazione nel processo minorile: riflessioni su dieci anni di "sperimentazioni"*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 1414 ss.

² Cfr. V. PATANÈ, *Ambiti di attuazione di una giustizia conciliativa alternativa a quella penale: la mediazione, in Mediazione penale: chi, dove, come e quando*, a cura di A. MESTITZ, Roma, 2004, p. 19 ss.

caratterizzanti il processo penale minorile, tra cui il principio di minima offensività del processo e il principio di adeguatezza applicativa.

Il primo tende a limitare, e in alcuni casi escludere, l'ingresso del minore nel circuito penale attraverso determinati istituti processuali così da ridurre al minimo le ripercussioni negative che si avrebbero sul suo percorso di crescita. Con il secondo, invece, si vuole orientare l'applicazione delle regole processuali nel rispetto della personalità e delle esigenze educative del minore³. In sintesi, l'obiettivo che si mira a raggiungere all'interno del procedimento minorile, oltre a quello di imporre una sanzione proporzionata per un comportamento illecito, consiste nell'indirizzare il positivo sviluppo della personalità del minore coinvolto⁴. A conferma di ciò, si è espressa anche la Consulta sottolineando che, nel rito minorile, la finalità principale è il recupero del minore deviante a discapito di quelle perseguite dal sistema penale ordinario come l'accertamento della verità e la realizzazione della pretesa punitiva dello Stato⁵.

In aggiunta, la nuova disciplina sul processo penale minorile è stata ispirata dalle varie sollecitazioni provenienti dalle organizzazioni internazionali attraverso le loro varie fonti.

Ad esempio, in questa prospettiva, le Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile adottate dalle Nazioni Unite il 29 novembre 1985 (le c.d. Regole di Pechino) hanno affermato che «dovrebbe essere considerata l'opportunità, se possibile, di trattare i casi di giovani delinquenti senza ricorrere al processo formale davanti le autorità competenti».

Di più recente emanazione troviamo la Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. (2003) 20 sulle nuove modalità di trattamento della delinquenza minorile e sul ruolo della giustizia minorile e la già citata Direttiva 2012/29/UE. Questi documenti promuovono l'adozione da parte degli Stati membri di misure di risocializzazione e supporto esterne al processo, con

³ Più precisamente, tali principi sono riconosciuti dall'art. 1 del d.P.R., il quale dispone testualmente che «nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicabili in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minore».

⁴ In merito alla disciplina del procedimento minorile e i suoi obiettivi si v. L. CARACENI, voce *Processo penale minorile*, in *Enc. dir.*, Milano, 2000, p. 1015 ss.

⁵ Corte cost. 30 aprile 1973, n. 49, in *Giur. cost.*, 1973, p. 425 ove si afferma che «il pubblico ministero assume, nel processo minorile, un ruolo e una fisionomia del tutto singolare [...]. Esso non è soltanto l'organo titolare dell'esercizio dell'azione penale in funzione della eventuale realizzazione della pretesa punitiva da parte dello Stato, ma anche, ed è questo un aspetto rilevante, l'organo che presiede e coopera al conseguimento del peculiare interesse – dovere dello Stato al recupero del minore: a questo interesse è addirittura subordinata la realizzazione o meno della pretesa punitiva».

l'obiettivo di assistere il minore nell'assunzione di percorsi di superamento della condotta criminosa e reinserimento all'interno della comunità⁶.

Alla luce del contesto delineato e delle peculiarità intrinseche che sono state attribuite al sistema giuridico minorile, si comprende come all'interno dello stesso vi sono state adeguate opportunità per avviare le prime sperimentazioni relative alle pratiche di mediazione. In particolare, si deve sottolineare come lo sviluppo della mediazione nell'ambito giudiziario minorile «significa superare la visione del reato quale atto isolato ed astratto commesso da un soggetto difficile ed iniziare a leggerlo come un segmento di complesse vicende relazionali»⁷.

Più precisamente, nei primi anni Novanta del secolo scorso, il solo gruppo che avviò attività di mediazione in Italia era costituito da assistenti sociali, tuttavia, essi non possedevano una specifica competenza e formazione adeguata ad assicurare la neutralità richiesta al mediatore. Successivamente, sono stati istituiti diversi uffici, centri o servizi per la mediazione presso varie giurisdizioni minorili, tra cui il primo centro è stato inaugurato a Torino nel 1995. A livello operativo, sono stati conclusi dei protocolli d'intesa tra i tribunali per i minorenni, le relative procure e i servizi sociali minorili e, in alcuni casi, anche con le amministrazioni locali al fine di garantire le risorse umane e finanziarie necessarie per il funzionamento degli stessi uffici di mediazione⁸.

2. (Segue) Spazi per l'innesto di percorsi di giustizia riparativa nel procedimento minorile

Nonostante l'assenza di un riferimento normativo esplicito, nella prassi, la mediazione penale si pratica principalmente in due momenti differenti del procedimento penale minorile. In primo luogo, la mediazione può essere attivata nella fase delle indagini preliminari. Più precisamente, viene richiamato l'art. 9 comma 2 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 488 come canale di accesso del percorso mediativo in fase c.d. pre-processuale, ovvero precedente all'esercizio dell'azione penale. Nel complesso, la norma citata disciplina gli accertamenti sulla personalità del minorenne e stabilisce che «il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali

⁶ Sull'inquadramento delle fonti internazionali in merito alla giustizia minorile, si v. G. DI PAOLO, *La giustizia riparativa nel procedimento penale minorile*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*, 2017, p. 2 ss.

⁷ Tale citazione è stata presa da D. CERTOSINO, *Mediazione e giustizia penale*, cit., p. 110 ss.

⁸ Per uno sguardo completo dello sviluppo dell'attività di mediazione nel nostro paese si v. A. MESTITZ, *Messa alla prova e mediazione penale*, in *Min. giust.*, 2005, p. 47 ss.

del minore, al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili». Il comma 2, invece, contempla la possibilità per l'organo di accusa e per il giudice di «assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minore e sentire il parere di esperti, senza alcuna formalità».

Muovendo da tale disposizione, la prevalente dottrina concorda sul fatto che sia il pubblico ministero e sia il giudice per le indagini preliminari possono richiedere agli operatori dell'ufficio di mediazione designato di assumere informazioni sul minore per valutare l'opportunità di iniziare una mediazione. Nel caso in cui si proceda, solitamente, il magistrato stabilisce un termine entro cui i mediatori devono concludere il progetto meditativo e comunicare il relativo esito. Nello specifico, tale data è fissata entro il termine massimo di chiusura delle indagini preliminari così che l'organo inquirente abbia il tempo necessario per apprezzarne il risultato e formulare la sua richiesta al g.i.p.⁹.

In aggiunta, si ritiene che lo svolgimento della mediazione durante la fase delle indagini preliminari rappresenti la maniera più consona per intervenire sul minore considerato che attraverso essa «la responsabilità accertata in relazione al fatto commesso perde ogni fissità e diventa 'dinamica' perché proiettata verso la realizzazione di una condotta *post delictum* che può arricchirsi di contenuti [...] riparativi e responsabilizzanti»¹⁰.

All'interno di tale contesto, l'attività di mediazione può generare criticità in relazione al sistema di giustizia formale entro cui si colloca e la normativa processuale applicabile.

Preliminarmente, è necessario svolgere una valutazione prognostica circa la responsabilità del minore risultante dagli atti di indagine o dall'interrogatorio in merito all'episodio delittuoso. Qualora il soggetto indagato non riconosca la commissione dell'atto o non ne comprenda la sua natura illecita, il tentativo di mediazione perde di significato e l'accettazione di un incontro con la parte lesa si ridurrebbe ad una finalità meramente utilitaristica. Per contro, bisogna controbilanciare la presenza di tale pre-requisito con il rispetto del principio costituzionale della presunzione di innocenza sancito dall'art. 27 comma 2 Cost, secondo cui non si può considerare l'indagato come presunto colpevole.

Inoltre, possono emergere ulteriori questioni qualora la mediazione si concluda senza successo e le informazioni raccolte dai mediatori possano essere integrate nel fascicolo del

⁹ In merito all'attivazione della mediazione durante le indagini preliminari si v. G. ALBANESE, *La mediazione del procedimento penale minorile tra normativa e prassi*, in *Cass. pen.*, 2019, p. 375 ss.

¹⁰ L'espressione è presa da G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 256.

pubblico ministero, fornendo elementi probatori per sostenere l'ipotesi di accusa. Al fine di eliminare questa incompatibilità, si sancisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese durante il procedimento di mediazione all'interno della vicenda giudiziaria. Pertanto, l'Ufficio di mediazione competente, una volta esperita la mediazione, deve limitarsi a comunicare all'autorità giudiziaria dell'esito, evitando di esprimere considerazioni nel merito¹¹.

Infine, nell'ipotesi in cui si sia proceduto con esito favorevole alla conciliazione con conseguente conclusione di un eventuale accordo riparativo o risarcitorio, si produce un significativo effetto deflattivo. In particolare, nei reati a querela di parte, è consentito al pubblico ministero di richiedere l'archiviazione qualora la vittima decida di ritirare la propria querela¹².

Diversamente, nei casi di reati procedibili d'ufficio, l'esito positivo del percorso di mediazione potrà essere valutato ai fini dell'emanazione della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto prevista dall'art. 27 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448.

È opportuno evidenziare che anche la disciplina di tale istituto costituisce una delle manifestazioni dei principi ispiratori della riforma del processo minorile richiamata precedentemente. In particolare, ci si trova di fronte ad un intervento di *diversion* che consente una rapida uscita del minore dal sistema giudiziario penale e, allo stesso tempo, assume la caratteristica di strumento deflattivo, riducendo il carico giudiziario da tutti i c.d. reati bagatellari¹³. Nello specifico, in base all'art. 27, il pubblico ministero può chiedere al giudice sentenza di non luogo a procedere qualora, in base agli elementi raccolti durante le indagini preliminari, emerga la tenuità del fatto commesso, l'occasionalità del comportamento e quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudichi le esigenze educative del minorenne¹⁴.

Esaminando l'articolo in questione alla luce del nostro esame, è possibile constatare come il percorso di mediazione e la conseguente riparazione del danno cagionato possano influenzare positivamente la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Nello specifico, tale decisione potrà essere adottata a seguito della

¹¹ In merito alle criticità rispetto alla mediazione attivata in fase pre-processuale e la loro risoluzione si v. G. ALBANESE, *La mediazione del procedimento penale minorile*, cit., p. 3777 ss.

¹² In proposito si v. D. TRIPICCIÓN – C. SORACE – G. L. LEPRI, *Pratiche riparative e processo penale minorile*, in *Min. giust.*, 2016, p. 60.

¹³ Per un'analisi completa dell'istituto si v. M. COLAMUSSI, *La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto: punti controversi della disciplina e prospettive di riforma*, in *Cass. pen.*, 1996, p. 1669 ss.

¹⁴ Cfr. L. LOCCI, *Gli istituti del processo penale minorile a beneficio del minore: l'irrilevanza del fatto e la messa alla prova*, in *Min. giust.*, 2005, p. 88 ss.

valutazione del percorso di crescita intrapreso dal minore all'interno del percorso mediativo. Questo processo si basa sul riconoscimento delle sofferenze subite dalla vittima e sull'assunzione di un impegno di riparazione nei suoi confronti così che il reato possa assumere una connotazione meno grave di quella originaria. Inoltre, l'attività mediativa, tramite il suo processo di autoresponsabilizzazione, è in grado di soddisfare il requisito dell'occasionalità del comportamento, contribuendo così ad un esito favorevole nella decisione giudiziaria¹⁵.

Nonostante gli sforzi compiuti, nella prassi, per stabilire una corrispondenza tra gli esiti della mediazione ed i parametri richiesti dall'art. 27 d.P.R. 488/1988, si registrano comunque delle critiche su tali modalità applicative. In primo luogo, si evidenzia come i presupposti necessari per giungere alla declaratoria di improcedibilità per irrilevanza del fatto differiscano da quelli richiesti per il successo di una procedura di mediazione: la prima richiede una valutazione specifica della fattispecie effettivamente verificatasi, mentre la seconda si fonda sulla percezione del fatto da parte della vittima o della comunità, alla luce del comportamento successivo del reo. A titolo esemplificativo, una mediazione riuscita, ma che abbia per oggetto un reato grave, non potrebbe contribuire all'emissione di una sentenza di non luogo a procedere in quanto non sarebbe soddisfatto il presupposto della tenuità del fatto. Inoltre, non è possibile comunque escludere che un fatto originariamente rilevante possa successivamente acquisire una natura meno grave a seguito di comportamento riparatorio. In tal senso, si auspica l'introduzione di una previsione normativa che risolva i problemi di coordinamento tra questi due istituti¹⁶.

In conclusione, un ulteriore meccanismo volto ad attribuire importanza all'esito positivo della mediazione in fase pre-processuale è costituito dall'istituto del perdono giudiziale, il quale determina l'emissione di una sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 169 c.p.¹⁷. Più precisamente, tra i presupposti per l'applicazione di questo istituto, è richiesta una prognosi sul comportamento del minore, in termini di ragionevole prevedibilità, al fine di valutare se sia intervenuto un suo ravvedimento. In tale senso, la mediazione può fornire un contributo rilevante all'organo giudicante considerato che attraverso essa, il minore assume

¹⁵ In tal senso si v. D. CERTOSINO, *Mediazione e giustizia penale*, cit., p. 132 ss.

¹⁶ Per una ricostruzione critica sulla presenza della mediazione all'interno del sistema penale minorile si v. S. RENZETTI, *La mediazione nel microsistema penale minorile*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, p. 649 ss.

¹⁷ Per uno sguardo completo sull'istituto del perdono giudiziale si v. A. M. CAPITTA - G. FRANCO, *Il perdono giudiziale*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 3125 ss.

maggior consapevolezza circa le conseguenze del fatto commesso e ciò può aiutarlo ad astenersi da futuri atti criminosi¹⁸.

3. (Segue) La riparazione durante il processo: la messa alla prova dell'imputato minorenn

Procedendo all'analisi del secondo momento in cui può essere attivata la mediazione penale all'interno del procedimento penale già avviato, è necessario fare riferimento all'istituto giuridico della sospensione del processo con messa alla prova disciplinato dall'art. 28 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448.

Tale norma contempla un nuovo istituto per l'ordinamento processuale italiano, il quale prevede una risposta alternativa a quella punitiva. Nel complesso, tale istituto rientra nella categoria più ampia delle forme di *probation*, ovvero provvedimenti giudiziari che impongono regole di condotta sempre modificabili e revocabili e la loro inosservanza può dare luogo ad un nuovo giudizio¹⁹. In particolare, con tale meccanismo si evidenzia la volontà «di tener fuori il ragazzo il più possibile dal circuito penale per gli effetti stigmatizzanti che ogni pronuncia negativa contiene» e allo stesso tempo, contribuire ad un corretto sviluppo della personalità del minorenn²⁰.

Nella pratica, il giudice, a seguito di una valutazione discrezionale in merito alla personalità del minorenn, può emettere un provvedimento di sospensione del processo per un periodo determinato, finalizzato all'attuazione di un progetto di prova concordato e predisposto in collaborazione con i servizi sociali minorili. In caso di esito positivo del suddetto progetto, il giudice può pronunciarsi sull'estinzione del reato in base all'art. 29 d.P.R. 488/1988²¹. In altre parole, «la messa alla prova modifica l'ambito di intervento dal versante giudiziario a quello educativo, l'oggetto del giudizio dal fatto alla persona, il tempo del giudizio dal passato remoto al presente e induce modificazioni nello stile di vita del minore, nel suo modo di percepirsi e, forse, nel suo modo di essere»²².

In relazione alla nostra analisi, va notato che tale disposizione costituisce l'unico strumento normativo in cui si riconosce l'importanza della mediazione all'interno del procedimento

¹⁸ Per l'apporto che può dare la mediazione relativamente alla concessione dell'istituto si v. E. CARRARO, *Il perdono giudiziale nel nuovo sistema della giustizia penale minorile*, in *Min. giust.*, 2008, p. 70 ss.

¹⁹ Cfr. M. BOUCHARD, voce *Processo penale minorile*, in *Dig. disc. pen.*, 1995, p. 152 ss.

²⁰ Si v. L. CARACENI, voce *Processo penale minorile*, cit., p. 1037 ss.

²¹ Per un'analisi dettagliata in merito all'istituto della sospensione del processo con messa alla prova si v. M. COLAMUSSI – A. MESTITZ, voce *Messa alla prova*, in *Dig. disc. pen.*, 2010, p. 558 ss.

²² Per tale citazione si v. R. POZZAR, *Strategie e opportunità*, in *Min. giust.*, 1994, p. 92.

minorile considerato che il legislatore prevede che le prescrizioni impartite dal giudice, all'interno dell'ordinanza con cui dispone la sospensione del processo e la messa alla prova, possano essere finalizzate a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa del reato. Pertanto, il magistrato può inserire all'interno del progetto una specifica prescrizione avente ad oggetto l'invio del caso in mediazione²³.

In particolare, è importante sottolineare come vengano contemplati i due possibili aspetti della mediazione: da un lato, la riparazione delle conseguenze del reato, dall'altro, la conciliazione del minore con la persona offesa. Con la prima espressione, si prevedono azioni risarcitorie o prestazioni di attività, le quali rivestono una natura del tutto materiale. D'altro canto, si prevede anche la possibilità di intraprendere un percorso mediativo volto a ricucire il legame sociale interrotto fra i soggetti coinvolti nel reato e conseguire alla loro relativa serenità²⁴. In tal senso, la mediazione svolta all'interno del procedimento penale conferisce importanza anche alla vittima²⁵ attraverso la creazione di uno spazio di parola ed ascolto, in cui l'altra parte può riconoscere il proprio dolore e i danni subiti²⁶.

Ritornando alla disposizione normativa di riferimento, emerge la sua formulazione altamente concisa priva di dettagli relativi alle modalità, tempistiche e forme di inserimento delle pratiche di giustizia riparativa all'interno del procedimento minorile. Ciò nonostante, si ritiene che l'unico profilo deducibile dalla disciplina sia la partecipazione volontaria delle parti a tali pratiche, considerando che le prescrizioni del giudice mirano esclusivamente a favorire il percorso e non sono dirette a garantirne la sua conclusione. Inoltre, l'imposizione coattiva da parte dell'autorità verrebbe a compromettere la stessa essenza del percorso

²³ Cfr. G. DI PAOLO, *La giustizia riparativa nel procedimento penale minorile*, cit., p. 5 ss. L'autrice, più precisamente, si riferisce all'art. 28, comma 2, d.P.R. 448 del 1988.

²⁴ In tale senso si v. Cfr. D. CERTOSINO, *Mediazione e giustizia penale*, cit., p. 150 ss. In dettaglio, l'autrice spiega che le modalità attuative che si possono ricondurre all'attività riparative, diverse dalla mediazione in senso stretto, sono essenzialmente tre:

- la previsione del danno, anche parziale, con guadagni provenienti dall'attività lavorativa prevista per il minore all'interno della messa alla prova;
- la prestazione di attività in favore della vittima del reato;
- le presentazioni di scuse formali alla persona offesa.

²⁵ L'esperienza della mediazione all'interno del processo contribuisce a colmare la mancata partecipazione della vittima all'interno dello stesso considerato che è prevista l'impossibilità per la parte offesa di costituirsi parte civile. Ciò nonostante, si prevedono ulteriori forme di partecipazione: ad esempio, è dato avviso alla persona offesa della fissazione dell'udienza preliminare e dell'udienza dibattimentale per l'eventuale presentazione di sue memorie. Sul punto si v. M. BOUCHARD, voce *Processo penale minorile*, cit., p. 158 ss.

²⁶ Cfr. T. CARLONE – S. VEZZADINI, *Le vittime minorenni nella messa alla prova. Quali percorsi riparativi?*, in *Min. giust.*, 2013, p. 165 ss.

riparativo e si porrebbe in contrasto con le indicazioni a livello internazionale, le quali insistono sulla necessità di un consenso libero ed informato di tutte le parti coinvolte²⁷.

Di fronte alla necessità di una partecipazione volontaria, la vittima potrebbe trovarsi in difficoltà nel concedere il proprio consenso dato che il processo generalmente viene celebrato a distanza di tempo rispetto alla commissione del reato. Il suo eventuale rifiuto potrebbe derivare da meccanismi di rimozione psichica dell'evento, e partecipare alla mediazione potrebbe significare una dolorosa riviviscenza dello stesso. In tali circostanze, nella prassi, vengono adottate forme di mediazione indiretta come, per esempio, l'invio di una lettera alla persona offesa da parte dell'imputato. In ogni caso, il mancato esperimento del percorso mediativo per mancato consenso da parte della vittima non deve pregiudicare la valutazione positiva circa lo svolgimento del periodo di prova. A conferma di ciò, si sottolinea l'importanza di condurre un esame complessivo circa il comportamento tenuto dall'imputato durante il periodo di prova, dal quale può emergere una sua maturazione e distacco dal comportamento illecito, tenendo in considerazione la sua sola disponibilità a mettersi in discussione attraverso la mediazione²⁸.

Più in generale, è opportuno evidenziare gli obiettivi che si tendono a realizzare attraverso l'istituto della messa alla prova e dall'altra parte, attraverso la mediazione. La sospensione del processo mira alla realizzazione di un progetto di prova che implichi un'evoluzione della personalità del reo. Per contro, la mediazione si propone di ristabilire il legame sociale interrotto tra le parti a causa del reato. In tale contesto, emerge chiaramente la divergenza dei due istituti nei rispettivi parametri di riferimento. Ad esempio, la conclusione positiva della mediazione potrebbe non comportare automaticamente la dichiarazione di estinzione del reato in luogo della superficialità riscontrata nel minore durante il programma di prova. Al contrario, lo stesso potrebbe essere valutato in maniera positiva nonostante il fallimento del tentativo di conciliazione della vittima in merito al percorso di responsabilizzazione e recupero del minore realizzatosi nel corso degli incontri di mediazione²⁹.

Per rimarcare le differenze tra questi due istituti, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ha evidenziato la presenza di protocolli operativi in alcuni tribunali, in virtù

²⁷ Si consulti, in tal senso, il documento di studio e di proposta elaborato dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza nel 2018, p. 27 consultabile al sito www.giustizia.it.

²⁸ Cfr. D. TRIPICIONE– C. SORACE – G. L. LEPRI, *Pratiche riparative e processo penale minorile*, cit., p. 61 ss.

²⁹ V. A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale*, cit., p. 287 ss.

dei quali si opta per l'esclusione del percorso di giustizia riparativa all'interno del progetto di messa alla prova. Più precisamente, il percorso riparativo non viene inserito all'interno delle prescrizioni che compongono la prova ma esso viene promosso in maniera autonoma ed indipendente. Questa impostazione impedisce che un eventuale insuccesso o interruzione della mediazione possa influire sull'esito della prova. Inoltre, mediante questa esclusione, si facilita la sperimentazione del percorso mediativo anche in un momento successivo rispetto alla conclusione della prova, permettendo così che i tempi della mediazione non coincidano necessariamente con i tempi del processo³⁰.

In conclusione, si auspica l'introduzione di una disciplina legislativa più dettagliata al fine di stabilire regole di coordinamento uniformi su tutto il territorio nazionale ma, allo stesso tempo, non si registrano posizioni concordi in merito. In particolare, si osserva che la maggioranza dei magistrati minorili ritiene non necessaria l'emanazione di nuove norme. Gli stessi sembrano apprezzare la flessibilità attuale della disciplina, consentendo così che la mediazione penale possa essere impiegata come strategia giudiziaria in fase di sperimentazione, anziché essere concepita come una procedura rigidamente regolamentata³¹.

4. *La giustizia riparativa nel procedimento davanti al giudice di pace: D.lgs. 274/2000*

Il D. lgs. 28 agosto 2000, n. 274 ha introdotto la competenza penale del giudice di pace, favorendo l'adozione di nuovo modello di giustizia basato su un principio conciliativo. A sostegno di tale innovazione, l'art. 2 comma 2 del D. lgs. 274/2000 contiene una direttiva programmatica che deve ispirare tutto il procedimento davanti al giudice di pace, attribuendo a quest'ultimo il compito di favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti. Inoltre, la relazione di accompagnamento al decreto afferma che «la competenza penale del giudice di pace reca con sé la nascita di un diritto penale più “leggero”, dal “volto mite” e che punta dichiaratamente a valorizzare la “conciliazione” tra le parti come strumento privilegiato di risoluzione dei conflitti»³².

Tali disposizioni conferiscono al giudice un ruolo attivo e significativo nella ricerca e promozione di un esito conciliativo del processo, superando il mero accertamento di eventuali accordi pregressi tra le parti. In questo modo, si delineano nuove modalità di

³⁰ Si v. il documento di studio e di proposta elaborato dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza nel 2018, p. 27 consultabile al sito www.giustizia.it.

³¹ Cfr. G. TRAMONTANO, *Mediazione e processo nel sistema penale*, in *Riv. pen.*, 2011, p. 264 ss.

³² In tal senso si v. M. GIALUZ, *Mediazione e conciliazione*, cit., p. 114 ss.

intervento giurisdizionale dove «il reato non viene considerato solo come offesa nei confronti dello Stato, ma come frattura nei rapporti sociali, che può essere ricomposta dai relativi protagonisti»³³. Tuttavia, è importante sottolineare la presenza dell'inciso «per quanto possibile» nell'art. 2 comma 2 del D.lgs. 274/2000, il quale indica che la conciliazione costituisce un obiettivo fondamentale in tale procedimento ma non imprescindibile considerato che il giudice, al fine di proporre una soluzione mediativa, dovrà valutare attentamente gli interessi delle parti e la sua iniziativa sarà subordinata alla disponibilità delle stesse³⁴.

Per il raggiungimento di tale fine conciliativo, il D. lgs. 274/2000 contiene per la prima volta un riconoscimento normativo della mediazione. Più precisamente l'art. 29 comma 4 del D. lgs. 274/2000 prevede un tentativo obbligatorio di conciliazione del giudice di pace in sede di prima udienza dibattimentale, avente ad oggetto i reati perseguibili a querela. Il legislatore ha voluto concentrarsi sulle fattispecie di microconflittualità perseguibili su iniziativa della persona offesa del reato, le quali costituiscono la gran parte di reati di competenza del giudice di pace³⁵. Tale articolo stabilisce un'attività doverosa del giudice, tuttavia, la Cassazione ha chiarito che la stessa non può sfuggire alla discrezionalità del giudice, il quale darà attuazione al procedimento conciliativo solo qualora lo ritenga fattibile. Ne consegue che, se le parti non compaiono alla prima udienza o se le stesse non siano disponibili in tal senso, il mancato esperimento del tentativo di mediazione non può essere censurato. In caso contrario, tale censura andrebbe ad attribuire funzione dilatoria alla norma in questione, in contrapposizione al principio di economia processuale³⁶.

Al fine di sottolineare il ruolo propulsivo del giudice volto ad una soluzione conciliativa del conflitto, il medesimo articolo prevede la facoltà di rinviare l'udienza per un periodo non eccedente a due mesi³⁷. In dettaglio, il rinvio è opportuno in tutte le situazioni in cui si renda necessario fornire alle parti una completa informazione su ciò che è la mediazione, al fine di formare eventualmente il loro libero consenso necessario per la conduzione della stessa. In aggiunta, il rinvio può dimostrarsi vantaggioso anche nei casi in cui le parti si mostrino

³³ Per la citazione si v. E. MATTEVI, *La conciliazione e la mediazione in Le definizioni alterative del processo penale davanti al giudice di pace: conciliazione, irrilevanza del fatto e condotte riparatorie*, a cura di F. BALDI, Milano, 2003, p. 10.

³⁴ Cfr. V. PATANÈ, voce *Mediazione penale*, cit., p. 587 ss.

³⁵ In tale senso si v. A. VARRASO, *Il procedimento davanti al giudice di pace*, Milano, 2006, p. 40 ss.

³⁶ Cfr. E. APRILE, *La competenza penale del giudice di pace*, Milano, 2007. In particolare, l'autore richiama la sentenza Cass. sez. V. 6 dicembre 2004, Candone, n. 231290.

³⁷ Per una ricostruzione dettagliata dell'art. 29 si v. I. ALESSANDRUCCI, voce *Conciliazione*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 2008, p. 149 ss.

refrattarie ad una soluzione mediata ma manifestino, comunque, l'intenzione di perseguire un accordo conciliativo orientato però verso una soluzione risarcitoria³⁸.

Inoltre, si prevede che il giudice possa avvalersi «anche dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio»³⁹.

In questo modo, si concepiscono due modalità conciliative distinte che si possono instaurare nel procedimento penale davanti al giudice di pace.

Prima di procedere all'analisi di questi due meccanismi, si deve sottolineare come la dottrina ritenga che tale disciplina vada a sovrapporre due istituti diversi: la conciliazione processuale e la mediazione in senso stretto. La prima è guidata direttamente dal giudice e persegue mere esigenze di economia processuale. Mentre, la seconda si basa su un incontro tra le parti che deve avvenire in uno spazio extraprocessuale⁴⁰.

Ritornando, invece, nell'analisi dei metodi di attuazione della conciliazione, il giudice può attivarsi direttamente e personalmente. In questa sede, si sottolinea l'importanza per il giudice di pace di astenersi da qualsiasi valutazione in merito alla responsabilità dell'imputato, onde evitare la proiezione di un giudizio anticipato. In mancanza di tale cautela, si corre il rischio di scoraggiare le parti nel proseguire l'attività conciliativa. Ad esempio, nel caso in cui l'imputato percepisca incertezze da parte del giudice in merito alla sua responsabilità, potrebbe essere indotto a rifiutarsi di risarcire eventuali danni derivanti dal reato, confidando in un'assoluzione nel merito⁴¹.

Inoltre, il percorso conciliativo diretto dalla stessa autorità giudicante è stato oggetto di diverse critiche. La riserva più forte concerne la creazione di una figura ibrida di «giudice-mediatore» generatrice di ambiguità. In primo luogo, si evidenzia la difficoltà delle parti nel prestare un consenso del tutto spontaneo a una conciliazione condotta da un soggetto non del tutto estraneo alla vicenda giudiziale⁴². In secondo luogo, si sottolinea il rischio di

³⁸ In tal senso si v. C. SOTIS, *La mediazione nel sistema penale del giudice di pace*, in *Mediazione e diritto penale. Dalla punizione del reo alla composizione con la vittima*, a cura di G. MANNOZZI, Milano, 2004, p. 71 ss.

³⁹ Si fa riferimento sempre al già citato art. 29 comma 4.

⁴⁰ Cfr. M. GIALUZ, *Mediazione e conciliazione*, cit., p. 114 ss.

⁴¹ Per un approfondimento circa il comportamento corretto del giudice in sede di conciliazione si v. E. GALLUCCI, *La conciliazione nel procedimento dinanzi al giudice di pace: conciliazione, irrilevanza del fatto e condotte riparatorie*, a cura di F. BALDI, Milano, 2003, p. 41 ss.

⁴² Cfr. D. CHINNICI, *Il giudice di pace: profili peculiari della fase del giudizio e riflessioni in margine alla «scommessa» sulla mediazione*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 235 ss.

compromissione della terzietà dell'organo giudicante nel caso in cui il procedimento ordinario riprendesse il suo corso, a seguito del fallimento del tentativo mediativo⁴³.

Tuttavia, la validità della disposizione normativa è garantita mediante la sanzione dell'inutilizzabilità, come previsto dallo stesso art. 29 comma 4 del D.lgs. 274/2000: «in ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione». Più precisamente, tale articolo deve essere letto in combinato disposto con l'art. 191 comma 2 c.p.p., il quale prevede che l'inutilizzabilità è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Al fine di sostenere la coerenza di tale figura ibrida e di escludere situazioni di incompatibilità, inoltre, la dottrina ha rilevato come il tentativo di conciliazione avvenga in una fase preliminare dove non sono stati ancora ammessi i mezzi di prova, per cui il giudice ha una conoscenza molto limitata dei fatti in causa, incapace di pregiudicare un eventuale giudizio⁴⁴.

Come precedentemente illustrato, l'art. 29 comma 4 del D. lgs. 274/2000 configura un modello flessibile che concede al giudice anche la facoltà di avvalersi dell'operato di centri di mediazione sia pubblici o privati presenti sul territorio. L'adozione di questa via farebbe venire meno le complessità connesse alla figura ibrida del «giudice-mediatore», garantendo simultaneamente la realizzazione di un'autentica attività mediativa.

Nel dettaglio, l'incontro tra le parti si concretizza in un luogo diverso da quello che caratterizza il processo e davanti ad una figura professionale disponibile all'ascolto e attento ai bisogni dei protagonisti. Nonostante gli effetti positivi che si possono trarre da una mediazione professionale, essa non poteva costituire l'unico *modus operandi* per la sperimentazione del percorso mediativo in quanto si sarebbe condizionata la sua operatività dall'effettiva presenza di tali strutture specializzate sul territorio⁴⁵. Per tale motivo, la dottrina lamenta la mancanza all'interno della disciplina sulla competenza penale del giudice di pace di una precisa direttiva volta ad istituire uffici di mediazione qualificati e di numero adeguato sul territorio⁴⁶.

⁴³ Cfr. G. VARRASO, voce *Giudice di pace*, in *Enc. dir., II Annali, t. 1*, Milano, 2008, p. 365 ss.

⁴⁴ I. ALESSANDRUCCI, voce *Conciliazione*, cit., p. 150 ss. L'autrice esclude del tutto la possibilità di una situazione di incompatibilità tra il giudice-mediatore e il giudice competente per il successivo giudizio considerato che le ipotesi di incompatibilità sono espressamente prevista dal legislatore da parte dell'art. 34 c.p.p.

⁴⁵ G. FIDELBO, voce *Giudice di pace (nel dir. proc. pen.)*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 2004, p. 296 ss.

⁴⁶ Cfr. L. EUSEBI, *Strumenti di definizione anticipata del processo*, cit., p. 66 ss.

Per completare l'analisi, risulta opportuno soffermarsi sugli esiti della mediazione in relazione al processo penale. Nell'ipotesi di un esito negativo, il procedimento prosegue nelle forme ordinarie dinanzi allo stesso organo giudicante, a discapito dei già citati criteri di imparzialità e terzietà⁴⁷. Al contrario, in caso di esito favorevole, si procederà alla stesura di un verbale attestante la remissione della querela e la sua accettazione, o la rinuncia al ricorso presentata dalla persona offesa⁴⁸.

Infine, bisogna soffermarsi sulle eventuali conseguenze a cui può essere sottoposta l'autorità giudicante nel caso in cui non provveda al tentativo obbligatorio di conciliazione. È necessario sottolineare come tale fattispecie non è contemplata dal legislatore all'interno di una sanzione processuale o come motivo di impugnazione della sentenza viziata. Per colmare tale lacuna, la dottrina richiama genericamente l'art. 124 c.p.p., il quale prescrive che «i magistrati [...] sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale». In aggiunta, il secondo comma prevede che «i dirigenti degli uffici vigilano sull'osservanza delle norme anche ai fini della responsabilità disciplinare». Pertanto, la condotta del giudice manchevole dell'esperimento dell'attività conciliativa, nei casi in cui essa è possibile, potrà rilevare sotto il profilo disciplinare⁴⁹.

5. (Segue) Le definizioni alternative del procedimento davanti al giudice di pace e l'apporto della mediazione

Come si è cercato di evidenziare precedentemente, il procedimento penale davanti al giudice di pace è improntato verso l'applicazione di un diritto penale più leggero, in cui si punta dichiaratamente a valorizzare la conciliazione tra le parti. In tale prospettiva, la mediazione acquisisce ulteriormente importanza all'interno di due istituti applicabili da parte del giudice di pace, anche se lo strumento mediatorio non viene espressamente previsto.

Inizialmente, la nostra analisi deve concentrarsi sull'istituto dell'esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto, disciplinato dall'art. 34 del D.lgs. 274/2000. Nello specifico, tale istituto presuppone la presenza di un fatto tipico ed anti giuridico che, al contempo, si caratterizza per una generale esiguità della condotta tale

⁴⁷ In tale senso si v. A. VARRASO, *Il procedimento davanti al giudice di pace*, cit., p. 44 ss.

⁴⁸ Cfr. E. MATTEVI, *La conciliazione e la mediazione*, cit., p. 11 ss.

⁴⁹ Cfr. E. MATTEVI, *La conciliazione e la mediazione*, cit., p. 46 ss.

da non giustificare l'esercizio dell'azione penale. Inoltre, la valutazione del giudice circa l'eventuale concessione della causa di non procedibilità si fonda su ulteriori presupposti applicativi. In virtù della nostra analisi, assume rilevanza la carenza di un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento (comma 2). Qualora, però, la declaratoria di improcedibilità avvenga successivamente all'esercizio dell'azione penale, essa è subordinata alla mancata opposizione sia da parte della persona offesa che dell'imputato (comma 3)⁵⁰. In relazione a questo punto, parte della dottrina ritiene opportuno inserire la mediazione all'interno della operatività di tale istituto.

Più precisamente, si sottolinea come, solo in seguito al fallimento della pratica di mediazione attivata presso centri o strutture esterne e al persistente interesse della persona alla prosecuzione, il giudice può negare la pronuncia di improcedibilità basandosi su una valutazione più soggettiva e attenta ad un dialogo tra le parti⁵¹. Un tentativo di conciliazione, in tale sede, potrebbe rispondere al bisogno di tutela della vittima, superando il conflitto in modo distinto rispetto all'inflizione di pena⁵². In altre parole, con tale istituto «l'esito estintivo del reato e l'assenza di sanzioni per il colpevole possono lasciare privo di risposta il bisogno dell'offeso e della collettività di vedere affermata una responsabilità. L'apparente vuoto di giustizia può venire riempito dall'incontro di mediazione, cui può conseguire un'attività-anche solo simbolica-di riparazione»⁵³.

In secondo luogo, l'ulteriore istituto che viene in rilievo è la speciale causa di estinzione del reato prevista dall'art. 35 del D. lgs. 274/2000. Nello specifico, il magistrato è tenuto a valutare l'effettiva attuazione da parte dell'imputato di condotte di riparazione del danno mediante restituzioni e/o risarcimento oppure di eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. Tali azioni dovranno essere adempiute entro il termine dell'udienza di comparizione innanzi al giudice di pace.

⁵⁰ Per una ricostruzione completa circa tutti i presupposti applicativi dell'istituto si v. V. DI LEMBO, *Definizioni alternative del procedimento dinanzi al giudice di pace (capo V del D.L.vo n. 274 del 28 agosto 2000)*, in *Riv. pen.*, 2005, p. 8 ss.

⁵¹ In tal senso si v. L. EUSEBI, *Strumenti di definizione anticipata del processo e sanzioni relativi alla competenza penale del giudice di pace: il ruolo del principio conciliativo*, in *Competenza penale del giudice di pace e "nuove" pene non detentive*, a cura di L. PICOTTI – G. SPANGHER, Milano, 2002, p. 68 ss. Sull'argomento si veda anche E. MATTEVI, *La conciliazione e la mediazione*, cit., p. 28 ss.

⁵² Cfr. L. PICOTTI, *Giudice «di pace» e nuovi strumenti di diritto penale sostanziale per una giustizia conciliativa. Considerazioni introduttive*, in *Verso una giustizia penale "conciliativa"* a cura di L. PICOTTI – G. SPANGHER, Milano, 2002, p. 144 ss.

⁵³ Tale citazione è stata presa da C. MAZZUCATO, *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale*, cit., p. 129.

Tuttavia, la stessa disciplina prevede un'eccezione, nel caso in cui l'imputato dimostri di non aver avuto la possibilità di adempiere in precedenza alle restituzioni, al risarcimento o all'eliminazione delle conseguenze negative del reato. In tale circostanza, il giudice è investito della facoltà di sospendere il processo al fine di consentire al reo di provvedere agli adempimenti in questione⁵⁴.

Inoltre, l'art. 35 comma 2 del D. lgs. richiede che il giudice valuti che le attività risarcitorie e riparatorie siano «idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato» nonché le «esigenze di prevenzione».

Risulta opportuno evidenziare come tale istituto contribuisca ulteriormente a valorizzare la funzione conciliativa del giudice di pace, dato che la sua applicazione si estende a tutti i reati di competenza di detto giudice, a discapito del tentativo obbligatorio di conciliazione precedentemente illustrato⁵⁵. In aggiunta, tale strumento di definizione del giudizio si distingue dal diverso istituto disciplinato dall'art. 29 comma 4 del D. lgs. 274/2000 considerato che, se a seguito delle condotte riparatorie, persista l'atteggiamento conflittuale della persona offesa volto a coltivare l'azione penale, il giudice non è tenuto ad attribuire rilievo al dissenso manifestato da quest'ultima. Ciò sottolinea ancor di più il ruolo pregnante affidato al giudice considerato che il legislatore attraverso la configurazione di tale istituto mira al «ripristino dell'ordine dei rapporti sociali, violato dalla commissione del reato, mediante la conciliazione e la riparazione o risarcimento del danno»⁵⁶.

Sul merito, la dottrina ha formulato rilevanti critiche riguardo all'obbligo di soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e prevenzione attraverso le condotte riparatorie, requisito indispensabile per ottenere la sentenza di estinzione del reato. Più precisamente, si evidenzia il rischio di attribuire al giudice un'elevata discrezionalità nella valutazione di tale sforzo. Al fine di superare tale indeterminatezza, si propone una lettura dell'art. 35 del D. lgs. 274/2000 orientata verso una logica riparativa, volta a valorizzare la composizione del conflitto sulla base di un'attività dell'autore del reato a favore del bene leso e su un

⁵⁴ In questa circostanza, si deve sottolineare la necessità di accertare l'esperimento delle condotte riparatorie nella successiva udienza fissata al termine del periodo di sospensione. In questo caso, lo svolgimento delle attività da parte dell'imputato è verificato da un ufficiale di polizia giudiziaria o da un operatore di servizio sociale incaricato, i quali avranno il compito di redigere una relazione sulla quale il giudice prenderà la sua decisione in merito.

⁵⁵ Per un'analisi dettagliata sull'istituto in esame si v. P. PISA, *Un diritto penale mite*, in *La competenza penale del giudice di pace: d. lgs. 28 agosto 2000 n.274*, a cura di P. BRONZO – V. N. D'ASCOLA – G. DI CHIARA, Milano, 2000, p. 241 ss.

⁵⁶ Per tale citazione e sulla partecipazione della persona offesa in tale istituto si v. E. ALBAMONTE, *La riparazione del danno quale causa di estinzione del reato*, in *Riv. pen.*, 2002, p. 857.

riconoscimento della sua condotta antiggiuridica. In questo modo, la riparazione del danno sarebbe valutabile in base alle condizioni soggettive dell'autore e, inoltre, sarebbe sempre praticabile poiché non coinciderebbe con il mero risarcimento oggettivo del danno⁵⁷. Tuttavia, è imperativo sottolineare la necessità della volontarietà della condotta riparatoria, la quale non può essere imposta da parte del giudice⁵⁸. Ciò nonostante, la sua attuazione potrebbe non essere del tutto spontanea in quanto influenzata dalla minaccia dell'inflizione della sanzione⁵⁹.

In aggiunta, si evidenzia come l'istituto in questione possa essere applicato anche a seguito di un percorso conciliativo conclusosi senza successo dato che lo stesso potrebbe aiutare il giudice a considerare raggiunto il giusto punto di temperamento tra le diverse esigenze contrapposte. In altre parole, in sede mediativa, il reo potrebbe intraprendere attività significative per comprendere l'illecito commesso e l'offesa recata⁶⁰. In questo senso, lo sforzo intrapreso dal reo può soddisfare «la domanda di punizione che si leva dalla generalità dei consociati e [...] rappresentare una 'lezione' sufficientemente dissuasiva per l'autore del reato», contribuendo così a determinare il soddisfacimento delle esigenze di prevenzione generale e speciale⁶¹.

Nonostante gli sforzi compiuti dalla dottrina, emerge la percezione che le condotte riparatorie richieste dall'art. 35 del D. lgs. 274/2000 siano comunque distanti dal conseguimento di una funzione conciliativa. Se l'obiettivo predominante fosse stato la composizione del conflitto tra l'autore dell'illecito e la persona offesa, il legislatore avrebbe dovuto esplicitamente richiedere un impegno personale dell'imputato volto alla riconciliazione con la vittima⁶².

Da queste osservazioni, emerge chiaramente l'intento del legislatore di tenere distinte le definizioni alternative del procedimento dalle autentiche tecniche di mediazione⁶³.

⁵⁷ Cfr. L. EUSEBI, *Strumenti di definizione anticipata del processo*, cit., p. 69 ss. Secondo l'autore, concepire l'art. 35 in una logica riparativa consente anche di predisporre un obbligo congruo rispetto ad uno specifico autore, senza tenere conto delle condizioni economiche in cui riversa quest'ultimo.

⁵⁸ Si v. P. PISA, *Un diritto penale mite*, cit., p. 244 ss.

⁵⁹ Sul punto si v. F. PANIZZO, *Le condotte riparatorie nella prospettiva di una giustizia conciliativa*, in *Le definizioni alterative del processo penale davanti al giudice di pace: conciliazione, irrilevanza del fatto e condotte riparatorie*, a cura di F. BALDI, Milano, 2003, p. 125 ss.

⁶⁰ Cfr. L. PICOTTI, *Giudice «di pace» e nuovi strumenti di diritto penale sostanziale*, cit., p. 145 ss.

⁶¹ Si v. E. DOLCINI, *Il paradosso della giustizia penale del giudice di pace: non punire come scelta razionale, non punire per ineffettività della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, p. 1234 ss.

⁶² In tale senso si v. V. DI LEMBO, *Definizioni alternative del procedimento dinanzi al giudice di pace*, cit., p. 12 ss.

⁶³ Cfr. G. VARRASO, voce *Giudice di pace*, cit., p. 365 ss.

6. Le scorciatoie riparatorie nella fase esecutiva della pena

Nella sua presente formulazione, l'ordinamento penitenziario è costituito da disposizioni orientate esclusivamente verso il soggetto responsabile del reato e l'attuazione delle necessità rieducative⁶⁴, in conformità con quanto stabilito dall'art. 27 comma 3 della Costituzione. Tale disposizione costituzionale attribuisce particolare rilievo al concetto di rieducazione attraverso il recupero e reinserimento del reo nel tessuto sociale⁶⁵. In tale contesto, viene presa in considerazione anche la figura della vittima di reato, la quale assume la qualità di destinataria di condotte in senso lato riparative. Tuttavia, è essenziale sottolineare che tali interventi sono concepiti esclusivamente per perseguire logiche rieducativo-trattamentali attinenti al medesimo autore di reato⁶⁶.

La carenza di attenzione verso la persona offesa viene colmata dall'art. 13 comma 3 della legge 26 luglio 1975 n. 354, come recentemente novellato dal D. lgs. 2 ottobre 2018 n. 123. Esso richiama per la prima volta la vittima di reato nel quadro dell'ordinamento penitenziario. Più specificatamente, l'articolo in questione fa riferimento all'attività di osservazione delle personalità dei condannati durante il trattamento detentivo e precisa che all'interno di tale processo «è offerta all'interessato l'opportunità di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione». In altri termini, si sottolinea la necessità di orientare la detenzione verso un processo rieducativo che non si limiti soltanto alla soddisfazione delle necessità del reo, ma che promuova attivamente l'assunzione di responsabilità nei confronti della vittima e/o della collettività per i danni provocati dal comportamento criminoso⁶⁷.

Nonostante la sua portata innovativa, è importante sottolineare come tale articolo susciti interrogativi in merito alla valutazione di un eventuale percorso di giustizia riparativa,

⁶⁴ Per perseguire maggiormente tale finalità, ad esempio, la legge 26 luglio 1975 n. 354 ha introdotto massicce misure alternative alla detenzione così da permettere l'espiazione della pena al di fuori dal carcere. Cfr. L. TARANTINO, *Le frontiere dell'esecuzione penale tra inedite esperienze rieducative e limiti di sistema*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, p. 310 ss.

⁶⁵ Più precisamente, l'art. 27 della Costituzione afferma che: «La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Sul suo apporto in fase di esecuzione della pena si v. U. NAZZATO, *L'affidamento in prova in casi particolari tra normativa e prassi*, in *Riv. pen.*, 2003, p. 1055 ss.

⁶⁶ In tal senso, si v. G. MANNOZZI, *Le aperture alla giustizia riparativa nell'ambito delle misure alternative alla detenzione*, in *Giur. it.*, 2016, p. 1532 ss.

⁶⁷ Cfr. G. DARAIO, *Giustizia riparativa ante e post iudicatum*, in *Esecuzione penale e ordinamento penitenziario*, a cura di P. BALDUCCI - A. MACRILLÒ, Milano, 2020, p. 874 ss.

specialmente in relazione l'applicazione dei benefici penitenziari data l'assenza di indicazioni normative⁶⁸.

Scendendo nel merito della nostra analisi, l'esecuzione della pena e i meccanismi mediativi appaiono inizialmente come due realtà distanti ma tuttavia, nella prassi, si sono venute a definire delle «scorciatoie riparatorie»⁶⁹.

La disposizione più frequentemente utilizzata a tale scopo è l'art. 47 della legge 26 luglio 1975 n. 354, la quale disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale⁷⁰. In particolare, nella sua formulazione originaria, si prevedeva che nel verbale di sottoposizione all'affidamento «può anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in favore della vittima del suo delitto». Successivamente, tale disposizione è stata modificata da parte della legge 10 ottobre 1986 n. 663 (la c.d. Legge Gozzini), per cui, ad oggi, si prevede che in detto verbale «deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato». Con tale novella, da un lato si impone l'obbligo di intraprendere un percorso riparatorio e dall'altro, mediante la «clausola di non esigibilità», si contempla il caso in cui il reo non sia in grado di svolgere alcuna attività riparativa a causa di impedimenti oggettivi o soggettivi⁷¹. In dettaglio, tale articolo prevede uno strumento di *probation*, attraverso il quale si permette l'espiazione di pene brevi in un luogo diverso dal carcere, sotto la vigilanza dei servizi sociali, così da perseguire gli obiettivi di risocializzazione del reo⁷².

In questo contesto, si osserva come la mediazione possa rientrare nell'ambito della prescrizione riparativa contemplata dall'articolo in esame in quanto lo svolgimento di strade riconciliative facilita il reintegro sociale del condannato mediante una revisione critica dell'illecito commesso e l'adesione alle regole della convivenza sociale. Inoltre, come effetto secondario, si devono riconoscere gli impatti positivi che un eventuale percorso di

⁶⁸ Sul punto si v. F. FIORENTIN, *Punizione o riparazione? La giustizia riparativa nella fase esecutiva della pena: luci e ombre nella prospettiva della riforma "Cartabia"*, in www.dirittopenaleuomo.org, 2021, p. 10 ss.

⁶⁹ Tale espressione è stata presa da F. FIORENTIN, *Punizione o riparazione?*, cit., p. 11.

⁷⁰ Si deve precisare come dallo svolgimento di prassi riparative iniziate negli anni Novanta da parte di alcuni Tribunali di sorveglianza nasce poi la Commissione di studio intitolata 'Mediazione penale e giustizia riparativa' presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria nel corso del 2002. Essa aveva il compito di elaborare linee guida necessarie per l'adozione di modelli uniformi ed efficaci di giustizia riparativa. Successivamente, nel 2009, tale Commissione è stata sostituita dall'Osservatorio permanente sulla giustizia riparativa e la mediazione penale, considerato un organo più flessibile. In argomento si v. M. P. GIUFFRIDA, *Giustizia riparativa e mediazione penale. Un percorso sperimentale fra trattamento e responsabilizzazione del condannato*, in *Aut. loc. serv. soc.*, 2013, p. 493 ss.

⁷¹ Cfr. G. MASTROPASQUA, *La mediazione nei procedimenti di sorveglianza: se ci sei, batti un colpo!* in *Mediaries*, 2008, p. 79 ss.

⁷² U. NAZZATO, *L'affidamento in prova in casi particolari tra normativa e prassi*, cit., p. 1054 ss.

mediazione può avere in termini di decremento della popolazione detenuta⁷³. Più precisamente, le attività riparative ipotizzabili e realizzabili in tale sede sono di varia natura e possono consistere in:

- nell'invio di una lettera di scuse da parte del reo alle vittime;
- in incontri tra vittime ed autori di reati analoghi a quello del singolo caso concreto;
- in interventi di mediazione intimi tra vittime e persona condannata oppure più estesi verso i rispettivi gruppi parentali;
- nello svolgimento di attività lavorativa in favore delle stesse vittime e/o della collettività da parte della persona condannata⁷⁴.

Nonostante le prospettive auspicabili, nella prassi, i Tribunali di sorveglianza hanno utilizzato tale generica disposizione per dare spazio a misure di natura compensativa, ad esempio, l'erogazione di somme di denaro in favore ad enti o istituzioni pubbliche oppure prescrizioni riparatorie come la partecipazione ad attività di volontariato⁷⁵. Tuttavia, tale approccio ha trascurato il fatto che il risarcimento del danno non persegue fini riparativi in quanto «l'offesa non è solo il danno, c'è anche il disvalore dell'azione, l'offesa è più complessa, quindi il mero risarcimento non ripara integralmente, risarcisce ma non ripara integralmente l'offesa»⁷⁶. In altre parole, l'operato degli operatori penitenziari si focalizza principalmente sulla certezza dell'adempimento formale, andando così ad affievolire l'importanza dell'azione rieducativa⁷⁷.

In relazione alle suddette modalità di attuazione, si reputa opportuno evidenziare come la dottrina abbia precisato la necessità di una restrittiva interpretazione del concetto di vittima di reato e, di conseguenza, delle attività riparatorie correlate, limitandole esclusivamente alle ipotesi di conflitti interpersonali⁷⁸.

⁷³ In merito si v. D. VICOLI, *La mediazione nel contesto della fase esecutiva: spunti per un inquadramento sistematico*, in *Cass. pen.*, 2015, p. 387 ss. Più precisamente, l'autore sottolinea la necessità di svincolare l'espletamento del tentativo mediativo rispetto alle condizioni di concedibilità dell'affidamento in prova, soprattutto per quanto riguarda le tipologie di reato, le quali costituiscono rigorose condizioni applicative. Si evidenzia come la mediazione non deve essere esclusa a priori davanti ad un elenco prestabilito di reati ma, per un suo eventuale svolgimento, si devono prendere in considerazione solo le concrete circostanze dell'episodio criminoso. In tal senso, si escludono soltanto i reati senza vittima.

⁷⁴ In tal senso si v. G. MASTROPASQUA, *I percorsi di giustizia riparativa nell'esecuzione della pena*, in *Giur. mer.*, 2007, p. 881 ss.

⁷⁵ Sul punto si v. M. BOUCHARD – F. FIORENTIN, *Sulla giustizia riparativa*, in *Quest. giust.*, 2021, p. 45 ss.

⁷⁶ Tale citazione è stata presa da M. DONINI, *Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, p. 236.

⁷⁷ Cfr. M. P. GIUFFRIDA, *Giustizia riparativa e mediazione penale*, cit., p. 496 ss.

⁷⁸ Per tale orientamento si v. C. FONTANI, *Affidamento in prova al servizio sociale tra dettato normativo e prassi giurisprudenziale*, in *Giur. it.*, 2018, p. 1210 ss.

In tale ottica, la Corte di cassazione ha manifestato un orientamento ancor più restrittivo rispetto alle pratiche della magistratura di sorveglianza, affermando che «è illegittima la prescrizione che imponga al reo – ove in concreto risulti impedita, per indisponibilità della persona offesa o per altra ragione, l’esplicarsi della sua opera di solidarietà – attività di generica utilità sociale, in favore di enti o soggetti diversi dalla persona offesa, sia per l’eterogeneità e il diverso significato e orientamento finalistico della siffatta prescrizione, sia perché essa avrebbe un contenuto restrittivo e afflittivo supplementare, non giustificato dalla condotta del soggetto e dall’andamento della prova»⁷⁹.

In considerazione di tale orientamento, la dottrina sostiene la legittimità di includere nell’ambito operativo dell’art. 47 anche la prestazione di un’attività a favore della comunità, a condizione che sussista il consenso del reo. Ciò implicherebbe un’interpretazione analogica *in bonam partem*, necessaria per un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma in virtù del principio rieducativo sancito dall’art. 27 Cost. Inoltre, una lettura della disposizione volta al reinserimento del reo consente di superare la concezione puramente patrimonialista della condotta richiesta⁸⁰.

Per concludere l’analisi in merito alla disposizione in esame, appare necessario affermare come una considerevole parte della dottrina condivide l’opinione secondo cui la medesima non rappresenti l’attuazione di un modello di giustizia riparativa. Tale opinione si fonda sulla mancanza di un’assunzione libera e spontanea dell’impegno riparativo da parte del condannato e sull’assenza di una componente comunicativo-relazionale tra l’autore del reato e la vittima⁸¹. A conferma di ciò si deve considerare che, ai fini di una prognosi positiva della misura, assume rilevanza la sola rieducazione del reo e la gestione della sua residua pericolosità sociale⁸².

⁷⁹ Cass., 23 novembre 2001, Cortin, in *Cass. pen.*, 2003, p. 2039.

⁸⁰ Cfr. C. FONTANI, *Affidamento in prova al servizio sociale*, cit., p. 1211 ss.

⁸¹ Sul punto si v. G. DARAIO, *Giustizia riparativa ante e post iudicatum*, cit., p. 867 ss.

⁸² I presupposti per la concessione della misura sono previsti dall’art. 47 comma 2 della legge 354/1975, il quale prevede che «il provvedimento è adottato [...] nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso [...] contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati».

7. (Segue) *Ulteriori spazi di operatività della giustizia riparativa nella fase esecutiva e cenni sulle relative potenzialità e problematiche della stessa*

All'interno del nostro ordinamento penitenziario si individuano possibilità aggiuntive per la realizzazione di iniziative riparatorie e mediatriche, considerando l'esistenza di ulteriori norme che richiamano la figura della vittima di reato.

Una di tali disposizioni è rintracciabile nell'art. 21 comma 4 *ter* della legge 26 luglio 1975 n. 354, la quale disciplina il lavoro all'esterno e contempla la possibilità di assegnare detenuti e internati «a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi»⁸³. Più specificamente, tale disposizione introduce una categoria di attività di volontariato caratterizzata da tratti più marcatamente riparativi rispetto alle finalità rieducative, in quanto prevede un maggior coinvolgimento delle vittime. Nonostante l'assenza di una specifica indicazione normativa, la dottrina mette in luce la necessità di far precedere tale attività da un percorso di mediazione tra autore del reato e vittima condotto da operatori specializzati, al fine di concordarsi su un gesto di autentica riparazione⁸⁴. In mancanza di tale precauzione, si sottolinea il rischio di una vittimizzazione secondaria a cui può essere sottoposta la vittima del reato considerato che la decisione sull'attivazione del volontariato ex art. 21 comma 4 *ter* prescinde da qualsiasi valutazione in merito alle esigenze delle vittime. Ciò potrebbe determinare intrusioni indesiderate nella vita privata delle vittime stesse. Per tale motivo, la dottrina sollecita l'intervento del legislatore affinché proceda all'abrogazione o revisione della norma in questione⁸⁵.

In secondo luogo, un'ulteriore disposizione per l'attuazione di un meccanismo riparativo in ambito penitenziario è l'art. 176 c.p., la quale disciplina l'istituto della liberazione condizionale. Più precisamente, il beneficio può essere concesso soltanto se, il condannato, durante il periodo detentivo, «abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento»⁸⁶.

⁸³ In particolare, tale articolo è stato oggetto di varie modifiche, tra cui il D. lgs. 2 ottobre 2018, n. 124.

⁸⁴ Sul punto si v. F. FIORENTIN, *Lavoro volontario anche in favore della vittima*, in *Guida dir.*, 2013, p. 38 ss. In particolare, l'autore distingue le due tipologie di attività di volontariato. Le prime possono essere svolte a favore di aziende sanitarie locali ed enti e organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, le quali perseguono finalità prettamente educative. Mentre le seconde, a favore delle famiglie delle vittime, perseguono finalità riparative.

⁸⁵ Cfr. G. MANNOZZI, *Le aperture alla giustizia riparativa*, cit., p. 1534 ss.

⁸⁶ Si fa riferimento all'art. 176 comma 1 c.p.

Conformemente all'interpretazione della Corte costituzionale, il sicuro ravvedimento postula «comportamenti positivi, sintomatici dell'abbandono, anche per il futuro, delle scelte criminali» e inoltre si precisa come, in tale contesto, «un indice particolarmente significativo dell'acquisita consapevolezza di tale valore non può non essere rappresentato dall'atteggiamento assunto nei confronti della vittima del reato stesso»⁸⁷.

Pertanto, lo svolgimento di una pratica mediativa potrebbe concorrere alla valutazione circa l'effettivo ravvedimento del condannato. In aggiunta, si deve evidenziare la presenza di una prassi giudiziaria che richiede al detenuto, interessato a presentare l'istanza di accesso alla liberazione condizionale, di richiedere il perdono della persona offesa, accompagnato spesso dalla prova degli avvenuti incontri riparativi. Tali incontri rappresentano un elemento determinante per l'ottenimento della misura alternativa. In merito a questa prassi, la giurisprudenza di legittimità si è espressa in senso negativo circa la necessità del perdono della vittima quale requisito necessario per la concessione della misura, in quanto non previsto normativamente. Più precisamente, si enfatizza il compito delicato del giudice di sorveglianza, il quale deve accertare che l'interesse del reo nei confronti della vittima sia manifestazione di una volontà effettiva di mitigare i danni causati dalla condotta criminale, escludendo qualsiasi calcolo opportunistico⁸⁸.

Nonostante le criticità delineate riguardo alle disposizioni vigenti nel nostro ordinamento e ai correlati ambiti della mediazione, la dottrina sottolinea l'imprescindibile necessità di una riforma che definisca in maniera chiara i rapporti tra l'esecuzione della pena e le attività meditative, al fine di legittimare quest'ultima all'interno di attività trattamentali o misure alternative alla detenzione⁸⁹. In particolare, si evidenzia l'importanza di tale contributo nella fase esecutiva in quanto «l'esperienza mediativa rappresenta l'opportunità di non rimanere “pietrificati” nell'esperienza di ingiustizia subita e commessa e nei difficili sentimenti che ne derivano ed è uno strumento efficace per recuperare la capacità di progettare, in modo

⁸⁷ Corte Cost. 17 maggio 2001, n. 138, in *Giur. cost.*, 2001, p. 1108 ss.

⁸⁸ Per un quadro completo circa le prassi giudiziarie in merito alla liberazione condizionale si v. F. FIORENTIN, *La giustizia riparativa nella fase dell'esecuzione penale: luci e ombre di una riforma dalle fondamenta troppo fragili (Prima Parte)*, in www.ilpenalista.it, 2023.

⁸⁹ In tal senso si v. L. SCOMPARI, *Quale giustizia riparativa dopo la conclusione del processo?*, in *Leg. pen.*, 2004, p. 412 ss. In particolare, l'autrice sottolinea come sia necessaria una riforma in tal senso al fine di evitare la sperimentazione di pratiche riparative che si distinguono da un caso all'altro e inoltre, determinano superficialità applicative.

dialogico e in uno spazio nuovamente aperto alla relazione, azioni che riparano rivolte al futuro, capaci di restituire valore e significato al patto di cittadinanza violato»⁹⁰.

In aggiunta, lo svolgimento di percorsi di mediazione esecutiva presenta ulteriori vantaggi derivanti dalla loro attuazione successiva all'irrevocabilità della sentenza di condanna. Nello specifico, tali percorsi si differenziano da quelli svolti durante la fase di cognizione poiché evitano possibili contrasti con le garanzie irrinunciabili che caratterizzano il processo penale. Ad esempio, emerge il difficile rapporto con la presunzione d'innocenza sancita dall'art. 27 comma 2 Cost. Durante il procedimento penale, è imperativo evitare che, nel caso in cui il tentativo mediatorio non abbia successo, le attività compiute influenzino il processo penale. Per contro, nella fase dell'esecuzione, i problemi esposti svaniscono poiché la sentenza irrevocabile si pronuncia sulla questione della colpevolezza. Inoltre, la *res iudicata* può favorire la realizzazione di forme di dialogo tra le parti, dal momento che l'accertamento giudiziale cristallizza una ricostruzione storica comune, costituendo una solida base per la ricerca di una soluzione al conflitto.

Tuttavia, di fronte a tali vantaggi, appare necessario sottolineare le problematiche proprie della mediazione avviata in fase esecutiva. In primo luogo, si evidenzia l'ampio intervallo temporale che intercorre tra la commissione del reato e l'intervento del mediatore, il quale potrebbe ostacolare un approccio conciliativo considerato che è molto probabile che, dopo molti anni, la vittima abbia raggiunto un proprio equilibrio esistenziale e sia restia a rivivere eventi passati.

In secondo luogo, è cruciale concentrarsi sul requisito fondamentale delle pratiche di giustizia riparativa, ovvero il libero consenso delle parti privo di qualsiasi pressione. Di fronte a questa considerazione, potrebbe mancare la spontaneità da parte dell'autore del reato nel sottostare alla mediazione per evitare l'esecuzione della pena, la quale oramai è una realtà imminente⁹¹.

⁹⁰ Tale citazione è stata presa da F. BRUNELLI – E. MANCINI, *La giustizia riparativa e il ruolo della magistratura. Proposta per l'elaborazione di linee guida*, in *Quest. giust.*, 2022, p. 10.

⁹¹ Per uno sguardo completo in merito ai vantaggi e problematiche rispetto all'attuazione di pratiche meditative durante la fase esecutiva della pena si v. D. VICOLI, *La mediazione in fase esecutiva nel sistema italiano: il quadro normativo e le dinamiche applicative*, in *www.ibraspp.com.br*, 2021, p. 2292 ss.

8. Il tentativo d'introduzione della giustizia riparativa attraverso la Riforma Orlando

La legge-delega 23 luglio 2017, n. 103 (la c.d. Riforma Orlando) approvata dal Parlamento riguardava diversi aspetti della disciplina dell'esecuzione penale e penitenziaria. La suddetta legge formulava dettagliate direttive in merito alla semplificazione dei procedimenti di sorveglianza, alle condizioni per l'accesso alle misure alternative alla detenzione e all'introduzione della giustizia riparativa. In particolare, la delega riguardante la riforma dell'ordinamento penitenziario affondava le proprie radici nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo. Nello specifico, i giudici europei, mediante la sentenza-pilota datata 8 gennaio 2013, nel caso *Torreggiani e altri c. Italia*⁹², constatarono la sistematica violazione dell'art. 3 C.e.d.u.⁹³ da parte dell'Italia. Tale violazione era attribuibile al patologico sovraffollamento delle istituzioni carcerarie del Paese⁹⁴, il quale comportava l'incapacità di assicurare condizioni di vita accettabili e dignitose per i detenuti. In detta circostanza, la Corte europea aveva imposto al Governo italiano l'obbligo di introdurre, entro un anno, riforme volte ad eliminare tali violazioni e carenze nel sistema penitenziario nazionale⁹⁵. Al fine di evitare l'instaurazione di una procedura d'infrazione da parte della Corte di Strasburgo, si sono avviate diverse riforme strutturali⁹⁶, tra cui la già citata Riforma Orlando. In particolare, le molteplici direttive di delega in materia penitenziaria, contenute nell'art. 1 comma 85 della legge 103/2017, si fondano sull'attuazione di un modello di esecuzione penale volto alla realizzazione del principio

⁹² Corte e.d.u., sez. II, 8 gennaio 2013, *Torreggiani e altri c. Italia*, in Cass. pen., 2013, n. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 61535/09, 35315/10, 37818/10.

⁹³ Più precisamente, tale articolo impone che: «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti».

⁹⁴ La dottrina sottolinea come la condizione carceraria non è un problema nuovo nel nostro Paese, il quale si presenta con una certa ciclicità. Alla base di tale problema, si evidenzia la tendenza del potere politico a risolvere ogni problema di insicurezza sociale attraverso l'aumento dei numeri di reato e l'entità delle pene. Tale risposta 'carcerocentrica' ha come conseguenza immediata un crescente sovraffollamento carcerario. Cfr. G. GIOSTRA, *Si schiude un nuovo orizzonte per l'esecuzione penale? Delega penitenziaria e Stati generali: brevi considerazioni a margine*, in *Quest. giust.*, 2015, p. 62 ss.

⁹⁵ Per una ricostruzione completa in merito alla delega in materia dell'ordinamento penitenziario si v. F. FIORENTIN, *La delega di riforma in materia di esecuzione penitenziaria (comma 85 l. n. 103/2017)*, in *La riforma della giustizia penale*, a cura di A. MARANDOLA – T. BENE, Milano, 2017, p. 415 ss.

⁹⁶ Si fa riferimento ad alcuni interventi urgenti attuati in risposta alla pronuncia della Corte europea. Tra questi vanno menzionati, in particolare, il d.l. luglio 2013, n. 78, convertito con legge 9 agosto 2013, n.94 (concernente "Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena"), il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 10 (riguardante le "Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria") e il decreto legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 117 ("Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati").

rieducativo e dell'umanizzazione della pena, conformemente con quanto prescritto dall'art. 27 Cost. Tale azione mira a modernizzare un modello di ricomposizione sociale orientato verso l'odierna popolazione detenuta, le cui caratteristiche si discostano significativamente dalla precedente riforma penitenziaria risalente al 1975⁹⁷. In tale contesto, la dottrina sottolinea come l'urgenza di intervenire abbia influenzato sulla formulazione tecnica delle disposizioni, le quali sono caratterizzate da vaghezza e genericità⁹⁸. Inoltre, si mette in rilievo come i criteri direttivi che compongono la legge delega «assomigliano più ad un ambizioso catalogo di buoni propositi che non a guide operative per il legislatore delegato»⁹⁹.

Nonostante ciò, è importante sottolineare che l'ampio programma di riforma ha trovato ispirazione e fondamento nei lavori svolti dagli Stati generali dell'esecuzione penale, voluti caldamente dall'ex Ministro della Giustizia Andrea Orlando ed inaugurati il 19 maggio 2015 presso il carcere di Bollate, in provincia di Milano¹⁰⁰. La costituzione di tale organo ha visto coinvolto oltre duecento esperti, tra cui: avvocati, magistrati, docenti universitari, operatori penitenziari e sanitari, assistenti sociali, garanti delle persone detenute, rappresentanti della cultura e dell'associazionismo civile, al fine di avviare un'innovativa procedura di consultazione. L'oggetto del loro studio e confronto sono state le problematiche legate all'esecuzione della pena e la presentazione di modelli di soluzione per garantire una maggiore conformità ai valori costituzionali e alle indicazioni sovranazionali. In tal senso, è stata innovativa l'elaborazione di una consultazione aperta tramite il portale del Ministro della Giustizia, consentendo alla stessa società civile di formulare proposte e idee al fine di influenzare ed ispirare i responsabili dei lavori¹⁰¹.

Più precisamente, gli Stati Generali sono stati strutturati in 18 tavoli tematici, ciascuno presieduto da un esperto di settore e focalizzato su un aspetto dell'esecuzione della pena o sull'ideazione di direttive innovative. Tra di essi, è stato altresì istituito il Tavolo 13 denominato “Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime di reato”, incaricato di

⁹⁷ Sul punto si v. F. FIORENTIN, *La conclusione degli “Stati Generali” per la riforma dell'esecuzione penale in Italia*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 2016, p. 4 ss.

⁹⁸ Per una lettura critica di tale riforma di v. G. DI CHIARA, *Le terre del rammarico: i cantieri inconclusi del percorso riformatore*, in *La nuova disciplina penitenziaria*, a cura di M. COLAMUSSI, Torino, 2020, p. 6 ss.

⁹⁹ Per tale citazione si v. G. GIOSTRA, *Si schiude un nuovo orizzonte per l'esecuzione penale?*, cit., p. 62 ss.

¹⁰⁰ Sul punto si v. M. BORTOLATO, *Luci ed ombre di una riforma a metà: i decreti legislativi 123 e 124 del 2 ottobre 2018*, in *Quest. giust.*, 2018, p. 119 ss.

¹⁰¹ In merito alla consultazione aperta si v. G. GIOSTRA, *Si schiude un nuovo orizzonte per l'esecuzione penale?*, cit., p. 64 ss. In particolare, l'autore sottolinea la portata innovativa di questo «ascolto democratico» considerato che attraverso tale processo si è cercato di far avvicinare e capire la realtà del carcere alla società civile, la quale solitamente viene informata indirettamente dalla stampa.

valutare l'introduzione, anche nella fase esecutiva della pena, della giustizia riparativa e della mediazione penale¹⁰². Al termine dei loro lavori, è stato predisposto un documento conclusivo, il quale aveva l'esplicito intento di presentare un progetto di riforma concreto e di immediata utilità per il legislatore, fornendo analisi e proposte su aree tematiche richiamanti i contenuti dei criteri direttivi presenti nella legge-delega¹⁰³. In relazione alla nostra analisi, il Tavolo 13 ha avanzato un modello di giustizia riparativa rigorosamente allineato alle indicazioni internazionali, in particolare con la Direttiva 2012/29/UE. In dettaglio, si propone l'adozione di tali programmi in ogni stato e grado del procedimento e il rispetto dei principi inderogabili in materia: volontarietà, consensualità e partecipazione attiva delle parti miranti alla realizzazione di una riparazione materiale o simbolica dell'offesa¹⁰⁴.

Più specificatamente, il Tavolo 13 ha altresì individuato la modalità con cui la pratica della giustizia riparativa avrebbe dovuto essere recepita nella normativa, proponendo l'inserimento di un nuovo articolo, specificatamente l'art. 15 *bis* all'interno della legge sull'ordinamento penitenziario, rubricato «Giustizia riparativa». Conformemente alle direttive di detto organo, l'articolo in questione avrebbe dovuto contemplare che: «in qualsiasi fase dell'esecuzione, i condannati e gli internati per tutti i tipi di reato, compresi quelli elencati all'art. 4 bis, possono accedere ai programmi di giustizia riparativa attraverso le strutture pubbliche o private presenti sul territorio. Ai programmi di giustizia riparativa i condannati e gli internati, previa adeguata informazione, accedono su base volontaria. Le dichiarazioni rese e le discussioni effettuate nell'ambito di un programma di giustizia riparativa sono confidenziali e possono essere divulgate esclusivamente con l'accordo delle parti. Ai fini della concessione dei benefici penitenziari non si tiene conto della mancata effettuazione o dell'esito negativo dei programmi di giustizia riparativa»¹⁰⁵.

¹⁰² Per un approfondimento in merito agli Stati generali si v. G. MANNOZZI, *Il documento finale degli "Stati generali dell'Esecuzione Penale" in materia di giustizia riparativa*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, p. 565 ss.

¹⁰³ Cfr. F. FIORENTIN, *La conclusione degli "Stati Generali"*, cit., p. 6 ss. In particolare, l'autore analizza attentamente tale documento, il quale è suddiviso in otto aree tematiche. In merito al nostro studio, è bene soffermarsi sulla parte quarta e la parte sesta. La prima contiene la proposta di istituire un ufficio di mediazione composto da un mediatore professionale e da operatori volontari, all'interno di ogni istituto penitenziario, al fine di risolvere gli eventuali conflitti maturati tra detenuti e tra detenuti e personale. Inoltre, la parte sesta contempla la possibilità di introdurre anche nella fase di esecuzione penale percorsi di giustizia riparativa.

¹⁰⁴ Cfr. G. MANNOZZI, *Il documento finale degli "Stati generali dell'Esecuzione Penale"*, cit., p. 567 ss. Più precisamente, la relazione finale e i suoi allegati elaborati dal Tavolo dedicato alla giustizia riparativa è reperibile al sito https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_1_13.page.

¹⁰⁵ Sul punto si v. A. FURGIUELE, *La riforma del sistema penitenziario: un progetto ambizioso*, in *La riforma della giustizia penale: Commento alla legge 23 luglio 2017, n. 103*, a cura di A. SCALFATI, Torino, 2017, p. 330 ss.

Prendendo spunto dai preziosi lavori degli Stati generali, è stata poi elaborata l'innovativa direttiva concernente la giustizia riparativa all'interno del solo art. 1 comma 85 lett. f della legge-delega 23 luglio 2017, n. 103. In particolare, tale direttiva stabilisce «la previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative»¹⁰⁶.

Questa previsione avrebbe introdotto una rinnovata disciplina delle misure alternative, adeguandole significativamente ai principi costituzionali e alle raccomandazioni del Consiglio d'Europa. Nello specifico, si sarebbe concretizzata una modalità d'espiazione della pena mediante forme alternative, promuovendo una responsabilizzazione più accurata delle persone detenute, senza però compromettere la certezza della pena e l'intangibilità della decisione giudiziaria¹⁰⁷.

È da notare che tale criterio direttivo sembra riferirsi a tutte le misure alternative alla detenzione e, più in generale, all'intera fase dell'esecuzione penale, superando il limite attuale posto dal già citato art. 47 comma 7 della legge 26 luglio 1975 n. 354. Quest'ultimo prevede l'obbligo per il condannato di impegnarsi «in quanto possibile», e risulta quindi superato da questa nuova prospettiva normativa¹⁰⁸.

In tale contesto, la dottrina mette in rilievo le possibili criticità che potrebbero emergere nei casi in cui risulti impraticabile richiedere in concreto al condannato di adottare comportamenti volti ad eliminare le conseguenze dannose del reato, sia sotto il profilo puramente economico e sia per quanto concerne le azioni connesse alle sue capacità personali finalizzate alla ricomposizione dello strappo sociale. Più precisamente, si evidenzia il pericolo di instaurare una disparità di trattamento tra i condannati dotati di risorse finanziarie più sostanziose e quelli meno abbienti, nel caso in cui le condotte riparative si limitino esclusivamente ad un ristoro economico.

Inoltre, si sottolinea il potenziale rischio di una eccessiva discrezionalità nelle mani dell'autorità giudicante in merito alla determinazione dei risarcimenti, considerata l'assenza di linee guida specifiche per l'esercizio di tale prerogativa¹⁰⁹.

¹⁰⁶ Il testo integrale della legge-delega è reperibile al sito www.normativa.it.

¹⁰⁷ Sul punto si v. L. CESARIS, *Quel che resta della riforma penitenziaria*, in *Giur. pen.*, 2018, p. 2 ss.

¹⁰⁸ Cfr. F. FIORENTIN, *Legge-delega in materia penitenziaria: carcere più umano e giustizia riparativa tra gli obiettivi della riforma*, in www.ilpenalista.it, 2017.

¹⁰⁹ Per uno sguardo completo sui rischi e problematiche del criterio direttivo in materia di giustizia riparativa si v. F. DI MUNZIO, *La riforma dell'ordinamento penitenziario: la direttiva in materia di giustizia riparativa*, in www.ilpenalista.it, 2017.

Per risolvere le problematiche suddette, si è sottolineata l'imprescindibile necessità di attuare la delega, tenendo come fondamento l'essenza e la finalità degli stessi istituti di giustizia riparativa. Tali strumenti non si limitano ad una semplice compensazione economica per la persona offesa del reato, bensì mirano a promuovere una comprensione reciproca dell'evento criminale e a responsabilizzare il reo nei confronti della vittima. In tale ottica, si evidenzia altresì l'urgente bisogno di introdurre specifiche condizioni o presupposti al fine di regolare l'accesso alle misure alternative alla detenzione¹¹⁰.

9. (Segue) *La complicata attuazione della legge-delega e gli spazi limitati della giustizia riparativa*

Successivamente, il 26 ottobre 2018 è stata attuata la legge-delega precedentemente menzionata attraverso l'emanazione di cinque decreti legislativi, i quali sono poi entrati in vigore il 10 novembre dello stesso anno¹¹¹. L'iter legislativo è stato particolarmente intricato, coinvolgendo altresì l'insediamento di un nuovo Parlamento. In questa fase, il Governo neocostituito ha presentato decreti attuativi che differivano da quelli presentati dal precedente Governo e, pertanto, gli stessi sono stati nuovamente sottoposti all'esame delle Commissioni parlamentari. Dopo aver ricevuto pareri favorevoli dalle rispettive Commissioni, seppur con condizioni ed osservazioni, la deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri è avvenuta il 27 settembre 2018. Tale deliberazione ha evidenziato come alla fine il contenuto dei decreti sia sostanzialmente riproduttivo rispetto a quelli presentati dal precedente Governo¹¹².

Tuttavia, nell'ambito della nostra analisi, è fondamentale sottolineare che la delega concernente la giustizia riparativa e la mediazione tra reo e vittima del reato è rimasta inattuata a seguito dell'unico parere contrario espresso dalla Commissione Giustizia della Camera. In particolare, è bene soffermarsi sul Parere presentato dalla relativa Commissione al fine di comprendere l'approccio critico adottato, il quale non ha contemplato alcun tentativo di proporre miglioramenti al testo legislativo.

¹¹⁰ I suggerimenti di attuazione della legge-delega sono offerti da F. FIORENTIN, *La delega di riforma in materia di esecuzione penitenziaria*, cit., p. 432 ss.

¹¹¹ Più precisamente, due erano dedicati alla «riforma del sistema penitenziario» (n. 123/2018 e n.124/2018), uno concernente l'esecuzione delle pene nei confronti di minori (n. 121/2018), uno in materia di spese giudiziali (d.lgs. n. 120/2018) e infine uno diretto alla revisione della disciplina del casellario giudiziale (d.lgs. n. 122/2018). Sul punto si v. L. CESARIS, *Quel che resta della riforma penitenziaria*, cit., p. 1.

¹¹² Sul punto si v. M. BORTOLATO, *Luci ed ombre di una riforma a metà*, cit., p. 120 ss.

Scendendo nel merito, il parere si apre affermando che «il provvedimento, tuttavia, non assicura alla vittima efficace forme di riparazione delle conseguenze del fatto di reato, non essendo riconosciuta alla stessa un'effettiva centralità nel procedimento, come invece richiesto dalla direttiva del parlamento europeo e del consiglio dell'Unione europea n. 29 del 25 ottobre 2012»¹¹³. Inoltre, è opportuno evidenziare le perplessità evidenziate dalla Commissione in relazione alle ipotesi di mediazione aspecifica e all'incontro tra gruppi di autori e di vittime aspecifiche dello stesso tipo di reato, secondo cui «tali istituti [...], in tutta evidenza, non determinano, di fatto, alcun beneficio nei confronti della vittima, cui andrebbero invece garantite più efficaci forme di ristoro e/o riparazione delle conseguenze pregiudizievoli dell'offesa subita». Infine, si precisa l'ampia discrezionalità attribuita all'autorità giudiziaria nell'esito del programma, al fine di determinare l'accesso del reo ad istituti di natura premiale, contrariamente a quanto previsto dalla disposizione respinta, la quale stabiliva che l'eventuale esito negativo del programma riparativo non precluderebbe l'accesso alle misure alternative o ai benefici penitenziari¹¹⁴.

Bisogna sottolineare come di fronte a tale mancata attuazione e per ulteriori mancanze nella concretizzazione degli obiettivi contenuti nella legge-delega, la dottrina ha sottolineato come tale riforma, seppur determinando alcune modifiche di rilievo, non abbia soddisfatto le aspettative e non abbia raggiunto appieno il fine rieducativo affidato alla pena, come sancito dall'art. 27 Cost¹¹⁵. In aggiunta, si deve evidenziare come la nuova volontà politica fosse restia a sviluppare un nuovo modello di giustizia orientato all'incontro tra le parti, come attestano le dichiarazioni programmatiche del nuovo Governo, secondo le quali «è necessario riscrivere la c.d. 'riforma dell'ordinamento penitenziario' al fine di garantire la certezza della pena per chi delinque, la maggior tutela della sicurezza dei cittadini»¹¹⁶.

In base a ciò, si può affermare che uno dei motivi della distorsione del progetto originario di riforma e dell'attuazione solo parziale delle proposte formulate risiede nell'insediamento di un nuovo Parlamento e nella formazione di una nuova maggioranza di governo, considerato

¹¹³ In particolare, si fa riferimento al parere emesso nella seduta del 10 settembre 2018, allegato 2, p. 55 ss., il relativo testo è reperibile al sito www.camera.it.

¹¹⁴ Per uno sguardo critico in merito al parere negativo emesso dalla Commissione Giustizia si v. G. DI CHIARA, *Le terre del rammarico*, cit., p. 11 ss.

¹¹⁵ Cfr. F. CORTESI, *L'ordinamento penitenziario dopo la stagione delle riforme*, in *Dir. pen. proc.*, 2020, p. 702 ss.

¹¹⁶ Si veda il Contratto per il Governo del cambiamento, su cui si è formata l'intesa fra le forze politiche di maggioranza, reperibile al sito https://download.repubblica.it/pdf/2018/politica/contratto_governo.pdf, p. 25.

che il loro programma era incentrato sul potenziamento della pena detentiva e degli strumenti di controllo all'interno del contesto carcerario¹¹⁷.

Ciò nonostante, è opportuno sottolineare la presenza di alcune modifiche apportate alla disciplina dell'ordinamento penitenziario, le quali mostrano un'attenzione verso la giustizia riparativa.

Ad esempio, bisogna ricordare il già citato art. 13 comma 3 della legge 26 luglio 1975 n. 354, il quale è stato modificato da uno dei decreti attuativi della legge-delega, ossia il D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123. Appare necessario ricordare che tale articolo, in base alla modifica apportata, contiene un richiamo esplicito alla giustizia riparativa nell'ambito dell'osservazione scientifica della personalità del detenuto, attribuendo così un ruolo centrale al percorso di mediazione successivo alla sentenza di condanna. Tuttavia, è importante notare che, anche in tale sede, la portata innovativa di tale disposizione risulta depotenziata poiché, mancando di ulteriori indicazioni che ne disciplinino l'operatività, essa resta una mera dichiarazione di principio priva di un effettivo supporto normativo¹¹⁸.

Per concludere, risulta necessario richiamare un'ulteriore novità apportata dalla c.d. Riforma Orlando, la quale può ricordare in prima battuta l'attuazione di un programma di giustizia riparativa. Al centro della nostra analisi, vi è l'art. 162 *ter* c.p., ovvero una nuova causa di estinzione del reato. Più precisamente, tale articolo prevede che «nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del Codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo».

Come emerge dalla formulazione testuale della suddetta disposizione, questa conferisce al giudice un potere-dovere, che lo obbliga a dichiarare estinto il reato qualora le condotte riparatorie rispondano a criteri di congruità. Inoltre, al fine di incentivare la riparazione, il

¹¹⁷ In tal senso si v. M. PELISSERO, *Politica, consenso sociale e dottrina: un dialogo difficile sulle riforme attuate e mancante del sistema sanzionatorio*, in *Arch. pen.*, 2019, p. 10 ss. In particolare, l'autore richiama anche il Contratto per il Governo del cambiamento citato nella nota precedente.

¹¹⁸ Cfr. F. CORTESI, *L'ordinamento penitenziario dopo la stagione delle riforme*, cit., p. 705 ss.

giudice ha la facoltà di concedere al reo un termine non superiore a sei mesi per permettere di adempiere al pagamento, anche in forma rateale, del risarcimento del danno¹¹⁹.

Relativamente all'articolo in esame, la dottrina ha evidenziato la significativa distanza tra l'art. 162 *ter* c.p. e i meccanismi propri della giustizia riparativa, poiché non si realizza una «parentesi endo-procedimentale» che permetta l'incontro e il dialogo tra autore e vittima del reato¹²⁰. A conferma di ciò, si impone all'autorità giudicante l'obbligo di sentire le parti e la persona offesa al fine di verificare la presenza degli elementi necessari per la dichiarazione di estinzione del reato. Tuttavia, è importante precisare che le valutazioni delle parti non risultano vincolanti per il giudice, il quale può altresì superare il dissenso della persona offesa nel caso in cui questa non intenda rimettere la querela. Questo elemento conferma la mancanza di centralità e coinvolgimento della vittima all'interno del percorso, aspetto invece centrale all'interno del *modus operandi* della giustizia riparativa¹²¹. Si può concludere come tale istituto miri chiaramente ad esigenze deflattive in quanto l'attività riparatoria richiede unicamente un integrale risarcimento del danno, senza un'effettiva ricerca di avvicinamento tra le parti coinvolte nella vicenda criminale.

L'unico aspetto che potrebbe costituire un punto di convergenza con il paradigma della giustizia riparativa è la menzione di un'attività volta ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato. Questa previsione potrebbe essere valorizzata allo scopo di includere attività positive ed immateriali compiute dal reo nei confronti della vittima. Ciò nonostante, la dottrina sottolinea che, se il legislatore avesse inteso adottare una disposizione orientata alla giustizia riparativa e alla dimensione comunicativa, avrebbe dovuto prevedere espressamente un momento di mediazione tra i protagonisti del reato¹²².

¹¹⁹ Per uno sguardo completo in merito alla disposizione in esame si v. R. MUZZICA, *Sull'art. 162 ter c.p.: una norma dannosa per la Giustizia riparativa, inutile ai fini deflattivi*, in *Arch. pen.*, 2018, p. 2 ss. In particolare, l'autore si sofferma sulle differenze che intercorrono tra tale fattispecie e l'istituto previsto dall'art. 35 comma 2 del D.lgs. 274/2000 in merito alla competenza penale del giudice di pace, di cui ci si è già soffermati nel paragrafo dedicato. Più precisamente, si precisa come la prima non richiede una valutazione delle attività riparatorie in merito alle esigenze di prevenzione e riprovazione considerato che il giudice dovrà soltanto valutare la congruità della somma offerta.

¹²⁰ Per l'espressione riportata e i motivi della distanza tra il paradigma della giustizia riparativa e la fattispecie in esame si v. C. PERINI, *Condotte riparatorie ed estinzione del reato ex art. 162 ter c.p.: deflazione senza Restorative Justice*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, p. 1275 ss. Altresì si v. D. CARCANO, *Giustizia riparativa con uno sguardo alla nuova disciplina delle "condotte riparatorie"*, in *Cass. pen.*, 2018, p. 4039 ss.

¹²¹ Cfr. R. MUZZICA, *Sull'art. 162 ter c.p.: una norma dannosa per la Giustizia riparativa*, cit., p. 10 ss.

¹²² Sulle differenze e punti di incontro tra i due istituti in esame si v. L. SPADANO, *Le recenti ipotesi di condotte riparatorie post delictum: verso un progressivo ripensamento della giustizia criminale in chiave riparativa?*, in *Arch. pen.*, 2020, p. 18 ss. In particolare, l'autrice precisa come il risarcimento del danno può anche essere preso in considerazione per l'operatività dei meccanismi di giustizia riparativa ma gli stessi sono solitamente parziali e adeguati alle concrete possibilità del reo dato che ciò che conta non è soddisfare la pretesa economica ma porre un gesto positivo nei confronti della vittima di reato.

Capitolo III

La Riforma Cartabia: il Titolo IV del D.lgs. 150/2022

SOMMARIO: 1. La gestazione della riforma: la legge 27 settembre 2021, n. 134 attraverso il d.d.l. A.C. 2435 e la Commissione Lattanzi – 2. (Segue) L’arrivo alla legge 134/2021 con i suoi obiettivi e criteri direttivi in tema di giustizia riparativa – 3. L’attuazione della Riforma Cartabia in tema di giustizia riparativa: il titolo IV del D. lgs. 150/2022 – 4. L’analisi nel merito della disciplina organica della giustizia riparativa – 4.1 Le disposizioni definitorie: art. 42 del D. lgs. 150/2022 - 4.2 Ulteriori protagonisti da riconoscere all’interno dei programmi di giustizia riparativa – 4.3 Principi e obiettivi della giustizia riparativa: art. 43 del D. lgs. 150/2022 - 4.4 Il diritto di accesso generalizzato ai programmi di giustizia riparativa attraverso l’art. 44 del D.lgs. 150/2022 e il nuovo art. 129 bis c.p.p. - 4.5 (Segue) Critiche mosse all’art. 129 bis c.p.p. - 5. Rapporti tra i percorsi di giustizia riparativa e processo penale – 5.1 Il diritto all’informazione - 5.2 Le garanzie dell’impermeabilità del percorso riparativo rispetto al processo penale – 5.3 I programmi di giustizia riparativa e i suoi esiti – 5.4 La relazione del mediatore al termine del programma di giustizia riparativa e la conseguente valutazione giudiziale – 6. Le figure professionali necessarie per lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa – 6.1 Il ruolo marginale attribuito al difensore nel percorso riparativo – 6.2 La nuova figura del mediatore penale – 6.3 I Centri di giustizia riparativa e le relative Conferenze.

1. La gestazione della riforma: la legge 27 settembre 2021, n. 134 attraverso il d.d.l. A.C. 2435 e la Commissione Lattanzi

Con l’avvento della pubblicazione della legge del 27 settembre 2021, n. 134¹, comunemente nota come “Riforma Cartabia”, in onore della Ministra Guardasigilli, si formalizza ufficialmente in Italia l’attesa riforma del processo e del sistema processuale penale². In particolare, tale legge si colloca in un contesto particolare e nasce in Parlamento come d.d.l. A.C. 2435 (il c.d. disegno di legge Bonafede³), il quale è stato presentato dall’ex Ministro della Giustizia del precedente governo il 13 marzo 2020⁴. Più precisamente, quest’ultimo perseguiva l’intento di apportare modifiche al codice di procedura penale al fine di affrontare le questioni legate alla sospensione della prescrizione del reato dopo la

¹ In particolare, la legge in esame è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 4 ottobre 2021 e poi è entrata in vigore il 19 ottobre 2021.

² Più precisamente, la Riforma Cartabia ha interessato anche il processo civile attraverso il d.d.l. A.C. 3289 intitolato “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”.

³ Esso era rubricato “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d’appello”.

⁴ Il contesto in cui si inserisce la Riforma Cartabia viene chiaramente delineato da G. L. GATTA, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della ‘legge Cartabia’*, in *Sist. pen.*, 2021, p. 1 ss.

pronuncia di primo grado, come disposta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 (la c.d. Spazzacorrotti)⁵.

Successivamente, però, si evidenzia un mutamento del quadro politico e culturale, derivante dall'insorgere della pandemia da Covid-19, da cui è derivata l'approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (il c.d. P.N.R.R.), inquadrato all'interno del programma di finanziamento dell'Unione Europea *Next Generation UE*. Questo programma mira a risanare le economie dei diversi Paesi membri dopo la crisi sanitaria da Covid-19, mediante l'erogazione di fondi europei⁶. È necessario sottolineare che l'erogazione di tali fondi è subordinata al conseguimento di specifici obiettivi concordati dal nostro Governo con la Commissione europea. In tema di giustizia, si prescrive la riduzione dei tempi del processo entro il 2026, pari, nei tre gradi di giudizio, al 25% nel settore penale e al 40% in quello civile⁷. Di fronte a tale situazione, quindi, il d.d.l. A. C. si inserisce in un contesto più ampio, costituendo la base di partenza per la realizzazione di un complessivo progetto di riorganizzazione della giustizia, finalizzato a potenziarne l'efficienza e ridurre i relativi tempi, in linea con gli obiettivi del P.N.R.R. A tal fine, la nuova Ministra Guardasigilli Marta Cartabia ha istituito diverse commissioni, assegnando loro il compito di elaborare diversi emendamenti all'originario disegno di legge necessari per raggiungere gli ambiziosi risultati prefissati.

Nell'ambito del sistema penale, è stata istituita il 16 marzo 2021 la c.d. Commissione Lattanzi, la quale prende il nome dal suo presidente Giorgio Lattanzi, ex Presidente emerito della Corte Costituzionale e composto da diverse personalità di spicco, tra cui avvocati, magistrati, professori universitari, la quale aveva il compito di elaborare «proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al d.d.l. AC 2435»⁸.

In relazione all'operato della suddetta Commissione, la dottrina ha sottolineato come il suo intervento non fosse completamente libero poiché era tenuta solamente ad introdurre modifiche al testo in esame⁹. Tuttavia, nonostante questa limitazione, il risultato conseguito

⁵ Per un approfondimento in merito al d.d.l. Bonafede si v. M. GIALUZ – J. DELLA TORRE, *Il progetto governativo di riforma della giustizia penale approda alla Camera: per avere processi rapidi (e giusti) serve un cambio di passo*, in *Sist. pen.*, 2020, p. 145 ss.

⁶ Sul punto si v. M. GIALUZ- J. DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno*, cit., p. 285 ss.

⁷ Per comprendere l'importanza del raggiungimento di tali obiettivi si legga il discorso della Ministra della Giustizia Marta Cartabia intervenuto all'incontro con i capigruppo della Commissione Giustizia della Camera, avvenuto il 10 maggio 2021 e pubblicato sulla rivista www.sistemapenale.it.

⁸ Cfr. M. GIALUZ- J. DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno*, cit., p. 288 ss.

⁹ Si v. F. PALAZZO, *I profili di diritto sostanziale della riforma penale*, in *Sist. pen.*, 2021, p. 2.

non solo contempla una serie di interventi correttivi relativi alle evidenti criticità del sistema, ma la Commissione ha altresì introdotto profili innovativi. Tra questi, si annovera la sperimentazione di nuovi paradigmi che differiscono dai consueti meccanismi sanzionatori¹⁰. A conferma di ciò, la stessa Relazione finale della Commissione si basa su una diversa concezione delle modalità con cui affrontare le conseguenze negative del reato, affermando che «i tempi sembrano dunque maturi per inserire anche nel nostro paese [...] un trattamento condiviso che sani la ferita aperta della commissione del reato»¹¹.

In linea con tale orientamento, la Commissione suggerisce, tramite l’inserimento del nuovo art. 9 *quinquies* al d.d.l. A.C. 2435, di istituire una disciplina organica sulla giustizia riparativa. Questa proposta rappresenta la parte più innovativa del progetto, e si sottolinea altresì l’importanza attribuita alla giustizia riparativa, considerato che viene emendata anche la rubrica del testo in esame in “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”¹². In dettaglio, la dottrina considera la giustizia riparativa come un vero e proprio «fiore all’occhiello» delle proposte di riforma della Commissione Lattanzi¹³. L’articolo dedicato nella Proposta di riforma, in particolare, affida ai decreti delegati la discrezionalità di stabilire la disciplina del funzionamento della stessa giustizia riparativa, prevedendo direttive che guideranno l’attuazione della delega. Più precisamente, la maggior parte dei criteri direttivi richiama la regolamentazione della materia prevista a livello internazionale, con particolare riferimento alla Direttiva 2012/29/UE¹⁴.

In tale contesto, la dottrina ha avanzato osservazioni che mettono in luce l’inesattezza di tale richiamo. Si sottolinea che la Direttiva del 2012 non contempla una disciplina specifica sulla giustizia riparativa; piuttosto, essa si limita a stabilire norme minime per la partecipazione della vittima al procedimento penale, stabilendo le caratteristiche dei servizi di assistenza alle vittime. In aggiunta, la dottrina evidenzia come si faccia riferimento al contenuto di una Direttiva che risulta inapplicata nel nostro Paese data l’assenza di una struttura di base

¹⁰ Cfr. E. A. A. DEI-CAS, *Qualche considerazione in tema di giustizia riparativa nell’ambito della legge delega Cartabia*, in *Arch. pen.*, 2021, p. 2 ss.

¹¹ Si veda la Relazione finale e le proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435 reperibile al sito www.giustizia.it.

¹² Per un approfondimento si v. E. A. A. DEI-CAS, *Qualche considerazione in tema di giustizia riparativa*, cit., p. 3 ss.

¹³ Per tale espressione si v. A. MANNA, *Considerazioni critiche sulle proposte della Commissione Lattanzi in materia di sistema sanzionatorio penale e di giustizia riparativa*, in *Arch. pen.*, 2021, p. 7.

¹⁴ Per una visione completa in merito ai lavori della Commissione Lattanzi si v. M. DEL TUFO, *Giustizia riparativa ed effettività della Proposta della Commissione Lattanzi (24 maggio 2021)*, in *Arch. pen.*, 2021, p. 5 ss.

nazionale per il sostegno delle vittime di reato sul nostro territorio. Per superare tale contraddittorietà, la dottrina suggerisce un'attività di coordinamento tra l'attuazione dei servizi di giustizia riparativa e i servizi di assistenza delle vittime, al fine di garantire l'operatività del modello riparativo e raggiungere più vittime possibile attraverso un'adeguata informazione dei primi¹⁵.

2. (Segue) L'arrivo alla legge 134/2021 con i suoi obiettivi e criteri direttivi in tema di giustizia riparativa

Nonostante ciò, è opportuno evidenziare la rapidità con cui i lavori della Commissione sono stati condotti, anche alla luce delle numerose modifiche proposte al disegno di legge oggetto della loro analisi. In particolare, l'*iter* ha visto la conclusione dei lavori con la stesura di una relazione conclusiva e di un articolato. Successivamente, il Ministero della Giustizia ha elaborato una serie di emendamenti al disegno di legge AC 2435, il quale poi è stato sottoposto all'esame della Commissione Giustizia della Camera. Infine, si è avviato il procedimento parlamentare che ha portato alla definitiva adozione della legge il 23 settembre 2021¹⁶. È essenziale considerare che tale legge è stata approvata da una maggioranza di governo caratterizzata da visioni notevolmente diverse, soprattutto in materia penale. Pertanto, si deve evidenziare come «tutti hanno dovuto rinunciare a qualcosa, facendo così prevalere l'interesse comune all'approvazione di una riforma essenziale per il Paese, anche e proprio in considerazione del suo carattere strumentale agli obiettivi del P.N.R.R.»¹⁷.

A conferma di ciò, la dottrina precisa come sia «quasi un miracolo» essere riusciti a giungere in pochi mesi all'approvazione di una riforma che può determinare una svolta radicale¹⁸.

Per quanto concerne la struttura della legge, questa si compone solamente di due articoli, corredati da numerosi commi e relative lettere. L'art. 1 contiene una serie di direttive di

¹⁵ Si v. M. BOUCHARD, *Giustizia riparativa, vittime e riforma penale. Osservazioni alle proposte della Commissione Lattanzi*, in *Quest. giust.*, 2021. In particolare, l'autore precisa le differenze che intercorrono tra i servizi di giustizia riparativa e i servizi di assistenza alle vittime. I primi si basano su equo rapporto tra le parti del reato e la loro introduzione non è oggetto di un obbligo da parte dell'Unione Europea. Mentre, i secondi si basano principalmente sul prevalente interesse delle vittime e sono previsti come servizi obbligatori per gli Stati membri da parte della Direttiva del 2012.

¹⁶ Per una ricostruzione completa dell'*iter* di adozione della legge 134/2021 si v. M. GIALUZ - J. DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno*, cit., p. 288 ss.

¹⁷ Per tale citazione si v. G. L. GATTA, *Riforma della giustizia penale*, cit., p. 3.

¹⁸ Cfr. F. PALAZZO, *I profili di diritto sostanziale della riforma penale*, cit., p. 2 ss. L'autore suppone come forse non si sarebbe arrivati a tale riforma penale senza l'urgenza d'intervento richiesta dallo stesso contesto in cui si inserisce la legge e senza l'autorevolezza del Presidente del Consiglio dei Ministri e della Ministra della Giustizia, i quali non erano inclini a compromessi in tema di giustizia.

delega al Governo per la riforma del processo penale, del sistema sanzionatorio penale, nonché l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa. Invece, l'art. 2 detta alcune disposizioni immediatamente precettive, le quali apportano modifiche al codice penale e al codice di procedura penale. Tra di esse, la più significativa riguarda l'introduzione dell'istituto dell'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini massimi di durata del giudizio di impugnazione¹⁹.

Di fronte alle molteplici materie oggetto della riforma in questione, è imperativo concentrare la nostra analisi sulla sezione della legge delega che specificatamente riguarda la giustizia riparativa. In questo contesto, la riforma ha introdotto le basi per la creazione di un sistema giudiziario differenziato mirato a superare il primato della pena detentiva e a scardinare l'idea che tale strumento sia la forma privilegiata di espiazione²⁰. In altre parole, «la riforma Cartabia ha permesso di respirare aria nuova e di novità, perché al fondo v'è l'idea fondamentale di trovare un equilibrio tra prevenzione e garanzie e di ridurre la centralità del carcere»²¹. Inoltre, come emergerà dall'analisi accurata dei criteri direttivi sanciti della legge delega 134/2021, la riforma si ispira alla necessità di conformarsi alla Direttiva 2012/29/UE e ai principi stabiliti a livello internazionale²². Più precisamente, tale scopo viene perseguito conferendo un'attenzione specifica alla vittima del reato, garantendole la giusta tutela non mediante l'inasprimento delle pene edittali, bensì propriamente attraverso la riparazione²³. Tuttavia, il fine preminente e rivoluzionario perseguito da tale riforma, tramite l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa, consiste nella sistematizzazione della materia. Tale riforma consente di introdurre una cornice giuridica di riferimento tale da ricomprendere le molteplici esperienze già praticate nel nostro territorio²⁴, le quali si basano su disposizioni sconnesse e frammentarie²⁵.

¹⁹ Cfr. G. L. GATTA, *Riforma della giustizia penale*, cit., p. 4 ss.

²⁰ Sul punto si v. G. DARAIO, *Le alternative al carcere tra riforme tradite e svolte annunciate: prime osservazioni sulle novità contenute nella "legge Cartabia"*, in *Arch. pen.*, 2021, p. 7 ss.

²¹ La citazione è stata presa da R. BARTOLI, *Verso la riforma Cartabia: senza rivoluzioni, con qualche compromesso, ma con visione e respiro*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, p. 1168 ss.

²² Si fa riferimento, in particolare, alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec (2018)8 sulla giustizia riparativa in materia penale, *infra* § 2, Cap. I.

²³ Cfr. D. CERTOSINO, *Giustizia riparativa e processo penale: luci e ombre di una nuova modalità di risposta al reato*, in *Mediaries*, 2022, p. 66 ss.

²⁴ Per una visione completa dell'esperienze di giustizia riparativa nel nostro Paese, *infra* § Cap. II.

²⁵ A tal riguardo si v. F. FIORENTIN, *La giustizia riparativa nella fase dell'esecuzione penale: luci e ombre di una riforma dalle fondamenta (troppo) fragili (Seconda parte)*, in *www.ilpenalista.it*, 2023. In particolare, l'autore precisa che un primo tentativo di sistematizzazione della materia era stato fatto dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità con l'adozione di una Circolare pubblicata nel corso del 2019.

Inoltre, la dottrina evidenzia le potenzialità di tale opera di sistemazione, considerato che la stessa, oltre a restituire coerenza ed armonia al sistema normativo, permette di ristabilire credibilità al sistema della giustizia penale, la quale è stata compromessa dalla concentrazione dei riti premiali con intenti deflattivi²⁶.

Più precisamente, l'importanza di introdurre una riforma organica in tema di giustizia riparativa è espressa altresì nelle Linee programmatiche della riforma espresse dalla stessa Ministra Marta Cartabia, in cui aveva osservato che il tempo fosse «oramai maturo per sviluppare e mettere a sistema le esperienze di giustizia riparativa, già presenti nell'ordinamento in forma sperimentale che stanno mostrando esiti fecondi per la capacità di farsi carico delle conseguenze negative prodotte dal fatto di reato nell'intento di promuovere la rigenerazione dei legami a partire dalle lacerazioni sociali e relazioni che l'illecito ha originato». Inoltre, si aggiunge come tale riforma sia ancora di più necessaria in quanto «le più autorevoli fonti europee e internazionali ormai da tempo hanno stabilito principi di riferimento comuni e indicazioni concrete per sollecitare gli ordinamenti nazionali a elaborare paradigmi di giustizia riparativa che permettano alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se entrambi vi accontentano liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale»²⁷.

Dopo una panoramica complessiva degli obiettivi primari alla base di tale riforma, appare necessario focalizzarsi sulla delega concernente la giustizia riparativa, la quale si concretizza attraverso le previsioni dell'art. 1 comma 18 e comma 19 della legge 134/2021.

In primo luogo, l'art. 18 comma 1 lett. *a* individua esplicitamente la necessità di introdurre una disciplina organica della giustizia riparativa attraverso l'inserimento della nozione di giustizia riparativa, l'indicazione dei principali programmi, dei criteri d'accesso, delle garanzie, delle persone legittimate a partecipare, delle modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti. In particolare, si precisa altresì che l'introduzione di tale disciplina deve tenere conto dell'interesse della vittima e dell'autore del reato²⁸.

Fatta questa premessa, bisogna rilevare come il legislatore non abbia fornito un'esplicita definizione di giustizia riparativa né dei singoli programmi che possono configurare tale paradigma. Tuttavia, si invita espressamente il Governo a seguire le indicazioni dettate a

²⁶ Cfr. V. BONINI, *Le linee programmatiche in tema di giustizia riparativa: il quadro e la cornice*, in *Leg. pen.*, 2021, p. 4 ss.

²⁷ Cfr. M. CARTABIA, *Linee programmatiche sulla giustizia*, in *Pen. Dir. e proc.*, 16 marzo 2021, p. 15.

²⁸ Per una ricostruzione completa dei criteri direttivi della legge 134/2021 si v. M. BOUCHARD – F. FIORENTIN, *Sulla giustizia riparativa*, cit., p. 39 ss.

livello internazionale in materia, come le già menzionate Direttiva 2012/29/UE e la Raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec (2018)8²⁹.

Tuttavia, è opportuno precisare che i programmi di giustizia riparativa a livello sovranazionale si contraddistinguono per una logica di flessibilità e atipicità³⁰, che consente la profilazione di diversi modelli nella prassi, con modalità concrete di attuazione variabili in base al coinvolgimento differenziato delle parti del reato, tra cui l'autore, la vittima e la comunità³¹. Di fronte a questa indicazione, la dottrina auspica che il legislatore delegato adotti una disciplina coraggiosa ed estensiva, capace di contemplare tutte le tipologie applicative riconducibili a tale paradigma. Essa non dovrebbe includere solo la mediazione penale in senso stretto, bensì anche altre forme di intervento mirate a sviluppare uno scambio comunicativo nella gestione del reato tra autore del reato, vittima e altri soggetti³².

Procedendo con l'analisi, l'art. 1 comma 18 lett. *b* fornisce una definizione precisa di vittima del reato, dando così piena attuazione all'art. 2 della Direttiva 2012/29/UE e distinguendola dalla persona offesa del reato. Più precisamente, tale criterio direttivo suggerisce all'esecutivo di definire tale soggetto come «la persona fisica che ha subito un danno, fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono state causate direttamente da un reato». Inoltre, si procede affermando che si debba considerare vittima del reato «il familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona». In aggiunta, si precisa che nel concetto di familiare si debba includere «il coniuge, la parte di un'unione civile tra persona dello stesso sesso, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, nonché i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle e le persone a carico della vittima»³³. Si tratta di una definizione di vittima del reato estensiva, volta ad includere anche la c.d. vittima indiretta ed estendere la tutela altresì alle unioni civili. Inoltre, è importante sottolineare che tale definizione consente il riconoscimento della vittima unicamente in virtù della commissione di un reato, indipendentemente dall'instaurazione di un procedimento penale, come, ad esempio, mediante la presentazione di una denuncia³⁴.

²⁹ Si v. E. A. A. DEI-CAS, *Qualche considerazione in tema di giustizia riparativa*, cit., p. 5 ss.

³⁰ Per un elenco esemplificativo circa i vari programmi riconducibili al paradigma di giustizia riparativa, *infra* § 3, Cap I.

³¹ Cfr. V. BONINI, *Evoluzioni della giustizia riparativa nel sistema penale*, cit., p. 117 ss.

³² Cfr. G. DARAIO, *Le alternative al carcere tra riforme tradite e svolte annunciate*, cit., p. 22 ss.

³³ Il testo della legge è reperibile al sito www.gazzettaufficiale.it.

³⁴ Cfr. M. BOUCHARD – F. FIORENTIN, *Sulla giustizia riparativa*, cit., p. 41 ss.

Nonostante questa innovativa attuazione, la dottrina sottolinea la persistente omissione all'interno della legge 134/2021 in merito ai Servizi di assistenza alle vittime di reato, i quali rivestono un ruolo cruciale per garantire l'effettiva tutela delle stesse³⁵.

In seguito, l'art. 18 comma 1 lett. c prevede l'ampia operatività dei programmi di giustizia riparativa, i quali dovranno essere garantiti «in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, su iniziativa dell'autorità giudiziaria competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità».

Si rileva l'intenzione della riforma di introdurre la giustizia riparativa senza limitazioni o preclusioni, sia in termini di tipologia che di gravità del reato commesso. Tuttavia, in merito al secondo profilo, la dottrina segnala possibili difficoltà di attuazione, considerando i potenziali rischi di vittimizzazione reiterata e secondaria, soprattutto nei confronti di specifici delitti, come quelli riconducibili all'ambito mafioso e di criminalità organizzata. In particolare, per i responsabili di reati connessi al fenomeno mafioso, sorge la problematica di regolare i rapporti tra progetti riparativi e il comportamento non collaborativo con la giustizia da parte dei condannati, poiché a livello internazionale è richiesto il riconoscimento dei fatti essenziali da parte dell'autore del reato come preconditione all'accesso a tali programmi³⁶.

Un ulteriore profilo problematico viene rintracciato nei rapporti tra giustizia riparativa e violenza di genere. In primo luogo, si evidenziano le difficoltà oggettive che possono emergere in tale contesto, considerato che la vittima del reato potrebbe opporre resistenze comprensibili a causa delle sofferenze psicofisiche subite³⁷. Inoltre, si riscontrano ulteriori frizioni rispetto le indicazioni a livello internazionale, in particolare con l'art. 48 della Convenzione di Istanbul, il quale vieta il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, inclusa la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione stessa³⁸.

³⁵ Sul punto si v. D. CERTOSINO, *Giustizia riparativa e processo penale*, cit., p. 72 ss.

³⁶ Si v. F. FIORENTIN, *Punizione o riparazione?*, cit., p. 22 ss. In particolare, l'autore cita la preconditione stabilita dall'art. 12 lett. c della Direttiva 2012. Più precisamente, l'autore specifica altresì la necessità in sede attuativa di stabilire precisamente i rapporti tra giustizia riparativa e i casi di collaborazione impossibile.

³⁷ Cfr. D. CERTOSINO, *Giustizia riparativa e processo penale*, cit., p. 72 ss.

³⁸ Sui rapporti tra giustizia riparativa e Convenzione di Istanbul si v. M. DEL TUFO, *Giustizia riparativa ed effettività della Proposta della Commissione Lattanzi*, cit., p. 8 ss. Più precisamente, l'autrice precisa che tale frizione può essere risolta sulla base dell'art. 73 della stessa Convenzione, il quale prevede che la presente Convenzione non pregiudica le disposizioni di diritto interno volte a riconoscere diritti più favorevoli per la prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica. In tal senso, si evidenziano le potenzialità dei programmi di giustizia riparativa nel raggiungimento di tali obiettivi.

Particolarmente significativo risulta il contenuto dell'art. 1 comma 18 lett. *d*, il quale prescrive l'obbligo di assicurare specifiche garanzie nell'attuazione dei programmi di giustizia riparativa, le quali dovranno essere rivolte sia verso l'autore del reato e sia verso la vittima. Più precisamente, il criterio direttivo in esame riconosce differenti garanzie, tra cui: il diritto all'informazione e all'assistenza linguistica, la confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del programma giustizia riparativa, nonché la loro inutilizzabilità nel corso del processo penale e nella fase di esecuzione della pena. Inoltre, viene espressamente sancita la necessaria «rispondenza dei programmi di giustizia riparativa nell'interesse della vittima del reato, dell'autore del reato e della comunità», al fine di garantire un equo bilanciamento e un'attenzione adeguata a tutti i partecipanti, favorendo la creazione di contesto di ascolto paritario³⁹.

Successivamente, all'art. 1 comma 18 lett. *e* emergono direttive alquanto laconiche e generali in merito ai rapporti tra percorsi riparativi e procedimento penale, non prevedendo specificatamente le conseguenze dell'esito dei primi nell'ambito del secondo. La disposizione in esame si limita soltanto a prevedere che «l'esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena», senza fornire al legislatore delegato nessuna indicazione o criterio di valutazione. Al contempo, si specifica unicamente che l'impossibilità di svolgimento di un programma di giustizia riparativa o un suo eventuale esito negativo non deve pregiudicare le posizioni delle parti coinvolte del conflitto⁴⁰.

Infine, le ultime deleghe rivolte all'esecutivo riguardano aspetti essenziali al fine di garantire un servizio di qualità rispetto all'attuazione dei programmi di giustizia riparativa.

In primo luogo, troviamo l'art. 18 comma 1 lett. *f*, il quale costituisce la base per il riconoscimento giuridico della figura del mediatore seppur in maniera assai generica. In dettaglio, vengono delineate le caratteristiche che devono essere assicurate e risultano essere imprescindibili rispetto alla figura del mediatore in tale fase, conformemente alle indicazioni sovranazionali, ovvero l'imparzialità, l'indipendenza e l'equiprossimità. Inoltre, si sottolinea

³⁹ Sul punto si v. Cfr. V. BONINI, *Evoluzioni della giustizia riparativa nel sistema penale*, cit., p. 119 ss. In particolare, l'autrice evidenzia come tale previsione sia maggiormente conforme rispetto ai principi propri della giustizia riparativa rispetto all'articolato proposto dalla Commissione Lattanzi, dove si prevedeva uno «svolgimento dei programmi di giustizia riparativa nel prevalente interesse delle vittime», così da attribuire alle stesse una posizione di preminenza.

⁴⁰ Cfr. Si v. E. A. A. DEI-CAS, *Qualche considerazione in tema di giustizia riparativa*, cit., p. 14 ss. In particolare, l'autrice propone che, in caso di esito positivo del percorso riparativo, possa essere praticata la strada dell'improcedibilità o dell'estinzione del reato.

l'importanza della formazione essenziale di tali operatori, stabilendo la realizzazione di un sistema di accreditamento presso il Ministero della giustizia⁴¹.

In secondo luogo, l'art. 18 comma 1 lett. g si occupa attentamente dell'organizzazione dei programmi di giustizia riparativa, sollecitando il legislatore delegato a fissare dei livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi in questione, specificando altresì che l'erogazione di quest'ultimi deve essere garantita «da strutture pubbliche facenti capo agli enti locali e convenzionate con il Ministero della giustizia». In aggiunta, si precisa che almeno una di tali strutture pubbliche debba essere presente in ciascun distretto di Corte d'appello al fine di garantire una presenza capillare sul territorio⁴².

Per concludere la nostra analisi, risulta centrale per la tenuta e l'attuazione del sistema delineato la previsione della copertura finanziaria contemplata dall'art. 1 comma 19, la quale prevede l'autorizzazione alla spesa di oltre quattro milioni di euro. Tale dato costituisce un punto di partenza per sviluppare concretamente il paradigma della giustizia riparativa considerato che le precedenti riforme, compresa la già citata Riforma Orlando, erano carenti della necessaria copertura finanziaria. Sulla base di tale previsione, si può comprendere come la riforma si basi su una forte volontà politica al fine di elevare un modello di giustizia più efficiente e prossimo alle esigenze delle persone⁴³.

3. *L'attuazione della Riforma Cartabia in tema di giustizia riparativa: il titolo IV del D. lgs. 150/2022*

L'attuazione della c.d. Riforma Cartabia è stata portata a termine attraverso l'approvazione del Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 contenente la delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei

⁴¹ Cfr. V. BONINI, *Evoluzioni della giustizia riparativa nel sistema penale*, cit., p. 122 ss. In particolare, l'autrice si sofferma sull'importanza del sistema di accreditamento previsto per il ruolo del mediatore considerato che tale istituto permetterà di istituire un registro centralizzato, garantendo figure preparate ad operare in tale campo. Inoltre, si sottolinea la necessità di costruire nuovi percorsi formativi caratterizzati da una conoscenza multidisciplinare che abbracci sia conoscenze giuridiche e sia conoscenze psicologiche o criminologiche.

⁴² Sul punto si v. M. BOUCHARD – F. FIORENTIN, *Sulla giustizia riparativa*, cit., p. 53 ss. Gli autori confrontano tale impostazione con quella pensata dalla Commissione Lattanzi, la quale aveva previsto un'organizzazione dei servizi di giustizia riparativa articolata in diversi centri coordinati da un Tavolo interistituzionale presso l'amministrazione centrale. Più precisamente, si sottolinea la necessità in sede di organizzazione di saper predisporre un disegno organizzativo con coinvolga sia il centro e sia strutture a livello locale e di periferia dato che quest'ultime sono più vicine alle esigenze riparative delle vittime.

⁴³ Cfr. G. L. GATTA, *Riforma della giustizia penale*, cit., p. 20 ss.

procedimenti giudiziari e del Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, recante norme sull'ufficio del processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 e della legge 27 settembre 2021, n. 134⁴⁴.

La nostra analisi sarà incentrata sull'esame del primo intervento normativo precedentemente menzionato, il quale avrebbe dovuto entrare in vigore il 2 novembre 2022, decorsa l'ordinaria *vacatio legis*. Tuttavia, la sua effettiva entrata in vigore è stata posticipata al 30 dicembre 2022 mediante l'approvazione da parte del Governo del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, il quale ha inserito una disposizione specifica (art. 99 *bis*) all'interno dell'art. 92 del D. lgs. 150/2022 recante disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa⁴⁵. La suddetta proroga è stata ritenuta necessaria al fine di permettere al Ministero della Giustizia di adottare le misure organizzative a sostegno della riforma⁴⁶. Inoltre, l'art. 5 *novies* del suddetto decreto-legge 162/2022 modifica ulteriormente la disciplina transitoria della riforma, prevedendo l'ulteriore differimento al 30 giugno 2023 di alcune disposizioni in materia di giustizia riparativa menzionate dal nuovo comma 2 *bis* dell'art. 92 del D. lgs. 150/2022. Questo ulteriore rinvio è giustificato dalla necessità di dedicare il tempo necessario per l'istituzione degli organi competenti, l'emanazione della normativa secondaria in materia di giustizia riparativa, nonché la conduzione di monitoraggi sulle risorse disponibili.

Nonostante il complesso *iter* legato all'entrata in vigore del D.lgs. 150/2021, è imperativo focalizzare l'attenzione sul suo contenuto, in quanto questo apporta numerose modifiche sia al codice penale che al codice di procedura penale. Inoltre, introduce modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie dello stesso codice di procedura penale, nonché a leggi speciali. Al centro della nostra indagine e riflessione risulta di particolare rilevanza il titolo IV del D. lgs. 150/2022, il quale istituisce la disciplina organica

⁴⁴ Per uno sguardo completo in merito all'attuazione della riforma e dei relativi decreti legislativi si v. M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della Riforma Cartabia*, in www.sistemapenale.it, 2022, p. 2 ss.

⁴⁵ Per una ricostruzione completa in merito al diritto transitorio della riforma e al differimento della sua entrata in vigore di v. F. FIORENTIN, *In avanti verso la giustizia riparativa: al 30 giugno via libera sulle regole*, in *La giustizia riparativa nel sistema penale italiano dopo la riforma Cartabia*, a cura di AA. VV., in *Il Sole 24Ore*, 2023, p. 65 ss.

⁴⁶ Cfr. M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto*, cit., p. 3. In particolare, l'autore sottolinea come a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo in esame vi siano state delle difficoltà organizzative da parte degli uffici giudiziari data l'assenza di una puntuale disciplina transitoria. Di fronte a tale situazione, l'autore specifica come la via preferibile da percorrere sarebbe stata la predisposizione di precise norme transitorie, in conformità di quanto richiesto sia in una nota dell'Associazione Nazionale Magistrati e sia da una lettera predisposta da una serie di procuratori generali verso il Ministro della giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura.

della giustizia riparativa e assume, come accuratamente definito dalla dottrina, il ruolo di «codice della giustizia penale riparativa»⁴⁷. Come evidenziato dall'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, all'interno del quadro delineato dal legislatore delegante, la giustizia riparativa assume un ruolo preminente come «uno dei tre “pilastri” della riforma (Titolo IV) e costituente l'aspetto più innovativo»⁴⁸. Per comprendere appieno tale affermazione, è necessario esaminare la struttura del già citato titolo IV, il quale introduce per la prima volta in Italia una disciplina completa e dettagliata in materia di giustizia riparativa. Più precisamente, tale disciplina non si limita a definire i programmi che compongono questo paradigma con le relative modalità di accesso, svolgimento e garanzie, ma stabilisce anche i profili organizzativi dei servizi di giustizia riparativa e la gestione della formazione dei mediatori⁴⁹. Il titolo IV del D. lgs. 150/2022 si compone di cinque diversi capi, suddivisi ulteriormente in sezioni, da cui si possono distinguere due aree di intervento principali:

- La prima, compresa nei capi I – III, fornisce le coordinate generali per l'attuazione della giustizia riparativa, attraverso: «definizioni, principi, obiettivi» e condizioni di «accesso ai programmi» (capo I), «garanzie e doveri per i partecipanti e per i mediatori» (capo II), «tipologie di programmi ammissibili, *iter* di svolgimento, potenziali esiti e loro valutazione da parte dell'autorità giudiziaria» (capo III).
- La seconda, invece, contenuta nei capi IV e V è dedicata alla creazione delle strutture competenti a gestire, organizzare e monitorare i programmi di giustizia riparativa. Inoltre, si occupa di stabilire regole per la formazione e l'abilitazione dei mediatori penali⁵⁰.

⁴⁷ Tale espressione è stata presa da R. ORLANDI, *Giustizia penale riparativa. Il punto di vista processuale*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, p. 87.

⁴⁸ Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, *Relazione su novità normativa “Disciplina transitoria e prime questioni di diritto intertemporale del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari – cd. Riforma Cartabia), come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162”* reperibile al seguente sito <https://www.giurisprudenzapenale.com/2022/11/08/disciplina-transitoria-e-primе-questioni-di-diritto-intertemporale-del-decreto-legislativo-10-ottobre-2022-n-150-la-relazione-del-massimario-della-cassazione/>.

⁴⁹ Sul punto di v. G. MANNOZZI, *Gli effetti trasformativi della disciplina organica in materia di giustizia riparativa*, in *Giur. it.*, 2023, p. 955 ss. In particolare, secondo l'autrice, determinati profili organizzativi all'interno del decreto legislativo avrebbero potuto essere disciplinati da fonti di rango inferiore alla legge ordinaria.

⁵⁰ Per tale ricostruzione schematica si v. F. PARISI, *Giustizia riparativa e sistema penale nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Parte I. «Disciplina organica» e aspetti di diritto sostanziale*, in www.sistemapenale.it, 2023, p. 5.

Prima di procedere all'esame dettagliato di ciascun aspetto dalla riforma in merito alla disciplina della giustizia riparativa, appare necessario sottolineare che il decreto legislativo ha adottato un nuovo modello di giustizia riparativa pensato in termini di complementarità rispetto al processo ordinario. In altre parole, il legislatore italiano ha scelto «un percorso 'parallelo' volto alla ricomposizione del conflitto», senza creare una forma di giustizia alternativa o un modello sussidiario rispetto alla giustizia tradizionale. Più precisamente, non si realizza un superamento del paradigma punitivo, né la rinuncia dell'erogazione della pena da parte dello Stato nel caso in cui si sia raggiunto l'esito riparativo⁵¹. Inoltre, la dottrina enfatizza l'inevitabilità di tale complementarità poiché la giustizia riparativa non può costituire, in alcun modo, un paradigma autonomo per la soluzione dei conflitti penalmente rilevanti per due motivi principali.

Innanzitutto, si sottolinea l'imprescindibile presupposto dell'assoluta volontarietà che sottende all'adesione dei programmi di giustizia riparativa, per cui ne discenderebbe che «laddove le parti non intendano partecipare ad alcun percorso di giustizia riparativa il conflitto rimarrebbe irrisolto e il reato impunito»⁵².

In aggiunta, non bisogna concepire il paradigma di giustizia riparativa come una branca autonoma del diritto considerato che essa non dispone di un corpo autonomo di precetti, ai quali applicare i metodi di soluzione dei conflitti basati su approccio dialogico. Per tale motivo, non si parla di diritto riparativo⁵³.

Ciò nonostante, non sono mancate osservazioni critiche da parte della dottrina rispetto la scelta di innescare la giustizia riparativa sulla giustizia punitiva, definendola come un «operazione ambiziosa e rischiosa». In particolare, si sottolinea la delicata necessità di saper coniugare due modelli completamente differenti, sia in termini di regole procedurali che di soggetti coinvolti nel percorso riparativo⁵⁴. Tale complementarità potrebbe ingenerare pericolose distorsioni, mettendo a repentaglio la peculiarità stessa della giustizia riparativa. Un rischio evidente è rappresentato dalla possibile introduzione di nuovi termini per il

⁵¹ Sul punto si v. M. BORTOLATO, *La disciplina organica della giustizia riparativa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2022, p. 1263 ss. Più precisamente, l'autore denuncia l'idea secondo cui attraverso tale schema di decreto legislativo si avrà meno carcere e si basi tutto sul perdono. In particolare, si sottolinea come il sistema penale tradizionale continuerà a costituire presupposto per l'attuazione dei programmi di giustizia riparativa considerato che le esigenze di prevenzione generale e speciale non vengono toccate dalla riforma.

⁵² Tale citazione è stata presa da G. MANNOZZI - G. A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa*, cit., p. 231 ss; G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 369.

⁵³ Cfr. M. BOUCHARD, *Commento al Titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 sulla disciplina organica della giustizia riparativa*, in *Quest. giust.*, 2022, p. 2.

⁵⁴ Per la citazione e le osservazioni conseguenti si v. F. CINGARI, *La giustizia riparativa nella Riforma Cartabia*, in *www.sistemapenale.it*, 2023, p. 9 ss.

giurista, o viceversa, l'utilizzo di vocaboli già noti ma con accezioni diverse, così da suscitare possibili interpretazioni non conformi alle categorie riparative⁵⁵.

Infine, si sottolinea altresì la rischiosità di tale trapianto in quanto esso potrebbe causare facilmente fenomeni di rigetto da parte degli stessi operatori del diritto. Questo nuovo modello riparativo solleva questioni particolarmente significative dal punto di vista delle garanzie proprie della giustizia penale, contribuendo a creare una sfida considerevole per gli attori del sistema giuridico⁵⁶. Nonostante le giustificate preoccupazioni esposte, si auspica che l'introduzione della disciplina organica della giustizia riparativa possa costituire il fondamento per «la costruzione di un modello di giustizia *umanistico*». Tale speranza si basa sul riconoscimento che i percorsi di giustizia riparativa offrono l'opportunità di promuovere il dialogo tra le parti coinvolte, riconoscendo la «dimensione autenticamente *personale* del reato». Tale riflessione critica dell'illecito, difficilmente realizzabile nel contesto del processo penale, rappresenta un contributo significativo per gli attori coinvolti nell'evento criminale. Da lato, l'autore dell'illecito può sviluppare un atteggiamento di consapevolezza critica rispetto al proprio comportamento, con conseguente riorientamento verso un modo di agire orientato alla legalità⁵⁷. Dall'altro, la ricerca della verità attraverso i percorsi di giustizia riparativa può rispondere alla legittima domanda di giustizia avanzata dalla vittima di reato, la quale necessita il riconoscimento che «quanto accaduto non sarebbe dovuto accadere, affinché non debba più accadere»⁵⁸.

⁵⁵ Cfr. V. BONINI, *Giustizia riparativa e garanzie nelle architetture del D. lgs. 150/2022*, in www.sistemapenale.it, 2023, p. 3 ss. Ad esempio, l'autrice riscontra tali problemi lessicali quando il paradigma della giustizia riparativa usa termini come terzietà ed imparzialità per descrivere la posizione del mediatore, i quali però sono utilizzati in maniera distinta rispetto alla concezione tipica dell'autorità giudiziaria.

⁵⁶ Cfr. F. CINGARI, *La giustizia riparativa nella Riforma Cartabia*, cit., p. 10 ss. L'autore sottolinea come sia necessario garantire il rispetto dei diritti dell'autore del reato, come il principio di innocenza e il diritto di difesa, quando il programma di giustizia riparativa è avviato in fase di cognizione.

⁵⁷ Tali riflessioni circa l'apporto della giustizia riparativa e le relative citazioni sono state prese da C. IAGNEMMA, *Profili di una discrezionalità umanistica in materia di giustizia riparativa*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, p. 110 ss.

⁵⁸ Cfr. L. EUSEBI, *Dirsi qualcosa di vero dopo il reato: un obiettivo rilevante per l'ordinamento giuridico?*, in *Criminalia*, 2010, p. 647 ss.

4. L'analisi nel merito della disciplina organica della giustizia riparativa

4.1 Le disposizioni definitorie: art. 42 del D. lgs. 150/2022

Il titolo IV del D. lgs 150/2022, concernente la disciplina organica della giustizia riparativa, ha inizio con il Capo I intitolato «Principi e disposizioni principali» e si articola in ulteriori sezioni. All'interno di tale paragrafo, il *focus* della presente analisi sarà la Sezione I denominata «Definizioni, principi e obiettivi», in particolare l'art. 42 che rappresenta la disposizione di apertura della stessa. L'art. 42 comprende al suo interno significative definizioni che forniscono un'utile bussola per la comprensione degli elementi costitutivi di questo innovativo modello di giustizia, riconosciuto normativamente per la prima volta in Italia. È opportuno evidenziare che la predetta norma contiene diverse definizioni; tuttavia, ci si concentrerà su quelle ritenute pertinenti al fine di ottenere una visione preliminare della materia.

In primo luogo, all'art. 42 comma 1 lett. *a* si trova la definizione di giustizia riparativa, la quale viene definita come «ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa ed altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore»⁵⁹. Da una prima analisi, emerge chiaramente il riferimento diretto ad un programma concreto basato sul carattere principale della *restorative justice*, ossia la volontarietà. Senza una libera scelta e volontaria degli interessati, l'attuazione di questo nuovo modello di giustizia risulta impraticabile e non può essere imposto dall'alto⁶⁰. In aggiunta, va notato che tale definizione non suscita dubbi interpretativi in quanto si allinea alle indicazioni contenute nelle fonti internazionali, in particolare nell'art. 2 comma 1 lett. *d* della Direttiva 2012/29/UE⁶¹. Anzi, si possono ravvisare elementi di arricchimento, dal momento che la nozione di giustizia riparativa delineata si concentra principalmente sui protagonisti della giustizia riparativa, includendo anche «altri soggetti appartenenti alla comunità». A tal proposito, in dottrina si è sottolineato un aspetto fondamentale: «Qualcuno potrebbe ritenere che si tratti allora di una giustizia a carattere privato, ma sarebbe un grave

⁵⁹ Il testo del D. lgs. 150/2022 è reperibile al sito www.normativa.it.

⁶⁰ Sul punto si v. M. BORTOLATO, *La riforma Cartabia: la disciplina organica della giustizia riparativa. Un primo sguardo al nuovo decreto legislativo*, in *Quest. giust.*, 2023, p. 133 ss.

⁶¹ Per le definizioni a livello internazionale del paradigma di giustizia riparativa, *infra* § 2, Cap I.

errore, perché [...] la questione del conflitto non diviene una “questione privata a due” che coinvolge soltanto autore e vittima, ma vede l’intervento di altri soggetti, come il mediatore e persone espressione della stessa comunità[...]»⁶². Inoltre, il legislatore italiano ha fatto una scelta terminologica che si distingue dalla prassi internazionale, adottando il termine «mediatore» in luogo di quello di facilitatore e il termine di «persona indicata come autore dell’offesa» in luogo di reo⁶³. D’altro canto, l’unico aspetto oggetto di critica in relazione a tale definizione è la formulazione che attribuisce alla giustizia riparativa la funzione di «risoluzione delle questioni derivanti dal reato». Secondo la dottrina, il reato non genera questioni ma implica conseguenze, e l’utilizzo di tale formula da parte del legislatore potrebbe complicare la comprensione degli strumenti e delle misure proprie della giustizia riparativa idonei ad affrontare le conseguenze di un’offesa costituente reato⁶⁴.

Ciò nonostante, è imperativo riconoscere come tale definizione apporta chiarezza e risolve diffusi equivoci in merito alla natura della giustizia riparativa. Infatti, grazie ad essa è possibile delineare, per via di esclusione, ciò che non rientra nella medesima nozione, come: il risarcimento del danno, i lavori di pubblica utilità, le attività di volontariato sociale, ricomprendendo anche le varie prescrizioni imposte durante l’affidamento in prova al servizio sociale⁶⁵.

In seguito, l’art. 42 del D. lgs. 150/2022 dedica attenzione ai soggetti che possono essere protagonisti all’interno del percorso riparativo. Inizialmente, l’art. 42 comma 1 lett. *b* riconosce la vittima di reato come «la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona». È rilevante notare come il legislatore, in conformità con la normativa vincolante contenuta nella Direttiva 2012/29/UE⁶⁶, abbia formulato una definizione di vittima di reato che si distingue rispetto ad altre figure già contemplate nel codice di rito,

⁶² Tale citazione è stata presa da R. BARTOLI, *Una breve introduzione alla giustizia riparativa nell’ambito della giustizia punitiva*, in www.sistemapenale.it, 2022, p. 2.

⁶³ Cfr. A. MENGHINI, *Giustizia riparativa: i principi generali*, in www.sistemapenale.it, 2023, p. 5 ss.

⁶⁴ Tale critica è mossa da M. BOUCHARD, *Commento al Titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., p. 4. In particolare, l’autore definisce tale formula come pessima ed asettica rispetto ai programmi propri di giustizia riparativa.

⁶⁵ Sul punto si v. M. BORTOLATO, *La disciplina organica della giustizia riparativa*, cit., p. 1267 ss.

⁶⁶ L’art. 2 comma 1 lett. a della Direttiva 2012/29/UE definisce la vittima sia come «una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato» e ricomprendendo anche «un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona». Il testo è stato reperito al sito www.giustizia.it.

quali la persona offesa del reato, il danneggiato dal reato e la parte civile allo scopo di individuare un concetto applicabile esclusivamente nell'ambito dei programmi di giustizia riparativa⁶⁷. Inoltre, due elementi contraddistinguono la vittima all'interno del procedimento riparativo. Innanzitutto, la disposizione sembra circoscrivere tale figura alla sola «persona fisica», escludendo così la persona giuridica che potrebbe altresì aver subito danni a seguito del reato. Tuttavia, appare necessario notare che, estendendo la visione all'intero art. 42, lo stesso comma 2 riconosce i diritti e le facoltà riservate alla vittima di reato anche al «soggetto giuridico offeso dal reato». Questo riconoscimento si allinea con lo spirito del paradigma riparativo, il quale promuove una partecipazione allargata di entità collettive colpite dalle conseguenze lesive dell'atto, come gli enti esponenziali di diritti ed interessi diffusi⁶⁸. Inoltre, il soggetto legittimato ad assumere la qualifica di vittima di reato deve aver subito «direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale». Il requisito del danno diretto può incidere sui soggetti legittimati a partecipare ai programmi riparativi fino a configurare «partecipanti di serie A e di serie B», escludendo la persona offesa che comunque potrebbe essere coinvolta nella vicenda in quanto titolare di un interesse⁶⁹. In risposta a queste preoccupazioni, è opportuno ricordare che la giurisprudenza e la dottrina prevalenti convergono nel riconoscere che le perdite e i mancati guadagni derivanti dal fatto illecito possono essere inclusi tra le conseguenze normali dello stesso, purché siano connesse da un nesso causale⁷⁰. Ciò nonostante, il rischio più concreto derivante da tale formula normativa è la possibile agevolazione, nella prassi, di pratiche riparative prevalentemente incentrate su aspetti di carattere economico e materiale, così da compromettere l'impianto normativo alla base della riforma⁷¹.

⁶⁷ Cfr. M. BORTOLATO, *La riforma Cartabia: la disciplina organica della giustizia riparativa*, cit., p. 133 ss.

⁶⁸ Per un approfondimento rispetto alle posizioni dei soggetti protagonisti della giustizia riparativa si v. V. BONINI, *Una riforma organica della giustizia riparativa tra attese decennali e diffidenze contemporanee. Definizioni, principi e obiettivi (artt. 42.46)*, in *La riforma Cartabia: codice penale, codice di procedura penale, giustizia riparativa*, a cura di G. SPANGHER – V. ALBERTA, Pisa, 2022, p. 730 ss.

⁶⁹ Cfr. L. PARLATO, *La giustizia riparativa: i nuovi e molteplici incroci con il rito penale*, in *Riforma Cartabia: la nuova giustizia penale*, a cura di D. CASTRONUOVO – M. DONINI – E. M. MANCUSO – G. VARRASO, Padova, 2023, p. 276 ss. In aggiunta, l'autrice ritiene che la scelta definitoria espressa all'interno del decreto legislativo debba essere ridimensionata e riallineata rispetto alle già citate figure presenti nel codice di rito. In particolare, si sottolinea come, al di fuori del nuovo art. 90 bis introdotto dallo stesso D. lgs. che riconosce alla stessa vittima il diritto all'informazione, tutte le altre informative rispetto all'avvio di un programma di giustizia riparativa sono rivolte alla persona offesa dal reato o al querelante.

⁷⁰ Sul punto si v. G. MARTIELLO, *La giustizia riparativa si fa "sistema": un primo sguardo alle disposizioni in materia del d. lgs. 150/2022*, in *www.discrimen.it*, 2023, p. 21 ss.

⁷¹ In visione critica rispetto la definizione della vittima di reato all'interno dell'art. 42 si v. L. PARLATO, *La giustizia riparativa*, cit., p. 277 ss.

Infine, bisogna riprendere l'art. 42 comma 2 lett. *b*, il quale precisa che, nel caso in cui dal reato sia derivata la morte della vittima, ad assumere tale qualifica all'interno del procedimento di giustizia riparativa sia «il familiare [...] che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona». In conformità con tale previsione, l'art. 45 comma 1 lett. *c* rubricato «Partecipanti ai programmi di giustizia riparativa» riconosce anche i familiari dell'uno e dell'altro soggetto.

Successivamente, viene introdotta la peculiare nozione di «persona indicata come autore dell'offesa», escludendo esplicitamente l'utilizzo delle locuzioni di «autore del reato» e di «reo», le quali sono proprie di un contesto criminologico. Questa scelta mira a sottintendere l'ampia applicabilità della giustizia riparativa, la quale può essere attivata anche durante le indagini preliminari, momento in cui non è ancora individuato un soggetto formalmente qualificabile come autore del reato. Pertanto, tale definizione agevola l'accesso ai programmi di giustizia riparativa anche per individui non ancora sottoposti ad una valutazione circa la loro colpevolezza⁷². In particolare, come evidenziato dalla dottrina, questa singolare denominazione è volta a preservare la fondamentale presunzione costituzionale di innocenza, la quale riveste un ruolo centrale all'interno del nostro sistema giuridico processuale al fine di consentire una conciliazione armoniosa con le dinamiche proprie degli interventi riparativi⁷³.

Inoltre, mediante una più approfondita analisi della terminologia adottata, si evince l'intento del legislatore delegato di mettere in luce la profonda differenza tra l'oggetto che contraddistingue la giustizia riparativa e l'accertamento giudiziale. Quest'ultimo si concentra sul fatto di reato come descritto nell'imputazione avanzata dall'accusa, mentre il percorso riparativo concentra la propria attenzione sull'offesa stessa e sull'attenuazione delle sue conseguenze attraverso un confronto dialogico, in cui l'atto commesso spesso rappresenta soltanto un punto di partenza per la costruzione di un percorso volto al reciproco riconoscimento⁷⁴.

Passando all'analisi strutturale, lo stesso art. 42 individua l'ampio ventaglio di soggetti che possono partecipare ai programmi di giustizia riparativa in ambito penale, in qualità di: persona sottoposta alle indagini, imputato, persona sottoposta a misura di sicurezza, persona condannata con pronuncia irrevocabile e persona nei confronti sia stata emessa una sentenza

⁷² Cfr. G. MANNOZZI, *Gli effetti trasformativi della disciplina organica*, cit., p. 959 ss.

⁷³ A riguardo si v. G. MARTIELLO, *La giustizia riparativa si fa "sistema"*, cit., p. 23 ss.

⁷⁴ A riguardo si v. V. BONINI, *Una riforma organica della giustizia riparativa*, cit., p. 733 ss.

di non luogo a procedere o non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'art. 344 bis c.p.p., o per intervenuta causa estintiva del reato⁷⁵. In aggiunta, sono da ricomprendere all'interno di tale nozione anche gli enti con o senza personalità giuridica dato che l'art. 35 del D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 estende anche a loro le disposizioni processuali relative all'imputato⁷⁶.

4.2 *Ulteriori protagonisti da riconoscere all'interno dei programmi di giustizia riparativa*

Al fine di ottenere una visione esaustiva in relazione ai soggetti legittimati a partecipare ai programmi di giustizia riparativa, è indispensabile precisare che i soli attori definiti dall'art. 42 non costituiscono un elenco esaustivo dei potenziali partecipanti al percorso riparativo. Pertanto, è necessario richiamare ulteriori disposizioni all'interno del titolo IV. In primo luogo, è necessario richiamare l'art. 45 del D. lgs. 150/2022, precedentemente menzionato nel paragrafo precedente in riferimento ai familiari dei protagonisti del reato, i quali hanno la facoltà di partecipare al percorso riparativo. L'art. 45 comma 1 lett. *c* riconosce, tuttavia, la qualifica di partecipanti ai programmi di giustizia riparativa anche ad un'ampia platea di altri soggetti, tra cui «altri soggetti appartenenti alla comunità [...], persone di supporto segnalate dalla vittima del reato e dalla persona indicata come autore dell'offesa, enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, rappresentanti o delegati di Stato, Regioni o altri enti pubblici, autorità di pubblica sicurezza, servizi sociali». In aggiunta, occorre riconoscere il carattere non esaustivo di tale elenco considerato che lo stesso art. 45 comma 1 lett. *d* contempla una clausola aperta e residuale in cui anche «chiunque altro vi abbia interesse» può partecipare al programma riparativo. Come si può comprendere, l'obiettivo di tale disposizione è assicurare il massimo coinvolgimento possibile di soggetti, comprendendo sia coloro che sono legati vincolo affettivo con i protagonisti primari, come amici o familiari, sia sostenitori del reo in qualche modo interessati dal reato. Questa disposizione è la manifestazione della scelta sottesa alla c.d. Riforma Cartabia, la quale concepisce la giustizia riparativa come un «*processes-based*», in cui il percorso procedimentale è tanto più importante quanto l'esito riparativo stesso. L'obiettivo è giungere ad un dialogo aperto in cui ad ogni individuo è garantito un

⁷⁵ Tale elenco è riportato all'interno dell'art. 42 comma 1 lett. *c*.

⁷⁶ Cfr. L. PARLATO, *La giustizia riparativa*, cit., p. 274 ss. Più precisamente, si richiama la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

ruolo partecipativo e procedimentale al fine di ricostruire il tessuto sociale leso dal reato e rafforzare il senso di sicurezza collettivo⁷⁷.

Inoltre, tale ampia partecipazione abbraccia la non tassatività e flessibilità intrinseche ad ogni programma di giustizia riparativa, al di là della mera mediazione, come ad esempio i *Restorative Circles*⁷⁸. Tuttavia, nonostante questo innovativo riconoscimento, è importante notare come non tutti i reati comporteranno una partecipazione così estesa, soprattutto nei confronti di reati di minima offensività e con vittima determinata. Questo aspetto potrebbe essere letto quasi come un pregio della disciplina, considerato che una partecipazione così ampia porta con sé problemi pratici. In primo luogo, l'allargato coinvolgimento può incidere sui tempi del programma riparativo data l'eventuale difficoltà nel conciliare le divergenze tra i vari soggetti coinvolti. Inoltre, la valutazione dell'effettiva soddisfazione dell'accordo raggiunto potrebbe diventare complicata all'aumentare dei soggetti coinvolti. Per affrontare tali questioni, la dottrina richiama l'indispensabile abilità del mediatore e di altri soggetti incaricati a valutare lo svolgimento del programma di giustizia riparativa nel compiere un prudente apprezzamento caso per caso, al fine di individuare gli effettivi soggetti titolari di interessi giuridicamente rilevanti⁷⁹.

Inoltre, pur non essendo esplicitamente richiamato all'interno della disposizione oggetto di esame, assume una rilevanza cruciale per lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa la figura del mediatore, su cui ci concentreremo successivamente.

Parimenti, l'art. 46 del D. lgs. 150/2022 si dedica anche ai minori di età che hanno la facoltà di prendere parte ai programmi riparativi, riconoscendo specifiche garanzie in virtù della loro condizione di soggetti vulnerabili⁸⁰.

Infine, è opportuno richiamare l'art. 53 comma 1 lett. *a*, il quale consente l'attuazione di percorsi di mediazione anche con la «vittima di un reato diverso da quello per cui si procedere», conferendo importanza alla peculiare figura della c.d. vittima aspecifica o surrogata. Ci si riferisce ad un soggetto che ha subito un'offesa analoga in relazione ad un

⁷⁷ Per l'espressione richiamata e l'importanza che assume la comunità nel contesto riparativo si v. R. MUZZICA, *Il ruolo dell'autorità giudiziaria nei programmi di giustizia riparativa*, in *www.sistemapenale.it*, 2023, p. 38 ss.

⁷⁸ Cfr. A. MENGHINI, *Giustizia riparativa: i principi generali*, cit., p. 8 ss. Più precisamente, per uno sguardo completo sui vari strumenti che ricomprende il paradigma della giustizia riparativa, oltre alla mediazione in senso stretto, *infra* § 3, Cap I.

⁷⁹ Per una lettura critica rispetto l'ampio riconoscimento dei soggetti legittimati a partecipare si v. G. MARTIELLO, *La giustizia riparativa si fa "sistema"*, cit., p. 28 ss.

⁸⁰ Per un approfondimento circa la posizione dei minori nei programmi di giustizia riparativa si v. F. FIORENTIN, *Valgono i principi extranazionali: accessibilità, gratuità e dignità*, in *La giustizia riparativa nel sistema penale italiano dopo la riforma Cartabia*, a cura di AA. VV., in *Il Sole 24Ore*, 2023, p. 88 ss.

reato diverso da quello per cui si procede, garantendo così l'accesso alla giustizia riparativa sia all'accusato la cui vittima non intenda partecipare e sia alle vittime di reati il cui autore è rimasto ignoto o deceduto⁸¹.

La Relazione illustrativa e di accompagnamento al D.lgs. 150/2022 contribuisce a chiarire questa specifica figura, affermando che «la vittima del reato differente non è un 'sostituto' della vittima 'diretta' e non è meno vittima di quest'ultima. Anche la vittima aspecifica, infatti, è vittima, ancorché vittima di *un* reato e non *del* reato»⁸².

Tuttavia, la dottrina nota come, all'interno di questa peculiare forma di mediazione, il legislatore abbia omesso di considerare l'interesse della vittima diretta, senza richiedere il suo necessario consenso. Per tale ragione, si auspica, nella prassi, lo sviluppo di pratiche finalizzate a conciliare tali interessi configgenti oppure l'utilizzo di ulteriori programmi riparativi alternativi che non presuppongano la necessaria partecipazione della vittima diretta⁸³. Nonostante tale legittime criticità, occorre riconoscere che tale riconoscimento «è uno specifico valore aggiunto della giustizia riparativa rispetto alla giustizia penale "convenzionale"»⁸⁴.

4.3 Principi e obiettivi della giustizia riparativa: art. 43 del D. lgs. 150/2022

La nuova giustizia riparativa in materia penale, per espressa indicazione del legislatore, è tenuta ad aderire a determinati principi delineati dall'art. 43 del D. lgs., rubricato «Principi generali e obiettivi». La suddetta disposizione fornisce, in conformità con le fonti internazionali, una rapida sintesi dei criteri che devono guidare l'applicazione di questo nuovo paradigma d'intervento, ancora poco conosciuto nel contesto italiano. L'obiettivo è quello di evitare lo sviluppo di pratiche che possano snaturare le peculiarità della giustizia riparativa⁸⁵. In questa sezione si procederà ad una disamina veloce dei principi fondamentali che sottendono alla giustizia riparativa. Tuttavia, è opportuno precisare che tali principi

⁸¹ Sul punto si v. V. BONINI, *Una riforma organica della giustizia riparativa*, cit., p. 732 ss.

⁸² Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», p. 532 ss. reperibile al sito www.gazzettaufficiale.it.

⁸³ Cfr. Cfr. M. BOUCHARD, *Commento al Titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., p. 16 ss.

⁸⁴ Per tale citazione si v. M. BORTOLATO, *La riforma Cartabia: la disciplina organica della giustizia riparativa*, cit., p. 133.

⁸⁵ Cfr. V. BONINI, *Una riforma organica della giustizia riparativa*, cit., p. 734 ss.

saranno poi specificati da disposizioni successive più dettagliate presenti all'interno dello stesso D. lgs. 150/2022, le quali saranno oggetto di un'ulteriore analisi più approfondita.

Innanzitutto, per una maggiore chiarezza, risulta opportuno suddividere i principi enunciati in due grandi sottogruppi, nei quali, da una parte, vi sono i principi relativi ai soggetti e, dall'altro lato, sono riconosciuti i principi concernenti il procedimento.

In primo luogo, l'art. 43 comma 1 lett. *a* e *c* ribadisce concetti già esaminati e connaturali rispetto la natura della giustizia riparativa. Si tratta specificatamente della partecipazione attiva e volontaria di tutti gli aventi diritto e del coinvolgimento della comunità, al fine sottolineare la dimensione proattiva e sociale dei percorsi riparativi⁸⁶.

In aggiunta, l'art. 43 comma 1 lett. *d* approfondisce l'importanza dell'aspetto consensuale di ciascun programma riparativo. Più precisamente, il consenso deve caratterizzare l'intero *iter*, dalla fase iniziale del programma fino alla definizione dell'esito riparativo e alla sua esecuzione. Dato il rilievo fondamentale della natura consensuale della giustizia riparativa, il D. lgs. 150/2022 dedica ulteriori disposizioni al consenso, tra cui l'art. 48 rubricato «Consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa»⁸⁷. Questa norma prevede, da un lato, la possibilità di revoca generalizzata rispetto al consenso già prestato e, dall'altro, una serie di requisiti per la validità del consenso stesso, ovvero: esso deve essere personale, libero, consapevole ed espresso in forma scritta. Ulteriormente, merita menzione anche l'art. 54 del D. lgs. 150/2022, il quale regola le attività preliminari rispetto al percorso mediativo ed impone l'onere al mediatore di raccogliere il consenso durante il primo incontro tra le parti⁸⁸.

In seguito, si esprime la necessità che la giustizia riparativa si basi sull'«equa considerazione dell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa»⁸⁹, al fine di instaurare una parità di trattamento ed una giusta considerazione di tutti gli interessi in gioco. La dottrina sottolinea come tale affermazione consenta l'instaurarsi di un punto di

⁸⁶ Per un elenco completo in merito ai principi generali enunciati all'interno del D. lgs. si v. C. PANSINI, *Qualche riflessione (critica) sulla "nuova" giustizia riparativa*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, p. 691 ss.

⁸⁷ In aggiunta, l'art. 48 del D. lgs. si preoccupa di precisare specifiche garanzie, indicando le persone legittimate ad esprimere il consenso in luogo dei soggetti minori d'età, interdetti giudiziali o da parte di un ente. Particolare risultano le modalità di manifestazione del consenso che risultano diverse rispetto all'età del minore. Se il soggetto ha meno di 14 anni, previo ascolto del medesimo, il consenso viene poi espresso dall'esercente della responsabilità genitoriale. Mentre, se il minore ha un'età compresa tra i 14 e 18 anni, allora il consenso viene espresso dallo stesso soggetto che viene affiancato dal soggetto titolare della responsabilità genitoriale a conferma e tutela della sua volontà.

⁸⁸ Sull'importanza della dimensione consensuale si v. A. MENGHINI, *Giustizia riparativa: i principi generali*, cit., p. 9 ss.

⁸⁹ Si fa riferimento sempre all'art. 43 comma 1 lett. *b*.

equilibrio tra l'approccio reocentrismo della giustizia punitiva tradizionale e l'interesse preminente delle vittime, caratteristico della *restorative justice*. Inoltre, si osserva come questa caratteristica sia una peculiarità tipica della disciplina italiana⁹⁰. In relazione a tale disposizione, è opportuno richiamare gli obiettivi dei programmi di giustizia riparativa, come delineati dall'art. 43 comma 2, secondo cui tali programmi devono tendere «a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa e la ricostruzione dei legami con la comunità»⁹¹.

In conclusione, i principi che concernono i soggetti si soffermano doverosamente sulle qualità essenziali proprie dei mediatori penali. In particolare, la lett. g dell'art. 43 sottolinea la necessaria indipendenza ed equiprossimità dei mediatori rispetto ai partecipanti dei programmi di giustizia riparativa. Al fine di comprendere al meglio questa nuova figura all'interno del mondo della giustizia, è essenziale discernere tali caratteristiche rispetto alla terzietà del giudice poiché «il mediatore, non solo abbandona la spada, ma, a differenza del giudice, si toglie la benda e guarda le persone in carne ed ossa, ad esse avvicinandosi, per accoglierne le emozioni ed ascoltarne i bisogni»⁹².

Appare necessario, ora, concentrarsi sui principi relativi al procedimento riparativo.

L'art. 43 comma 1 lett. e, in linea con le fonti europee ed internazionali, sancisce «la riservatezza sulle dichiarazioni e sulle attività svolte nel corso dei programmi di giustizia riparativa». Questa previsione è essenziale per costruire uno spazio di verità protetto ed autonomo, all'interno del quale le parti possono narrare le proprie esperienze e i propri bisogni senza il timore di subire conseguenze sfavorevoli nel contesto del procedimento penale⁹³. A conferma di ciò, il D. lgs. prevede ulteriori barriere operative al fine di garantire l'impermeabilità del percorso riparativo rispetto al processo penale, le quali saranno approfondite in seguito. Successivamente, si esamineranno anche la disciplina e i profili applicativi relativi agli esiti riparativi, dei quali l'art. 43 comma 1 lett. f richiede i requisiti della ragionevolezza e proporzionalità.

⁹⁰ Cfr. M. BORTOLATO, *La riforma Cartabia: la disciplina organica della giustizia riparativa*, cit., p. 133 ss. L'autore precisa come tale affermazione non risulti del tutto accolta poiché si ritiene un principio inutile visto che il rispetto di entrambe le parti dovrebbe essere rispettato in luogo dell'art. 3 Cost.

⁹¹ Su tale disposizione si rimanda a R. ORLANDI, *Giustizia penale riparativa*, cit., p. 88 ss. Secondo l'autore, la norma dovrebbe essere riscritta in tale modo: «I programmi di giustizia riparativa tendono a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa, al fine di ricostruire il legame con la comunità».

⁹² La citazione è stata presa da V. BONINI, *Una riforma organica della giustizia riparativa*, cit., p. 738 ss.

⁹³ A riguardo si v. Cfr. E. MATTEVI, *La giustizia riparativa: disciplina organica e nuove intersezioni con il sistema penale*, in *Riforma Cartabia: la nuova giustizia penale*, a cura di D. CASTRONOVO – M. DONINI – E. M. MANCUSO – G. VARRASO, Padova, 2023, p. 232 ss.

Infine, l'art. 43 comma 1 lett. *h* prevede la garanzia del tempo necessario allo svolgimento di ciascun programma riparativo. Quest'aspetto, del tutto peculiare, mira a differenziare le scansioni processuali rispetto al percorso riparativo finalizzato al conseguimento della riparazione. Tuttavia, la dottrina ha evidenziato come questo profilo risulti particolarmente delicato e obiettivamente in contrasto con gli obiettivi di efficienza e celerità dei processi, che costituiscono uno dei pilastri cardine della Riforma Cartabia⁹⁴. Per concludere la nostra analisi in merito ai principi generali concernenti i programmi di giustizia riparativa, è necessario richiamare l'art. 43 ai suoi commi 3 e 4, nei quali si enfatizza come l'accesso ai programmi di giustizia riparativa è gratuito ed «è sempre favorito, senza discriminazioni e nel rispetto della dignità di ogni persona». Tali previsioni mirano a garantire l'applicabilità generale del paradigma riparativo, il quale «può essere limitato soltanto in caso di pericolo concreto per i partecipanti, derivante dallo svolgimento del programma». L'ultimo periodo dell'art. 43 comma 4 individua l'unico limite interno alla giustizia riparativa, in cui nessuno dei partecipanti deve essere esposto al rischio di subire un pregiudizio alla propria incolumità fisica e psicologica, compreso il rischio di vittimizzazione secondaria che potrebbe riguardare anche l'autore dell'offesa⁹⁵.

4.4 *Il diritto di accesso generalizzato ai programmi di giustizia riparativa attraverso l'art. 44 del D.lgs. 150/2022 e il nuovo art. 129 bis c.p.p.*

Dopo aver analizzato le caratteristiche di fondo attribuite al concetto di giustizia riparativa da parte del legislatore italiano, è indispensabile focalizzarsi sulle disposizioni che assicurano l'effettività operativa di questo nuovo paradigma.

Proseguendo l'analisi relativa alla disciplina organica del D. lgs. 150/2022, si rinviene l'art. 44 rubricato «Principi sull'accesso», il quale riconosce un diritto di accesso di straordinaria ampiezza in conformità con le indicazioni internazionali e con la legge delega 134/2021 (art. 1 comma 18 lett. *c*)⁹⁶. In termini precisi, tale norma esprime chiaramente che la giustizia riparativa può operare «senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua

⁹⁴ Per una lettura critica circa tale garanzia si v. F. FIORENTIN, *Giustizia riparativa, riforma attesa che allinea l'Italia alle regole europee*, in *La giustizia riparativa nel sistema penale italiano dopo la riforma Cartabia*, a cura di AA. VV., in *Il Sole 24Ore*, 2023, p. 85 ss. Inoltre, per riprendere gli obiettivi perseguiti dalla Riforma Cartabia in attuazione del P.N.R.R., *infra* § 1, Cap III.

⁹⁵ Cfr. V. BONINI, *Una riforma organica della giustizia riparativa*, cit., p. 740 ss.

⁹⁶ Per un approfondimento dei criteri direttivi espressi dalla legge delega attuata attraverso il D. lgs. *infra* § 2, Cap III.

gravità»⁹⁷. Si riconosce, quindi, un ampio raggio d'azione che, tuttavia, può incontrare ostacoli pratici in relazione a specifiche fattispecie di reato, come ad esempio quelli di violenza di quelli commessi in ambienti mafiosi oppure nei c.d. reati senza vittima. Di fronte a tali ipotesi, la dottrina richiama la necessaria sensibilità del mediatore nell'esaminare il libero consenso e nell'individuare i programmi riparativi più idonei per assicurare una parità di trattamento tra le parti, anche attraverso il coinvolgimento della comunità o di vittime aspecifiche⁹⁸.

Inoltre, l'art. 44 comma 2 definisce chiaramente l'ambito operativo della giustizia, stabilendo che il programma di giustizia riparativa può essere avviato «in qualsiasi stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l'esecuzione delle stesse e all'esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del reato».

Particolarmente peculiare e di rilevanza significativa è la disposizione del comma 3 dell'art. 44, il quale contempla la possibilità, nei delitti perseguibili a querela, di attivare il programma di giustizia riparativa anche prima che la stessa sia proposta e, di conseguenza, anche prima dell'eventuale instaurazione di un procedimento.

In base al quadro delineato, si può comprendere l'atteggiamento propositivo del legislatore in merito all'attuazione della giustizia riparativa, sganciandola dai confini operativi del procedimento penale e «proiettandola sia al di là che al di qua del medesimo»⁹⁹. In relazione a tale norma, la Relazione illustrativa al decreto ha commentato positivamente questa facoltà per il «reale effetto deflattivo»¹⁰⁰. Tuttavia, la dottrina ha manifestato delle perplessità in merito a tale disposizione, specialmente in relazione ai suoi sviluppi pratici e al conseguente accesso al Centro di giustizia riparativa da parte degli interessati. Risulta complesso immaginare l'attivazione da parte di un soggetto che, in assenza di qualsiasi atto formale, non è stato ancora indicato ufficialmente come autore del reato e, quindi, si riconosca come tale lui stesso per intraprendere il percorso riparativo¹⁰¹.

⁹⁷ Si fa riferimento all'art. 44 comma 1.

⁹⁸ Sul punto si v. A. MENGHINI, *Giustizia riparativa: i principi generali*, cit., p. 14 ss.

⁹⁹ Per tale espressione si v. G. MARTIELLO, *La giustizia riparativa si fa "sistema"*, cit., p. 31 ss. L'autore parla dell'attuazione dei programmi di giustizia riparativa «al di là» del procedimento penale dato che si riconosce anche in fase esecutiva, mentre si riferisce «al di qua» quando, solo in determinati casi, si può accedere al programma di giustizia riparativa anche prima dell'instaurazione del programma riparativo.

¹⁰⁰ Si fa riferimento Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, cit., p. 538 ss. reperibile al sito www.gazzettaufficiale.it.

¹⁰¹ Cfr. G. MARTIELLO, *La giustizia riparativa si fa "sistema"*, cit., p. 31 ss.

Una parte della dottrina ritiene più ragionevole che la persona offesa si rivolga a un mediatore prima di presentare querela, ma ciò presupporrebbe una conoscenza precisa circa l'esistenza dei programmi di giustizia riparativa. Tale informazione potrebbe essere fornita dai servizi di assistenza alle vittime, tuttavia, la loro reperibilità sul territorio italiano risulta problematica¹⁰².

In aggiunta, l'art. 7 comma 1 lett. c del D. lgs. 150/2022 ha introdotto all'interno del codice di rito il nuovo art. 129 *bis* rubricato «Accesso ai programmi di giustizia riparativa». Tale disposizione costituisce la norma cardine per garantire l'accesso ai programmi di giustizia riparativa durante il procedimento di cognizione¹⁰³.

Più specificatamente, tale norma si apre stabilendo che «in ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria può disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato [...] al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di un programma di giustizia riparativa».

Inoltre, viene conferita la facoltà di avanzare la richiesta di avvio di un programma di giustizia riparativa sia all'imputato che alla vittima del reato, la quale può essere formulata personalmente o mediante procuratore speciale. Invece, nel corso delle indagini preliminari, sarà competente a proporre l'invio il pubblico ministero dato che il fascicolo si trova nella sua disponibilità¹⁰⁴. Successivamente, l'invio degli interessati è disposto con ordinanza del giudice che procede, previa audizione delle parti e dei difensori nominati e, se necessario, della vittima del reato. Nel contempo, il pubblico ministero provvede attraverso decreto motivato. In aggiunta, il comma 4 dell'art. 129 *bis* dispone che, nei casi di reati perseguibili a querela soggetta a remissione e dopo l'emissione dell'avviso ex art. 415 *bis* c.p.p., il giudice, su richiesta dell'imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Infine, l'ultimo comma dell'articolo in esame

¹⁰² In merito ad un comportamento attivo della vittima circa l'attivazione del programma di giustizia riparativa si v. M. BOUCHARD, *Commento al Titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., p. 7 ss.

¹⁰³ Cfr. D. GUIDI, *Profili processuali della giustizia riparativa*, in *www.discrimen.it*, 2022, p. 7 ss.

¹⁰⁴ Sulla posizione dell'accusa rispetto l'inizio dei programmi di giustizia riparativa si v. P. MAGGIO, *Giustizia riparativa e sistema penale del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Parte II. «Disciplina organica» e aspetti di diritto processuale*, in *www.sistemapenale.it*, 2023, p. 19 ss. In particolare, l'autrice specifica come tale potere del pubblico ministero non rientra nelle classiche funzioni procedurali e non è governato dal principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

prevede che «al termine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa, l'autorità giudiziaria acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore»¹⁰⁵.

Per una maggior esaustività, è stata introdotta una nuova norma nell'ambito delle disposizioni di attuazione, ossia l'art. 45 *ter* disp. att., la quale individua il giudice competente in merito all'accesso dei percorsi riparativi. Si prevede che i provvedimenti relativi all'invio di un caso al Centro di giustizia riparativa siano adottati dal giudice per le indagini preliminari, fino a che il fascicolo non sia trasmesso al giudice della fase successiva, a norma dell'art. 533 comma 1 c.p.p. Mentre, a seguito della pronuncia della sentenza ed anteriormente alla trasmissione degli atti, conformemente all'art. 590 c.p.p., è competente a provvedere il giudice che ha emesso la sentenza. Infine, durante la pendenza del ricorso per cassazione, l'invio spetta al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato¹⁰⁶.

Come emerge da un'analisi preliminare del testo normativo, tale norma mira a conferire un ruolo preminente all'autorità giudiziaria procedente, in quanto, attraverso l'invio d'ufficio, «il giudicante può costringere il giudicabile a determinare la propria condotta in modo esplicito a valle dello stimolo al percorso di mediazione»¹⁰⁷. Questo predominante potere trova giustificazione nel fatto che, durante la pendenza del procedimento, l'autorizzazione del giudice costituisce una condizione imprescindibile indispensabile per l'avvio di programma incidentale che, come si vedrà, può incidere direttamente sul procedimento stesso¹⁰⁸. Inoltre, tale iniziativa officiosa del giudice può essere ricondotta al potere generale dello Stato di promuovere la risoluzione dei conflitti dato che non si può pretendere una completa e spontanea adesione delle parti senza un minimo di sollecitazione pubblica¹⁰⁹.

Più precisamente, è opportuno precisare che l'invio ai Centri per la giustizia riparativa da parte del giudice è subordinato ad una valutazione di ammissibilità e pre-fattibilità, secondo criteri specifici delineati chiariti dall'art. 129 *bis* comma 3.

In primo luogo, si richiede un presupposto positivo fondato sul criterio dell'utilità, il che significa che l'invito a partecipare a un programma di giustizia riparativa può essere

¹⁰⁵ Tale comma è stato riportato per una maggiore completezza della materia ma bisogna precisare che il D. lgs. 150/2022 prevede ulteriori disposizioni in merito alla relazione del mediatore e la conseguente valutazione giudiziale, di cui ci si concentrerà in seguito.

¹⁰⁶ Per un'analisi analitica della disposizione si v. A. MANNA, *La giustizia riparativa: tra luci ed ombre*, in *www.discrimen.it*, 2023, p. 9 ss. In più si v. L. PARLATO, *La giustizia riparativa*, cit., p. 288 ss.

¹⁰⁷ Tale citazione è stata presa da L. BISORI, *La giustizia riparativa nella prospettiva dell'avvocato*, in *www.sistemapenale.it*, 2023, p. 4.

¹⁰⁸ Cfr. M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto*, cit., p. 17 ss.

¹⁰⁹ Cfr. M. BORTOLATO, *La disciplina organica della giustizia riparativa*, cit., p. 1264.

avanzato solo se risulta che il suo svolgimento «possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede».

In tal fine, il giudice è chiamato a svolgere un giudizio concreto e complesso al fine di verificare se l'espletamento del percorso riparatorio sia utile al conseguimento dei risultati tipici di questo nuovo modello di ricomposizione dei conflitti, il quale è diretto alla ricostruzione dei legami sociali mediante il riconoscimento della vittima e la responsabilizzazione dell'autore del reato, al fine di lenire la ferita che l'illecito ha determinato, prescindendo da qualsiasi accertamento giudiziale¹¹⁰.

In aggiunta, si delinea anche un presupposto negativo, in base al quale l'invio non può essere autorizzato quando lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa comporti un pericolo per gli interessati e per l'accertamento dei fatti.

In merito al primo requisito, l'autorità giudiziaria deve valutare se il contatto tra le parti potrebbe generare un rischio di rivittimizzazione, con i conseguenti pericoli di violenza fisica o psicologica. Invece, il secondo criterio mira a garantire la genuinità cognitiva del processo, richiedendo, ad esempio, l'esclusione del dialogo riparativo quando ciò potrebbe influire sulla formazione della prova dichiarativa della vittima, la quale può costituire un elemento di prova decisivo¹¹¹.

Va notato, inoltre, che il legislatore delegato ha scelto di non prevedere come requisito rispetto per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa il riconoscimento dei fatti da parte dell'autore del reato davanti all'autorità giudiziaria. Tale scelta si pone in contrasto con le indicazioni internazionali ma, al contempo, segue il silenzio al riguardo già previsto dalla legge delega 134/2021, al fine di garantire il rispetto della presunzione di non colpevolezza nel procedimento penale sancito dall'art. 27 comma 2 Cost¹¹².

La dottrina ha qualificato questa scelta come consapevole poiché, nel contesto della giustizia riparativa, il riconoscimento dei fatti rappresenta «solo un punto di partenza da cui il

¹¹⁰ In merito al primo presupposto positivo si v. L. COSTANTINI, *La disciplina giuridica della giustizia riparativa nel D. lgs. 150/2022. I soggetti del processo penale*, in www.sistemapenale.it, 2023, p. 6 ss. In particolare, l'autore precisa come la valutazione giudiziale non deve concentrarsi sul concetto di utilità secondo il suo linguaggio comune o tecnico considerato che l'autorità non dovrà valutare se lo svolgimento del programma sia vantaggioso o conveniente e neppure in termini di economia processuale. Il concetto di utilità acquisisce un significato nuovo al di fuori di parametri giuridici certi.

¹¹¹ In merito agli altri presupposti negativi si v. F. CINGARI, *La giustizia riparativa nella Riforma Cartabia*, cit., p. 12 ss.

¹¹² Cfr. M. BOUCHARD, *L'innesto della giustizia riparativa nel processo: l'avvio e la chiusura dalla prospettiva del giudice*, in www.sistemapenale.it, 2023, p. 6. Più precisamente, l'autore richiama come fonti internazionali la Raccomandazione 2018 e l'art. 12 comma 1 lett. c della Direttiva 2012/29/UE, la quale richiede espressamente che l'autore abbia riconosciuto i fatti.

mediatore inizia percorso [...] che conduce entrambe le parti del conflitto a rispondere l'una dell'altra, nel solco di un'idea di "corresponsabilità"¹¹³. Inoltre, l'assenza di tale requisito è volto a rimarcare la separazione tra il processo penale e la giustizia riparativa, la quale non costituisce un procedimento giurisdizionale ma un vero e proprio procedimento riparativo che deve seguire norme non mutuabili nell'ambito penale.

Ciò nonostante, è indispensabile precisare che, per intraprendere un percorso riparativo e per assicurare il suo successo, è necessario che la persona indicata come autore dell'offesa riconosca il proprio comportamento lesivo, assumendosi una responsabilità sociale nei confronti della vittima e della comunità, dimostrandosi consapevole delle sofferenze inflitte. Infine, va sottolineato che tale riconoscimento non deve essere equiparato ad una confessione, considerato che ci si trova al di fuori di qualsiasi procedura giudiziaria¹¹⁴.

4.5 (Segue) Critiche mosse all'art. 129 bis c.p.p.

Dopo un'analisi dell'art. 129 bis, è necessario precisare che, nonostante la sua dettagliata normativa riguardante l'accesso della giustizia riparativa, una parte della dottrina ha formulato numerose obiezioni verso tale nuova disposizione. Al fine di fornire una comprensione più approfondita, si riporteranno all'interno di tale paragrafo le censure più significative.

Inizialmente, sono emerse alcune perplessità in merito alla sua collocazione immediatamente successiva alla previsione codicistica dell'obbligo dell'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità¹¹⁵. Per contro, secondo la Relazione illustrativa al decreto, la posizione della nuova disposizione implica un analogo intervento da parte del giudice rispetto la norma precedente, dato che «se l'articolo 129 prescrive al giudice di attivarsi, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, per il proscioglimento dell'imputato, il nuovo articolo 129 bis stabilisce che il giudice debba, su richiesta o anche

¹¹³ Per tale citazione si v. M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto*, cit., p. 18 ss.

¹¹⁴ Sul punto si v. R. ORLANDI, *Giustizia penale riparativa*, cit., p. 91 ss.

¹¹⁵ In merito alla prima critica si v. D. GUIDI, *Profili processuali della giustizia riparativa*, cit., p. 6 ss. secondo l'autore, la collocazione della norma è finalizzata a valorizzare il ruolo dell'autorità giudiziaria dato che l'art. 129 bis è stata inserita nel libro II titolo II riguardante la disciplina generale degli "Atti e dei provvedimenti del giudice".

di propria iniziativa, inviare i soggetti interessati [...] al Centro per la giustizia riparativa di riferimento»¹¹⁶.

Tuttavia, la critica più ricorrente in merito alla disposizione in esame sostiene che essa sia in contrasto con le logiche intrinseche al modello di giustizia riparativa per due motivi principali. In primo luogo, viene censurata l'iniziativa d'ufficio del magistrato per la sua contrapposizione rispetto al principio del consenso libero e volontario delle parti, indispensabile per la partecipazione ai programmi di giustizia riparativa. Inoltre, non risulta in linea con i principi della giustizia riparativa neppure l'audizione solo eventuale della vittima del reato, la quale difficilmente accetterà di partecipare ad un percorso riparativo richiesto ed attivato da parte di altri soggetti. Ancor più discutibile risulta la giustificazione offerta dalla Relazione illustrativa del decreto, la quale afferma che tale assenza è stata prevista per «non appesantire eccessivamente il procedimento onorando il giudice alla ricerca della vittima e della sua audizione»¹¹⁷.

Ciò nonostante, la dottrina ha cercato di giustificare l'iniziativa giudiziale, sottolineando che l'art. 129 *bis* delinea soltanto una fase introduttiva del percorso riparativo, corrispondente all'invio dell'imputato e della vittima al Centro per la giustizia riparativa, senza privare le parti della facoltà di esprimere il proprio disinteresse e/o diniego nell'ambito della fase successiva, di fronte al mediatore¹¹⁸.

Inoltre, si ritiene ulteriormente che la nuova previsione codicistica sia in evidente contrasto con il principio costituzionale di non colpevolezza e del diritto di difesa¹¹⁹.

Si sottolinea come l'invio dell'imputato all'apposito centro presupponga inevitabilmente un pre-giudizio da parte del giudice rispetto alla sua colpevolezza, considerato che «se il giudice lo considerasse non colpevole, come sarebbe tenuto a fare in base al precetto costituzionale, non potrebbe mai disporre d'ufficio l'avvio della mediazione». In aggiunta, si censura ancor di più l'incostituzionalità di tale previsione data l'assenza di rimedi per il convincimento del giudice, soprattutto nel caso in cui le parti, inviate d'ufficio dal giudice in mediazione, tornino davanti allo stesso senza aver conseguito un risultato positivo¹²⁰.

¹¹⁶ Si fa riferimento Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, cit., p. 577 ss. reperibile al sito www.gazzettaufficiale.it.

¹¹⁷ Si fa riferimento Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, cit., p. 577 – 578 reperibile al sito www.gazzettaufficiale.it.

¹¹⁸ Cfr. V. BONINI, *Giustizia riparativa e garanzie*, cit., p. 26 ss.

¹¹⁹ Per una lettura critica rispetto alla disposizione in esame si v. O. MAZZA, *Il decreto attuativo della riforma Cartabia (ignorato dai partiti) ha vizi di costituzionalità*, in *Il Dubbio*, 2022, p. 2.

¹²⁰ Cfr. O. MAZZA, *Commento all'art. 129-bis c.p.p.*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di G. SPANGHER – A. GIARDA, Milano, 2023, p. 1971 ss. In particolare, l'autore, in merito all'assenza di rimedi

In risposta a tali critiche, tuttavia, è necessario richiamare la doverosa sensibilità deontologica del giudice, al quale è richiesta una preparazione tale da non subire condizionamenti psichici o fastidi nel caso in cui non abbia raggiunto ciò che riteneva possibile in sede di mediazione¹²¹.

5. Rapporti tra i percorsi di giustizia riparativa e processo penale

Di seguito, l'analisi si concentrerà dagli artt. 47 a 52 del D. lgs. 150/2022, i quali delineano un vero e proprio statuto dei diritti e delle garanzie dei partecipanti ai programmi di giustizia riparativa. Tali disposizioni sono state emanate in attuazione della legge delega, più precisamente all'art. 18 comma 1 lett. *d*.

5.1 Il diritto all'informazione

Il diritto all'informazione costituisce una condizione irrinunciabile per la formazione di un consenso libero e consapevole. A conferma di ciò, l'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione ha affermato che «Presupposto indefettibile per l'avvio del programma è l'informazione della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima di reato»¹²². Il legislatore delegato, consapevole dell'essenziale ruolo svolto dall'informazione nell'attivazione di un programma di giustizia riparativa, ha previsto l'art. 47 del D. lgs. 150/2022 rubricato «Diritto all'informazione».

Nel merito, tale norma impone che la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato vengano informate senza ritardo da parte dell'autorità giudiziaria, in ogni stato e grado del procedimento o all'inizio dell'esecuzione della pena detentiva o della misura di sicurezza, «in merito alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e ai servizi disponibili». Inoltre, si richiede tale obbligo di informativa anche agli istituti e servizi del

previsti per anticipazione di un convincimento da parte del giudice, richiama l'art. 37 comma 1 lett. *d* c.p.p., il quale consente la ricsuzione quando l'anticipazione del giudizio sia stata indebitamente manifestata nell'esercizio delle funzioni. In tale caso, mancherebbe il presupposto dell'indebita manifestazione dato che l'esercizio del potere d'ufficio viene espressamente previsto dalla legge.

¹²¹ Cfr. F. CINGARI, *La giustizia riparativa nella Riforma Cartabia*, cit., p. 14 ss. L'autore ritiene necessario richiamare la professionalità del giudice dato che, in caso contrario, si attuerebbe una generale sfiducia nei confronti del giudice e della sua capacità di giudicare con terzietà.

¹²² Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, *Relazione su novità normativa*, cit., p. 299, reperibile al sito www.giurisprudenzapenale.com.

Ministero della Giustizia, ai servizi sociali del territorio, ai servizi di assistenza alle vittime, all'autorità di pubblica sicurezza, nonché ogni altro operatore che entri in contatto a qualsiasi titolo con i soggetti interessati.

In aggiunta, l'art. 47 comma 3 impone un ulteriore e successivo onere informativo affidato al mediatore, il quale è tenuto a rivolgersi sia alla vittima di reato che alla persona indicata come autore dell'offesa, nonché a tutti gli altri soggetti contemplati dall'art. 45 del D. lgs.

A tali destinatari si aggiungono ulteriormente coloro indicati dal comma 4, precisamente l'esercente della responsabilità genitoriale, il tutore, l'amministratore di sostegno, il curatore speciale ai sensi dell'art. 121 c.p. e, in aggiunta, ove nominato, al difensore della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa.

È importante precisare che l'informazione fornita dal mediatore risulta più completa rispetto a quella di cui è onerato il giudice, in quanto il mediatore è vincolato a fornire «una informazione effettiva, completa e obiettiva sui programmi di giustizia riparativa disponibili, sulle modalità di accesso e di svolgimento, sui potenziali esiti e sugli eventuali accordi tra i partecipanti»¹²³.

La dottrina mette in luce le differenze tra gli oneri informativi a carico degli altri operatori del diritto rispetto a quelli del mediatore, sottolineando che gli adempimenti informativi dei primi sono finalizzati esclusivamente a produrre effetti all'interno del processo: da un lato, realizzano l'interesse dell'ordinamento verso la giustizia riparativa e, dall'altro lato, enfatizzano il diritto di difesa della persona indicata come autore dell'offesa. Per contro, la successiva informazione affidata al mediatore fornisce una panoramica più dettagliata, riguardante l'*an* e il *quomodo* dell'esperienza riparativa¹²⁴.

Nonostante le divergenze evidenziate, è opportuno sottolineare come tutte le informazioni devono essere fornite ai destinatari in una lingua a loro comprensibile ed in modo appropriato in relazione all'età e alle capacità, secondo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 47. Pertanto, emerge con chiarezza l'indispensabilità di un'informazione personalizzata che tenga conto delle peculiarità di ogni destinatario. In particolare,

¹²³ Per un'analisi completa in merito alla disposizione in esame si v. D. STENDARDI, *Garanzie dei programmi di giustizia riparativa (artt. 47 -52)*, in *La riforma Cartabia: codice penale, codice di procedura penale, giustizia riparativa*, a cura di G. SPANGHER – V. ALBERTA, Pisa, 2022, p. 744 ss.

¹²⁴ Cfr. V. BONINI, *Giustizia riparativa e garanzie*, cit., p. 9 ss. In particolare, l'autrice sottolinea come l'informazione realizzata dal giudice sia funzionale all'invio degli interessati davanti ai servizi riparativi mentre l'informazione impartita dal mediatore è funzionale a raccogliere il consenso ed avviare il conseguente procedimento riparativo.

quest'ultima previsione deve coordinarsi espressamente con quanto prescritto dall'art. 49 del D. lgs. 150/2022, il quale prevede un diritto all'assistenza linguistica. Tali garanzie concorrono a garantire una partecipazione consapevole al processo comunicativo e dialogico intrinseco al percorso di giustizia riparativa, il quale risulterebbe compromesso in caso di incomprensioni linguistiche¹²⁵.

Oltre a tale previsione a carattere generale, l'obbligo di fornire informazioni in merito alla possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa è stato al centro di alcune modifiche del codice di procedura penale apportate dallo stesso D. lgs. 150/2022. Si considera il processo come sede naturale per garantire tale informazione e, per tale motivo, il legislatore delegato ha inserito nel codice di rito diversi oneri informativi gravanti sull'autorità procedente. In questo contesto, la dottrina sottolinea la necessità del giudice di acquisire le nozioni di base della materia al fine di fornire un'informazione chiara ed efficace, promuovendo così la fiducia nel paradigma riparativo¹²⁶. D'altro canto, un'altra parte della dottrina ritiene che le modifiche apportate al codice di procedura penale, volte a garantire gli oneri informativi, costituiscano un mero appesantimento procedimentale, sprovvisto da un effettivo supporto conoscitivo¹²⁷.

In dettaglio, il D. lgs. 150/2022 apporta nuove formulazioni alle norme che garantiscono la *vocatio in iudicium* così da garantire al loro interno l'avviso della possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Questo avviso è previsto negli atti seguenti: l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (art. 419), il decreto che dispone il giudizio (art. 429), il decreto penale di condanna (art. 552 e 460), l'avviso di fissazione dell'udienza camerale a seguito di opposizione dalla richiesta di archiviazione (art. 409) e il decreto di citazione per il giudizio d'appello (art. 601). Inoltre, al di fuori di tali atti, la previsione di tale avviso è anche previsto all'interno dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415 *bis*) e per la fase dell'esecuzione (art. 656)¹²⁸.

¹²⁵ Sull'importanza di un'informazione personalizzata e l'assistenza linguistica si v. P. MAGGIO, *Giustizia riparativa e sistema penale*, cit., p. 16 ss.

¹²⁶ Cfr. G. MANNOZZI, *Gli effetti trasformativi della disciplina organica*, cit., p. 961 ss. si sottolinea come l'acquisizione di tali nozioni per comprendere il nuovo paradigma sia essenziale anche per indirizzare, in maniera consapevole, d'ufficio i casi al centro di giustizia riparativa secondo quanto stabilito dall'art. 129 *bis*.

¹²⁷ Cfr. D. GUIDI, *Profili processuali della giustizia riparativa*, cit., p. 4 ss.

¹²⁸ In merito all'elenco delle modifiche apportate agli articoli di riferimento del codice di rito si v. S. DEL POPOLO, *Decreto di giudizio immediato e mancato avviso all'imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa: tra dimenticanze del legislatore, profili di illegittimità costituzionale e necessità di un'interpretazione costituzionalmente orientata*, in www.giurisprudenzapenale.com, 2023, p. 11 ss.

Inoltre, il legislatore si è preoccupato di garantire un'adeguata informazione anche alla vittima di reato. Consapevole della possibile non coincidenza tra la vittima di reato e la persona offesa del reato, il legislatore ha ampliato l'elenco degli avvisi diretti alla persona offesa del reato all'art. 90 *bis* c.p.p. con l'inserimento della lettera *p-bis*), la quale prevede che l'autorità deve informare la vittima del reato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Inoltre, è stato inserito il nuovo art. 90 *bis*.1 all'interno del codice di rito, specificatamente dedicato alla vittima come definita dall'art. 42 comma 1 lett. *b* del D. lgs. 150/2022¹²⁹.

Per concludere l'analisi in merito alla garanzia del diritto all'informazione, è opportuno precisare che, nonostante il legislatore abbia previsto una disciplina generale e abbia incluso l'avviso relativo ai programmi di giustizia riparativa all'interno dei relativi atti, non si è preoccupato di prevedere le conseguenze in caso di omissione di tale informazione.

In risposta a tale lacuna, si è recentemente pronunciata la Corte di cassazione in merito ad un ricorso proposto dall'imputato avverso una sentenza di patteggiamento, in cui si lamentava «la nullità conseguente alla violazione degli artt. 129-*bis* e 419 comma 3-*bis*, cod.proc.pen. Sostiene il ricorrente, infatti, che a seguito delle modifiche della riforma “Cartabia”, il giudice avrebbe dovuto valutare la possibilità di disporre l'avviso di un programma di giustizia ripartiva, facoltà esercitabile anche d'ufficio in base alla nuova previsione contenuta all'art. 129-*bis*cod.pen.»¹³⁰.

La Suprema Corte ha rigettato il motivo di impugnazione sulla base di due distinte argomentazioni. In primo luogo, si è sostenuto che «le nuove previsione contenute all'art. 129-*bis* e 419, comma 3-*bis*, cod.proc.pen. non contemplano alcuna ipotesi di nullità nel caso di mancata applicazione [...] con la conseguenza che nel caso di mancata attivazione del percorso riparativo non è configurabile alcuna nullità, né speciale, né di ordine generale, non essendo compromesso alcuno dei diritti e facoltà elencati all'art. 178, lett.c), cod.proc.pen.»¹³¹. Inoltre, la Corte ha sottolineato che «l'avviso in esame, a ben vedere, ha solo una finalità informativa [...]»¹³².

Va rilevato che tale sentenza non è stata accolta benevolmente da parte della dottrina, la quale ha evidenziato alcune contraddizioni. In primo luogo, si sottolinea il contrasto tra l'attribuzione della finalità meramente informativa rispetto all'avviso relativo ai servizi di

¹²⁹ A riguardo si v. M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto*, cit., p. 15 ss.

¹³⁰ Cass., Sez. VI, 13 giugno 2023, in www.giurisprudenzapenale.com, 2023, p. 2.

¹³¹ Cass., Sez. VI, 13 giugno 2023, cit., p. 2.

¹³² Cass., Sez. VI, 13 giugno 2023, cit., p. 3.

giustizia riparativa e le finalità proprie della riforma e le disposizioni introdotte. A conferma di ciò, l'art. 47 appena esaminato del D. lgs. 150/2022 prevede l'obbligatorietà dell'avviso in varie fasi del procedimento, indicando espressamente l'informazione come presupposto fondamentale per l'operatività del sistema nel suo complesso.

Sotto un secondo profilo, non si condivide la non configurabilità di una nullità di ordine generale nel caso di omesso avviso, considerato che ciò non permette all'interessato di esercitare con pienezza la propria difesa con conseguente limitazione del diritto di difesa.

Questa considerazione impone di includere le ipotesi di omesso avviso in esame nell'ambito delle nullità di ordine generale di cui all'art. 178 comma 1 lett. c¹³³.

5.2 Le garanzie dell'impermeabilità del percorso riparativo rispetto al processo penale

Un ulteriore principio fondamentale indispensabile per assicurare l'efficace svolgimento del percorso riparativo è la riservatezza. Bisogna ricordarsi che il percorso mediativo permette la costruzione di un «luogo d'incontro non giudicante» al fine di permettere alle parti di affidarsi in maniera intima e riservata al mediatore¹³⁴. Per tale motivo, è necessario istituire adeguate barriere a presidio del percorso di avvicinamento e di incontro tra le parti, garantendo così, da una parte, sia il successo del processo e, dall'altra parte, il non prodursi di conseguenze all'interno del processo penale rispetto alle dichiarazioni rese davanti al mediatore¹³⁵. In linea con il principio generale di riservatezza già enunciato dall'art. 43 comma 1 lett. e¹³⁶, il D. lgs. 150/2022 prevede, nel Capo II, un'apposita sezione dedicata a precisare i presidi normativi di riservatezza e confidenzialità, composta esclusivamente da tre disposizioni di riferimento.

Inizialmente, si individua l'art. 50 che prevede un dovere di riservatezza in capo a diversi soggetti, tra cui i mediatori e il personale dei Centri per la giustizia riparativa, e si estende a tutte le attività e gli atti compiuti, alle dichiarazioni rese dai partecipanti e alle informazioni acquisite per ragione o nel corso dei programmi di giustizia riparativa. Tale obbligo di riservatezza, tuttavia, ammette tre deroghe sancite dal medesimo art. 50 comma 1: nel caso

¹³³ Per un commento alla sentenza in maniera critica si v. S. DEL POPOLO, *Le conseguenze dell'omesso avviso della possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Nota (critica) a una recente sentenza di legittimità*, in www.giurisprudenzapenale.com, 2023, p. 10 ss.

¹³⁴ Cfr. M. BOUCHARD, *Commento al Titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., p. 18 ss.

¹³⁵ Sull'importanza di prevedere delle barriere oggettive tali da garantire la riservatezza del percorso riparativo si v. M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto*, cit., p. 20 ss.

¹³⁶ Per un'analisi di tale principio, *infra* § 4.3, Cap III.

in cui vi sia il consenso dei partecipanti alla rilevazione, nel caso in cui il mediatore ritenga questa assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati o qualora le dichiarazioni integrino di per sé reato.

Inoltre, tale vincolo di segretezza riguarda anche i partecipanti del programma, ai quali è imposto il divieto di rendere pubbliche le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del medesimo prima della sua conclusione e della definizione del procedimento con sentenza o decreto penale irrevocabili. Invece, l'art. 50 ultimo comma prevede espressamente che, dopo la conclusione del programma e la definizione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabile, la pubblicazione delle dichiarazioni e delle informazioni acquisite è ammessa solo con il consenso dell'interessato e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali¹³⁷.

In aggiunta, la Relazione illustrativa al decreto conferma che la garanzia della riservatezza vale anche per i casi in cui il programma di giustizia riparativa non si svolge in modo parallelo rispetto al procedimento penale e le relative attività di indagine, ad esempio in caso di reati procedibili a querela quando la stessa non sia stata ancora presentata¹³⁸.

È da notare che il decreto si preoccupa di estendere la tutela della riservatezza anche al di là dei tempi della giustizia penale tradizionale, salvo il consenso favorevole dell'interessato alla divulgazione. Tale protezione estesa è finalizzata, non solo a prevenire ripercussioni nel contesto processuale, ma anche a tutelare le persone coinvolte dall'esposizione dei propri vissuti e racconti verso soggetti terzi rispetto al percorso riparativo svolto¹³⁹.

Nonostante questa disposizione di salvaguardia, la dottrina evidenzia come la stessa non garantisce effettivamente la segretezza dovuta riguardo al percorso riparativo poiché non sono previste sanzioni per la violazione di tale obbligo. Si censura la configurazione più come un impegno morale che non impedisce alle parti di riferire al giudice quanto è avvenuto nel corso della mediazione, ad esempio, durante l'esame testimoniale¹⁴⁰.

Successivamente, l'art. 51 del D. lgs. 150/2022 prevede espressamente la sanzione della inutilizzabilità nel procedimento penale e della fase dell'esecuzione delle «dichiarazioni rese

¹³⁷ Per una ricostruzione analitica dell'art. 50 del D. lgs. 150/2022 si v. F. FIORENTIN, *Dalla riservatezza alla segretezza per garantire i soggetti coinvolti*, in *La giustizia riparativa nel sistema penale italiano dopo la riforma Cartabia*, a cura di AA. VV., in *Il Sole 24Ore*, 2023, p. 95 ss.

¹³⁸ Si fa riferimento Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, cit., p. 546 ss. reperibile al sito www.gazzettaufficiale.it.

¹³⁹ Cfr. D. STENDARDI, *Garanzie dei programmi di giustizia riparativa*, cit., p. 752 ss.

¹⁴⁰ Per un'analisi critica della disposizione in esame si v. O. MAZZA, *Commento all'art. 129-bis c.p.p.*, cit., p. 1971 ss.

e le informazioni acquisite nel corso del programma». Questa sanzione non si applica ai contenuti destinati ad essere raccolti all'interno della relazione redatta dal mediatore e diretta all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del D. lgs. 150/2022, aspetto su cui ci si concentrerà successivamente¹⁴¹. Di fronte alla sanzione della inutilizzabilità, la dottrina non presenta posizioni univoche circa la sua natura. Una parte della dottrina riconduce la sanzione prevista all'art. 51 al novero delle inutilizzabilità assolute ai sensi dell'art. 191 c.p.p.¹⁴². Per contro, un'altra corrente dottrinale ritiene che si configuri una nuova ipotesi di inutilizzabilità relativa «diretta a colpire il contenuto di atti – in questo caso esterni al contesto procedimentale – svolti regolarmente ma non abilitati a trovare sbocco nel rito penale»¹⁴³.

Infine, la sezione in esame del D. lgs. 150/2022 si chiude prevedendo la garanzia volta alla tutela del segreto attraverso l'art. 52. Più precisamente, tale norma stabilisce che il mediatore non può essere obbligato a deporre davanti all'autorità giudiziaria né a rendere dichiarazioni davanti ad altra autorità sugli atti compiuti, su contenuti dell'attività svolta, nonché sulle dichiarazioni rese dai partecipanti e sulle informazioni apprese per ragione o nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso dei partecipanti alla rilevazione o il mediatore ritenga questa assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e quando le dichiarazioni integrino di per sé reato. Inoltre, sono estese al mediatore anche le garanzie previste all'art. 200 c.p.p., in quanto compatibili, in materia di segreto professionale.

In seguito, l'art. 52 prevede ulteriori garanzie per il mediatore nei commi successivi, i quali vietano di procedere a sequestro, presso i mediatori e nei luoghi in cui si svolge il programma di giustizia riparativa, di carte o documenti relativi all'oggetto del procedimento, salvo che gli stessi costituiscano corpo del reato; vietano l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni nei luoghi in cui si svolge il programma di giustizia riparativa e di conversazioni o comunicazioni dei mediatori che abbiano a oggetto fatti conosciuti per ragione o nel corso del medesimo programma¹⁴⁴.

¹⁴¹ Sull'art. 51 si v. A. MARANDOLA, *Commento unico al gruppo di articoli 42-58*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. GIARDA – G. SPANGHER, Milano, 2023, p. 3835 ss.

¹⁴² Cfr. V. BONINI, *Giustizia riparativa e garanzie*, cit., p. 19 ss.

¹⁴³ Cfr. L. PARLATO, *La giustizia riparativa*, cit., p. 283 ss.

¹⁴⁴ Sull'art. 52 del D. lgs. 150/2022 si v. D. STENDARDI, *Garanzie dei programmi di giustizia riparativa*, cit., p. 754 ss.

Risulta, però, più discusso l'ultimo comma della disposizione in analisi, il quale prevede che il mediatore non ha obblighi di denuncia in relazione ai reati dei quali abbia avuto notizia per ragione o nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo le deroghe già esaminate. Quindi, si configura un obbligo di denuncia per il mediatore in tutti quei casi in cui egli ritenga assolutamente necessaria la rilevazione per evitare la commissione di imminenti o gravi reati. Questo specifico onere conferisce al mediatore una duplice funzione: da un lato, quella di professionista tenuto ad instaurare un rapporto di fiducia con i protagonisti del fatto e, d'altro canto, quella di pubblico ufficiale incaricato del compito di prevenire il perpetrarsi di reati prevedibili¹⁴⁵. La dottrina ritiene poco condivisibile l'ampliamento dell'obbligo di denuncia anche alla figura del mediatore considerato che, nella prassi, la valutazione relativa al realizzarsi di possibili fattispecie criminose risulta delicata anche per la polizia giudiziaria nel procedimento penale¹⁴⁶.

5.3 I programmi di giustizia riparativa e i suoi esiti

Proseguendo nell'analisi del D. lgs. 150/2022, troviamo il Capo III rubricato «Programmi di giustizia riparativa», il quale introduce diverse previsioni dirette a garantire la concreta operatività della giustizia riparativa nel nostro Paese.

Prima di procedere con l'approfondimento in merito, è opportuno precisare che il legislatore delegato, tramite tali specifiche previsioni, manifesta una chiara intenzione di disciplinare in modo organico la materia, pur assicurando la necessaria flessibilità intrinseca dei programmi di giustizia riparativa, evitando così una mera standardizzazione delle procedure¹⁴⁷. Tale approccio risulta del tutto coerente con l'impossibilità di enucleare tutti i mezzi rientranti nel paradigma della giustizia riparativa considerata la loro molteplicità e la loro continua evoluzione. In ragione di ciò, è demandato al mediatore l'incarico di individuare e applicare, nel caso specifico, il programma di giustizia riparativa più idoneo a ricostruire la frattura provocata dall'illecito, evitando il ricorso a formule standardizzate¹⁴⁸.

¹⁴⁵ Sulla figura duplice del mediatore si v. R. ORLANDI, *Giustizia penale riparativa*, cit., p. 94.

¹⁴⁶ Cfr. L. PARLATO, *La giustizia riparativa*, cit., p. 284 ss.

¹⁴⁷ Per una precisa ricostruzione del Capo III e le sue relative disposizioni si v. F. BRUNELLI, *Programmi di giustizia riparativa*, in *La riforma Cartabia: codice penale, codice di procedura penale, giustizia riparativa*, a cura di G. SPANGHER – V. ALBERTA, Pisa, 2022, p. 756 ss.

¹⁴⁸ Sul punto si v. C. IAGNEMMA, *Profili di una discrezionalità umanistica*, cit., p. 106 ss.

L'intrinseca flessibilità dei programmi emerge chiaramente dalla lettura dell'art. 53, il quale identifica i tre programmi di giustizia riparativa da attuare con la partecipazione di almeno due mediatori. I suddetti programmi sono:

- La mediazione tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato, con la possibilità di estendere tale processo ai gruppi parentali e di sostituire la vittima diretta con un'altra persona offesa da un reato diverso da quello per cui si procede;
- Il dialogo riparativo;
- Qualsiasi altro programma dialogico guidato dai mediatori e svolto nell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa.

In primo luogo, tale elencazione mira a sottolineare l'essenziale importanza della mediazione come programma preminente nel contesto del paradigma in esame. In merito agli ulteriori programmi di giustizia riparativa, invece, la dottrina muove sia perplessità che chiare indicazioni per una corretta comprensione degli stessi.

In particolare, si denuncia la non chiarezza del riferimento ai gruppi parentali indicati dall'art. 53 comma 1 lett. *a*, per cui non si comprende se tali soggetti debbano corrispondere ai parenti della vittima per una maggiore responsabilizzazione dell'accusato oppure se tale indicazione è volta a consentire la partecipazione alla comunità in cui il reato si è realizzato¹⁴⁹. In risposta, un'altra parte della dottrina ritiene, che all'interno dell'espressione del dialogo riparativo indicato dalla lett. *b*, sia necessario ricondurre un dialogo allargato ai gruppi familiari. Si tratta di soggetti legati da un legame affettivo con i protagonisti del fatto di reato e hanno un interesse ad essere coinvolti nella definizione di forme di riparazione, contribuendo così a garantire una maggiore attendibilità dell'accordo raggiunto, anche se non direttamente coinvolti nell'evento stesso¹⁵⁰. Tale soluzione sembra configurare una sovrapposizione tra i due programmi riparativi enunciati dalle prime due lettere dell'art. 53. Inoltre, si osserva una difficile comprensione anche della clausola aperta prevista dalla lett. *c*, la quale legittima diversi programmi con diverse caratteristiche, rinunciando così ad un elenco tassativo. Non risulta chiarificatrice neppure l'indicazione posta dalla Relazione illustrativa al decreto, secondo cui un esempio tipico di «ogni altro tipo di programma

¹⁴⁹ In maniera critica si v. Cfr. M. BOUCHARD, *Commento al Titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., p. 15 ss.

¹⁵⁰ La soluzione è proposta da F. BRUNELLI, *Programmi di giustizia riparativa*, cit., p. 760 ss. In particolare, l'autrice offre tale soluzione anche in base all'assenza del dialogo riparativo all'interno dell'elenco dei programmi di giustizia riparativa offerti a livello internazionale, *infra* § 3, Cap I.

dialogico» sarebbe il c.d. *circle*, ovvero un «metodo che non ha un equivalente terminologico nella lingua italiana ma che indica uno spazio di parola e di ascolto aperto a componenti della comunità»¹⁵¹. La dottrina ritiene utile, per risolvere questa indeterminatezza, richiamare gli elementi indicati dalla stessa lett. *c* al fine di consentire la precisa qualificazione dei programmi di giustizia riparativa, ovvero gli stessi devono essere svolti nell'interesse delle parti protagoniste dell'illecito e sotto la guida dei mediatori.

Il primo requisito mira ad enfatizzare l'importanza dell'approccio relazionale alla base di ogni percorso riparativo, volto ad una attenta considerazione dei bisogni e dei desideri delle parti stesse. Mentre, il secondo requisito specifica la necessità di un soggetto specifico e adeguatamente formato che guidi tale percorso di ravvicinamento¹⁵².

In relazione ai programmi di giustizia riparativa, è opportuno altresì dedicare attenzione ai casi di mediazione con vittima surrogata o aspecifica¹⁵³, come previsti dall'art. 53 comma 1 lett. *a*. Tali programmi hanno generato questioni pratiche e applicative che sono emerse sin dalle prime decisioni giurisprudenziali concernenti l'attuazione della disciplina della giustizia riparativa.

In particolare, la decisione su cui ci si vuole concentrare è l'ordinanza che autorizza l'invio del c.d. caso Maltesi al Centro per la Giustizia Riparativa del Comune di Milano al fine di verificare la «fattibilità di un programma di giustizia riparativa, [...] anche con c.d. vittima aspecifica»¹⁵⁴. In particolare, tale decisione è stata oggetto di un notevole interesse mediatico e critiche da parte della dottrina dato che la stessa permette l'accesso ai programmi di giustizia riparativa all'imputato già condannato con sentenza di primo grado riguardante delitti gravissimi, tra cui omicidio aggravato, distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere¹⁵⁵.

In primo luogo, si deve evidenziare che l'ordinanza si basa su una richiesta mossa dallo stesso imputato, che come si legge dalla stessa ordinanza, in udienza, «ha ribadito la propria volontà di riparare in concreto alla gravissima condotta posta in essere, sostenendo di avere “un grande bisogno di farlo” e chiedendo alla Corte “di permettergli di fare qualsiasi cosa,

¹⁵¹ Si fa riferimento Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, cit., p. 550 ss. reperibile al sito www.gazzettaufficiale.it.

¹⁵² Cfr. F. BRUNELLI, *Programmi di giustizia riparativa*, cit., p. 761 ss.

¹⁵³ In relazione alla nuova figura introdotta da parte del D. lgs., *infra* § 4.2, Cap III.

¹⁵⁴ Corte. ass., 19 settembre 2023, Busto Arsizio. Il testo dell'ordinanza è reperibile al sito www.giurisprudenzapenale.com.

¹⁵⁵ Per un commento sull'ordinanza in esame si v. P. MAGGIO – F. PARISI, *Giustizia riparativa con vittima “surrogata” o “aspecifica”: il caso Maltesi-Fontana continua a far discutere*, in www.sistemapenale.it, 2023.

percorsi, di seguire programmi, qualsiasi cosa sia possibile fare verso i parenti di Carol e anche verso altre associazioni”»¹⁵⁶.

Di fronte a tale situazione, ciò che ha suscitato numerose perplessità è stata l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria all'invio del caso ai Centri per la giustizia riparativa, nonostante l'opposizione manifestata dei familiari della vittima.

A sostegno di tale posizione, la Corte ha affermato che l'avvio di un percorso di giustizia riparativa «prescinde dal consenso di tutte le parti interessate e, nel caso concreto, lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa – laddove ritenuto esperibile dai mediatori anche con “vittima c.d. aspecifica” – può comunque essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede, giacché la ratio dell'istituto è quella di ricomporre la frattura che il fatto illecito crea non solo tra autore e vittima del reato, ma anche all'interno del contesto sociale di riferimento». In aggiunta, si precisa che l'istituto di cui è stata chiesta l'applicazione «ha anche, se non soprattutto, natura pubblicistica ed ha lo scopo ulteriore di far maturare un clima di sicurezza sociale»¹⁵⁷.

Di fronte a tale posizione, la dottrina censura l'eccessiva enfasi posta sui fini pubblicistici attribuiti alla giustizia riparativa, affermando che ciò condurrebbe ad un inoltro incondizionato dei casi, tradendo così le finalità proprie dell'istituto in esame. Inoltre, aver permesso l'invio del caso enfatizzando molto la dimensione pubblicistica della risposta riparativa, «rischia di assegnare alla vittima aspecifica il ruolo strumentale di mera supplenza della vittima diretta, e finisce forse per “scaricare” troppo sulla figura del mediatore penale e sull'idea stessa della giustizia riparativa il rancore di chi non ha trovato ascolto».¹⁵⁸

Per concludere l'analisi relativa ai programmi rientranti nel paradigma della giustizia riparativa come accolta dal legislatore italiano, risulta necessario concentrarsi sulla disciplina degli esiti riparativi delineata dall'art. 56 del D. lgs. 150/2022, la quale costituisce la disposizione finale del Capo III.

L'esito riparativo rappresenta il momento conclusivo del programma ed esso viene definito attraverso una nozione molto ampia dal già citato art. 42 comma 1 lett. e, secondo cui l'esito riparativo corrisponde a «qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti».

¹⁵⁶ Corte. ass., 19 settembre 2023, Busto Arsizio, p. 2.

¹⁵⁷ Corte. ass., 19 settembre 2023, Busto Arsizio, p. 2 ss.

¹⁵⁸ Per un commento critico dell'ordinanza in esame si v. P. MAGGIO – F. PARISI, *Giustizia riparativa con vittima “surrogata” o “aspecifica”*, cit.

Scendendo nel merito della disciplina, invece, l'art. 56 comma 1 individua due tipologie di esito riparativo: simbolico e materiale, i quali sono specificati nei successivi commi.

Più precisamente, l'esito simbolico può ricomprendere «dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi». All'interno di tale categoria, secondo la dottrina, rientrano semplicemente forme dichiarative scritte o orali che mirano a rappresentare un incontro soddisfacente per le parti coinvolte, senza necessariamente richiedere una riparazione di natura materiale e quantitativa, ma piuttosto l'assunzione di un impegno verso la persona offesa che può assumere varie forme¹⁵⁹.

Nonostante ciò, l'art. 56 comma 3 prevede altresì la possibilità di raggiungere un esito materiale, che può corrispondere ad un risarcimento del danno, restituzioni, svolgimento di attività volte a eludere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori. Di fronte a tale previsione, invece, la dottrina evidenzia la necessità di distinguere il mero risarcimento del danno rispetto al risarcimento che acquisisce la qualità di punto d'arrivo rispetto ad un percorso di avvicinamento e di reciproca comprensione tra la vittima e la persona indicata come autore dell'offesa, al fine di evitare una concezione restrittiva di giustizia riparativa basata unicamente su prestazioni di natura economica¹⁶⁰. Infine, è opportuno integrare tale disciplina, richiamando l'art. 43 comma 1 lett. *f*, il quale richiede il rispetto dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto agli esiti riparativi raggiunti. Si tratta di un'indicazione molto generica dalla quale non si comprende il conseguente compito affidato al mediatore, ovvero se egli debba semplicemente valutare la liceità dell'accordo rispetto alle norme imperative dell'ordinamento oppure se abbia anche il potere di esprimere una valutazione nel merito. Di fronte a tale interrogativo, la dottrina propende verso la seconda soluzione così da evitare una valutazione successiva da parte del magistrato che possa vanificare l'intero percorso riparativo intrapreso¹⁶¹.

¹⁵⁹ Sul punto si v. M. BOUCHARD, *L'innesto della giustizia riparativa nel processo*, cit., p. 9 ss.

¹⁶⁰ Cfr. M. BOUCHARD, *L'innesto della giustizia riparativa nel processo*, cit., p. 10 ss.

¹⁶¹ Sul punto si v. F. BRUNELLI, *Programmi di giustizia riparativa*, cit., p. 768 ss. In particolare, l'autrice propone tale soluzione anche se ritiene che le indicazioni normative siano più dirette ad attribuire una valutazione nel merito al solo magistrato.

5.4 *La relazione del mediatore al termine del programma di giustizia riparativa e la conseguente valutazione giudiziale*

In coerenza con il principio di riservatezza e la dovuta separazione tra il procedimento penale e il percorso riparativo, al termine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa, l'unico strumento che reintegra la giustizia riparativa nel processo è la relazione del mediatore.

Quest'ultima è regolamentata dall'art. 57 del D. lgs. 150/2022, il quale prescrive che il mediatore è tenuto a trasmettere all'autorità giudiziaria procedente la predetta relazione «contenente la descrizione delle attività svolte e dell'esito riparativo raggiunto».

In aggiunta, si prevede che ulteriori informazioni possano essere integrate su richiesta dei partecipanti e con il loro consenso. Il secondo comma, invece, dispone altresì la comunicazione da parte del mediatore della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo.

In particolare, come può essere dedotto in prima analisi, tale norma prevede la restituzione al giudice di una comunicazione assai sintetica ed essenziale in merito alle attività svolte, escludendo qualsiasi menzione al contenuto degli scambi dialogici avvenuti tra le parti e delle ragioni specifiche che impediscono la realizzazione del programma¹⁶².

Di fronte alla disposizione in esame, la dottrina critica la sua vaghezza ed indeterminatezza poiché non emerge chiaramente la portata delle informazioni che possono essere incluse nella relazione. Tale aspetto potrebbe, ad esempio, consentire l'inclusione all'interno di tale documento di informazioni e dichiarazioni auto-indizianti utilizzabili contro l'imputato nel processo penale e capaci di eludere il divieto già esaminato dell'art. 51 del D. lgs. 150/2022¹⁶³. Per superare questa lacuna, si ritiene necessaria la presentazione di una relazione più dettagliata che si soffermi anche sull'atteggiamento delle parti in ordine alla ricostruzione della vicenda e che riporti in modo descrittivo ciò che è accaduto nell'ambito

¹⁶² Per un'analisi in merito alla disposizione in esame si v. F. BRUNELLI, *Programmi di giustizia riparativa*, cit., p. 768 ss.

¹⁶³ Cfr. D. GUIDI, *Profili processuali della giustizia riparativa*, cit., p. 12 ss. Più precisamente, per il divieto posto dall'art. 51 del D. lgs. 150/2022, *infra* § 5.2, Cap. III. L'autore precisa come l'indeterminatezza circa il contenuto della relazione del mediatore determini il rischio che «si possa “far rientrare dalla finestra” ciò che la sanzione della inutilizzabilità mirava a “far uscire dalla posta” [...] con conseguente “aggiramento” del divieto di acquisizione al dibattimento delle dichiarazioni rese dell'imputato nel corso di tali programmi».

riparativo, al fine di agevolare la valutazione giudiziale e non limitare la verifica ad un mero controllo formale¹⁶⁴.

In relazione a ciò, è opportuno precisare che, successivamente alla sua trasmissione, la relazione redatta dal mediatore è soggetta a valutazione da parte dell'autorità giudiziaria, secondo quanto disposto dall'art. 58 del D. lgs. 150/2022. Preliminarmente, si rende necessario chiarire che, nell'ambito del procedimento penale, assume rilevanza esclusivamente l'esito riparativo positivo poiché l'art. 58 comma 2 del predetto decreto dispone che «la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo non producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa». Il divieto di valutazione in *malam partem* dell'eventuale fallimento del programma consente l'innesto della giustizia riparativa nel procedimento penale, in conformità con i suoi principi fondamentali, tra cui il principio della presunzione d'innocenza¹⁶⁵.

In modo più specifico, il legislatore delegato identifica anche gli effetti che scaturiscono dagli sforzi conciliativi delle parti nel contesto del procedimento penale.

Una specifica indicazione è fornita dal primo comma della disposizione sopra menzionata, che prescrive che l'autorità giudiziaria debba valutare lo svolgimento del programma e l'eventuale esito riparativo ai fini dell'art. 133 del codice penale. In base a tale previsione, la dottrina interpreta il riconoscimento di un nuovo criterio di commisurazione della pena, che consente la valorizzazione di comportamenti adottati dal reo successivamente alla commissione del fatto e conformi agli obiettivi perseguiti dai percorsi riparativi¹⁶⁶.

Pertanto, si può dedurre che, nell'ambito della giustizia riparativa, si conferisce al giudice una nuova discrezionalità che permette la definizione di sanzioni più personalizzate e attente alle esigenze delle parti, valorizzando così la sua dimensione qualitativa¹⁶⁷.

¹⁶⁴ Sul punto si v. L. BISORI, *La giustizia riparativa nella prospettiva dell'avvocato*, cit., p. 7 ss. Si precisa ulteriormente la necessità di una relazione non asettica così da determinare la valutazione giudiziale anche in quei casi in cui l'imputato si sia reso disponibile ad un esito riparativo ma lo stesso viene rifiutato dalla vittima così che il giudice possa valutare la ragionevolezza o meno dell'offerta.

¹⁶⁵ Cfr. M. BORTOLATO, *La riforma Cartabia: la disciplina organica della giustizia riparativa*, cit., p. 135 ss.

¹⁶⁶ Cfr. P. MAGGIO, *Giustizia riparativa e sistema penale*, cit., p. 31 ss.

¹⁶⁷ Sull'idea di una discrezionalità propria del paradigma di giustizia riparativa si v. C. IAGNEMMA, *Profili di una discrezionalità umanistica*, cit., p. 107 ss. In particolare, l'autrice accoglie in maniera positiva tale apporto dato che considera la formulazione dell'art. 133 c.p. e la conseguente discrezionalità sanzionatoria tradizionale troppo generica e neutrale tale da determinare una valutazione onnicomprensiva del giudice troppo lontana dai problemi delle parti e del caso concreto.

Ciò nonostante, ferma restando la non valutazione, in caso di fallimento, di quanto emerso in sede riparativa, non è chiaro il tipo di valutazione spettante al giudice in merito all'esito del percorso riparativo. Date le scarse indicazioni fornite dalla disposizione, non è evidente se al giudice sia affidato semplicemente un compito notarile di accettazione del risultato raggiunto oppure una valutazione critica sulla condotta e sul contenuto dell'esito stesso. L'unica indicazione certa, proveniente dalla dottrina, è l'esclusione della sindacabilità del procedimento e dell'esito nel merito da parte del giudice, considerato che ciò sfugge completamente dalle competenze tipiche dell'autorità giudicante¹⁶⁸.

Al fine di impedire che la relazione del mediatore si trasformi in un «*feedback vuoto*» per l'autorità giudiziaria e determini una neutralizzazione degli effetti e dei benefici che possono derivare dallo svolgimento del programma di giustizia riparativa, la dottrina ha sottolineato l'importanza di stabilire dei criteri di valutazione che consentano un'analisi concreta e una verifica effettiva dell'esito riparativo in relazione ai parametri stabiliti dall'art. 43 comma 2 del D. lgs. 150/2022, ovvero gli obiettivi stessi della giustizia riparativa¹⁶⁹.

Per ultimare l'analisi relativa al ruolo conferito al giudice, è doveroso precisare che a quest'ultimo non è assegnato unicamente il compito di valutare l'effettiva esecuzione del programma di mediazione e i suoi risultati connessi, ma altresì il riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa per il reo. Oltre, all'esplicito richiamo all'art. 133 c.p., la partecipazione o l'esito riparativo possono assumere rilievo ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante dell'art. 62, n. 6 c.p., nonché per ottenere gli effetti previsti dal nuovo art. 152 comma 3, n. 2 c.p., il quale permette la remissione tacita della querela nel caso in cui si sia concluso, con esito positivo, un programma di giustizia riparativa¹⁷⁰.

¹⁶⁸ In maniera critica si v. F. PALAZZO, *Plaidoyer per la giustizia riparativa*, in *Leg. pen.*, 2022, p. 11 ss.

¹⁶⁹ Su tale proposta si v. R. MUZZICA, *Il ruolo dell'autorità giudiziaria*, cit., p. 51 ss. In particolare, l'autore ritiene utile la predisposizione di criteri oggettivi che permettano di valutare il comportamento delle parti durante il programma riparativo, ad esempio, che facciano riferimento alla frequenza negli incontri, alle modalità di relazione reciproca, al resoconto fattuale ed emotivo di ciascuna parte. Per gli obiettivi della giustizia riparativa previsti dallo stesso D. lgs. 150/2022, *infra* § 4.3, Cap. III.

¹⁷⁰ In merito alle modifiche apportate a tali articoli in esame si v. A. MANNA, *La giustizia riparativa*, cit., p. 8 ss.

6. Le figure professionali necessarie per lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa

6.1 Il ruolo marginale attribuito al difensore nel percorso riparativo

In aggiunta alle figure essenziali del mediatore e dell'autorità giudiziaria procedente per l'attuazione effettiva dei programmi di giustizia riparativa, il legislatore delegato prende in riferimento anche la figura del difensore, assegnandogli tuttavia un ruolo del tutto defilato e minore rispetto a quello che comunemente assume nel corso del procedimento penale. Nel dettaglio, il ruolo del difensore è specificatamente delineato dal D. lgs. 150/2022 solo in determinate circostanze:

- in qualità di soggetto a cui è imposto un onere informativo, in alcuni aspetti simile a quello attribuito al magistrato, riguardante la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (art. 47 comma 2);
- come soggetto destinatario del diritto di essere informato dall'autorità giudiziaria della medesima facoltà sopra menzionata, in virtù della sua veste di curatore speciale per l'esercizio del diritto di querela da parte del minore ai sensi dell'art. 121 c.p. (art. 47 comma 4);
- come soggetto la cui presenza può essere richiesta dalle parti al primo incontro con il mediatore per la formalizzazione del consenso necessario per l'espletamento del programma di giustizia riparativa (art. 48 comma 6);
- come soggetto a cui è attribuita la facoltà di partecipare ai colloqui preliminari del percorso riparativo, su richiesta delle persone interessate (art. 54 comma 2);
- quale soggetto a cui è concessa la possibilità di assistere le parti nella definizione degli accordi relativi all'esito materiale (art. 56 comma 5).

Dall'analisi di tale elenco esemplificativo, emerge la volontà di conferire al difensore un mero ruolo di «consigliere *ad acta*»¹⁷¹, mirato ad escludere la sua presenza nel nucleo centrale del programma, considerato che «la presenza del difensore sfuma di significato quando al conflitto processuale si è sostituito il dialogo riparativo»¹⁷².

Inoltre, è opportuno precisare come tutte queste disposizioni non sono accompagnate da alcuna specifica sanzione di invalidità nel caso in cui il difensore non sia effettivamente

¹⁷¹ Per l'elenco esemplificativo e la citazione in merito al ruolo del difensore nei programmi di giustizia riparativa si v. D. GUIDI, *Profili processuali della giustizia riparativa*, cit., p. 13 ss.

¹⁷² Per tale citazione si v. V. BONINI, *Evoluzioni della giustizia riparativa nel sistema penale*, cit., p. 120.

informato di questa possibilità o non sia ammesso a fianco del suo assistito. Tale eventualità non sembra neppure rientrare nella nullità prevista a livello generale che sanziona la violazione dell'assistenza difensiva ex art. 178 comma 1 lett. c c.p.p., considerato che, nel contesto riparativo, la vittima e l'autore dell'offesa non compaiono come parti del procedimento penale¹⁷³. Di fronte allo scetticismo affidato al ruolo del difensore e la sua conseguente marginalizzazione all'interno del programma mediativo, la dottrina reputa tale scelta non condivisibile poiché le parti coinvolte si troveranno sin dal primo momento a confrontarsi con il proprio difensore in merito alla possibilità di aderire al programma di giustizia riparativa e durante la definizione di eventuali accordi riparatori. Quest'ultimo sarà costantemente considerato la figura più affidabile per la salvaguardia dei propri interessi¹⁷⁴. Nonostante tali dibattiti, nell'ambito della giustizia riparativa, si deve riconoscere un nuovo ruolo attribuito al difensore, il quale non dovrà soltanto limitarsi a formulare una strategia difensiva riferita al breve o medio periodo del processo, bensì dovrà acquisire una visione più ampia ed inclusiva, comprendendo anche l'eventuale percorso esistenziale dell'autore del reato che potrebbe determinare un beneficio anche al di fuori del contesto processuale¹⁷⁵.

6. 2 *La nuova figura del mediatore penale*

Oltre agli sporadici accenni individuati nel corso dell'analisi precedente, il D. lgs. dedica specificatamente il Capo IV alla formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia ripartiva, nonché ai requisiti per l'esercizio di tale attività. In particolare, il medesimo si compone esclusivamente di due articoli che delineano la formazione e il ruolo professionale della nuova e unica figura deputata allo svolgimento di tale innovativo paradigma in materia penale.

Focalizzandosi primariamente sull'art. 59 del D. lgs. 150/2022, concernente la formazione dei mediatori esperti, esso mira a conferire al mediatore competenze multidisciplinari e trasversali, al fine di affrontare con sensibilità il delicato compito di interagire con gli autori di reato e le vittime. A tale scopo, il primo comma identifica l'obiettivo della formazione

¹⁷³ Sulle conseguenze processuali in merito all'assenza del difensore si v. R. ORLANDI, *Giustizia penale riparativa*, cit., p. 93 ss.

¹⁷⁴ In maniera critica si v. L. BISORI, *La giustizia riparativa nella prospettiva dell'avvocato*, cit., p. 9 ss. Inoltre, l'autore non comprende la scelta di attribuire al difensore un ruolo marginale dato che la mediazione costituisce una modalità di risoluzione delle controversie ormai conosciuta e regolarmente praticata dall'ordine forense.

¹⁷⁵ Sul nuovo ruolo affidato al difensore nell'ambito del paradigma riparativo si v. G. MANNOZZI, *Gli effetti trasformativi della disciplina organica*, cit., p. 962 ss.

stessa dei mediatori come «l'acquisizione delle conoscenze, competenze, abilità e dei principi deontologici necessaria svolgere, con imparzialità, indipendenza, sensibilità ed equiprossimità, i programmi di giustizia riparativa».

Da questo enunciato emerge chiaramente l'intenzione del legislatore delegato di precisare gli obblighi a carico del mediatore, al fine di garantire la qualità delle sue funzioni. Più precisamente, il mediatore è concepito come una figura caratterizzata da indipendenza che si pone tra le parti in una posizione di equiprossimità, in grado di avvicinarsi all'esperienza reciproche delle parti, riducendo la distanza tra di essi, pur mantenendo l'imparzialità¹⁷⁶.

Successivamente, la norma approfondisce l'importanza della formazione iniziale e continua, indispensabile per svolgere tale delicato compito ed acquisire un elevato livello di competenze. A tal fine, è prevista una formazione dualista, comprendente sia un approccio teorico che pratico, la quale deve essere assicurata in collaborazione tra i Centri di giustizia riparativa e le Università. Pertanto, si delinea una competenza incentrata anche sul metodo del *learning by doing*¹⁷⁷.

La scelta in questione riveste un ruolo cruciale al fine di assicurare un coordinamento ed uniformità sul territorio nazionale. Tuttavia, emerge una incoerenza nel quadro delineato in quanto i Centri di giustizia riparativa dovranno, anch'essi, essere costituiti per il tramite dei mediatori ma, allo stesso tempo, si prevede che questi stessi mediatori esperti siano formati dai suddetti centri. Quindi, secondo l'orientamento dottrinale, l'unico rimedio ritenuto praticabile consiste nel conferire agli unici centri di giustizia già esistenti l'incarico di fornire la formazione necessaria ai mediatori, benché persista il dubbio in merito alla loro idoneità rispetto le competenze richieste¹⁷⁸.

Inoltre, un'ulteriore critica si concentra sull'omissione, nel D. lgs. 150/2022, di specifiche relative alla formazione di altri soggetti comunque coinvolti nel percorso riparativo. Ciò nonostante, le indicazioni a livello internazionale impongono una formazione appropriata

¹⁷⁶ Per una prima analisi in merito alla disposizione in esame si v. F. BRUNELLI, *Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa e requisiti per l'esercizio dell'attività* in *La riforma Cartabia: codice penale, codice di procedura penale, giustizia riparativa*, a cura di G. SPANGHER – V. ALBERTA, Pisa, 2022, p. 773 ss.

¹⁷⁷ Sul quadro delineato in merito alla formazione richiesta per il mediatore di v. S. STEFANI, *Chi è e cosa fa il mediatore penale? Considerazioni alla luce delle indicazioni della riforma Cartabia*, in www.sistemapenale.it, 2023, p. 1 ss.

¹⁷⁸ In maniera critica si v. G. MANNOZZI, *Gli effetti trasformativi della disciplina organica*, cit., p. 961 ss.

verso tutti gli operatori, al fine di garantire una presa in carico professionale e non discriminatoria¹⁷⁹.

In aggiunta, l'art. 60 del D. lgs. 150/2022 individua i requisiti per l'esercizio dell'attività di mediatore esperto, precisando che l'esercizio di tale attività è consentito solamente dopo l'inserimento in un apposito elenco istituito presso il Ministero della giustizia. Tale inserimento ha natura costitutiva e perciò abilitante all'esercizio della professione al fine di permettere un controllo centralizzato e un'omogeneità sul territorio nazionale¹⁸⁰.

Per svolgere un'analisi completa, è essenziale specificare che entrambi gli articoli precedentemente menzionati attribuiscono ad una fonte secondaria, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto in questione, la definizione di determinati aspetti necessari per garantire l'operatività della nuova figura del mediatore penale.

Nel dettaglio, mediante un primo decreto del Ministero della Giustizia del 5 luglio 2023, n. 155, in attuazione dell'art. 59 commi 7, 8, 9, e 10 del D. lgs. 150/2022, sono regolamentate le forme e i tempi della formazione necessaria per conseguire la qualifica di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa. Questo decreto attuativo incrementa notevolmente le ore richieste per la formazione teorica (almeno 160 ore), pratica (almeno 320 ore) e il periodo di tirocinio (almeno 200 ore). Inoltre, si prevede lo svolgimento di una prova fine al termine del percorso formativo iniziale, articolata in due fasi:

- una fase teorica della durata di quattro ore, da svolgersi in presenza, consistente nella redazione di un testo scritto seguita poi dalla discussione orale dell'elaborato;
- una fase pratica della durata di sei ore, anch'essa in presenza, consistente nella simulazione di un programma di giustizia riparativa articolato nei differenti momenti necessari.

Per concludere, il decreto si preoccupa di disciplinare altresì lo svolgimento del percorso di formazione permanente del mediatore esperto, stabilendo un limite minimo di 60 ore effettive. Con coevo decreto ministeriale emanato in pari data, viene istituito, in attuazione dell'art. 60 comma 2 del D. lgs. 150/2022, presso il Ministero della giustizia, l'elenco dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa. Inoltre, vengono disciplinati i requisiti necessari per l'inserimento nello stesso, specificando le cause di cancellazione e di

¹⁷⁹ Cfr. C. PERINI, *Prime note sulla disciplina organica della giustizia riparativa: "infrastrutture" e raccordi di sistema*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, p. 101 ss. In particolare, l'autrice fa riferimento ai Considerando 61 e l'art. 25 della Direttiva 2012/29/UE.

¹⁸⁰ Cfr. F. BRUNELLI, *Formazione dei mediatori esperti*, cit., p. 775 ss.

incompatibilità. Ad esempio, si prevede che, per poter essere inseriti nell'elenco, non si deve essere allo stesso tempo iscritti nell'albo dei mediatori civili, commerciali o familiari¹⁸¹.

6.3 I Centri di giustizia riparativa e le relative Conferenze

Al fine di concludere l'analisi concernente la disciplina organica della giustizia riparativa, è necessario focalizzarsi sul Capo V del D. lgs. 150/2022, il quale unitamente al precedente capo esaminato, è dedicato alla creazione di strutture competenti a gestire, coordinare e monitorare i programmi di giustizia riparativa. Questa sezione acquisisce una particolare rilevanza in quanto il successo della «riforma “riparativa”» dipenderà essenzialmente dall'efficienza dell'articolazione organizzativa concepita per sostenere i servizi di giustizia riparativa¹⁸². Scendendo nel dettaglio, il sistema ideato per assicurare la piena operatività dei servizi di giustizia riparativa è configurato come segue.

Innanzitutto, ai sensi dell'art. 63 del D. lgs. 150/2022, è prevista l'istituzione di Conferenza locale per la giustizia riparativa per ciascun distretto di Corte di appello. Tale conferenza deve coinvolgere: un rappresentante del Ministero della Giustizia, un rappresentante delle Regioni o delle Province autonome, un rappresentante delle province o città metropolitane su cui il territorio insiste il distretto di Corte di appello ed un rappresentante per ogni Comune compreso nel distretto che sia sede di uffici giudiziari o presso il quale siano attive esperienze di giustizia riparativa. Più precisamente, nel rispetto del principio di sussidiarietà, la Conferenza è incaricata di individuare, attraverso protocolli d'intesa, gli enti locali a cui affidare l'istituzione e la gestione dei Centri per la giustizia riparativa. Tale discrezionalità amministrativa mira a garantire uno *standard* di servizi conforme ai seguenti criteri:

- il fabbisogno di servizi sul territorio;
- la disponibilità di tutte le tipologie di programmi previsti dal presente decreto;
- il rispetto dei relativi principi, garanzie e livelli essenziali delle prestazioni.

Inoltre, nella disciplina transitoria del suddetto decreto, viene affidato nuovamente alla Conferenza locale per la giustizia riparativa il compito di condurre una fase preliminare di

¹⁸¹ In merito ai decreti ministeriali attuativi degli articoli del D. lgs. 150/2022 si v. A. NATALINI, *Riforma Cartabia e giustizia riparativa: varati i decreti sull'elenco dei mediatori e sulla loro formazione*, in *La giustizia riparativa nel sistema penale italiano dopo la riforma Cartabia*, a cura di AA. VV., in *Il Sole 24Ore*, 2023, p. 56 ss.

¹⁸² Per tale citazione si v. M. BOUCHARD, *Commento al Titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., p. 21.

consultazione riguardo alla procedura di attivazione dei Centri. Nello specifico, alla stessa spetta una ricognizione dei «soggetti pubblici o privati specializzati convenzionati con il Ministero della Giustizia ovvero che operino in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri soggetti pubblici» che erogano servizi di giustizia riparativa e che risultano già operanti sul territorio italiano¹⁸³.

Successivamente, l'art. 64 del D. lgs. 150/2022 si occupa di stabilire il corretto svolgimento dei servizi di giustizia riparativa da parte delle strutture pubbliche individuate. Più precisamente, l'ente locale ha la facoltà di organizzare direttamente il servizio, avvalendosi di mediatori esperti, oppure può stipulare un contratto d'appalto o una convenzione con un ente del terzo settore, al fine di garantire l'effettiva erogazione dei servizi necessari. Tale scelta risulta coerente con la natura pubblicistica della giustizia penale, tuttavia, contemporaneamente, può comportare un rallentamento rispetto alla costituzione ed operatività dei centri di giustizia riparativa. Per questo motivo, la dottrina ritiene che un punto d'equilibrio più efficiente sarebbe stato la realizzazione di un sistema di sinergia tra il pubblico e quello privato¹⁸⁴. Inoltre, si sottolinea il rischio di un possibile sviluppo diseguale dei programmi di giustizia riparativa sul territorio nazionale, poiché la tenuta stessa del sistema sarà condizionata dalla diversa disponibilità di risorse a disposizione degli enti locali¹⁸⁵.

Infine, l'organizzazione amministrativa dei servizi di giustizia riparativa coinvolge anche il Ministero della Giustizia, il quale è investito del compito di coordinare i servizi di giustizia riparativa su tutto il territorio nazionale mediante la programmazione delle risorse da investire, la proposta dei livelli essenziali delle prestazioni e il monitoraggio e vigilanza dei servizi erogati. Per adempiere a tali funzioni, il Ministero si avvale di un organo appositamente costituito, ossia la Conferenza Nazionale per la giustizia riparativa. Quest'ultima è tenuta a svolgere importanti funzioni di raccordo a livello periferico con la possibilità di riferire le specifiche esigenze locali a livello centrale¹⁸⁶.

¹⁸³ Sui compiti spettanti alla Conferenza locale per la giustizia riparativa si v. C. PERINI, *Prime note sulla disciplina organica della giustizia riparativa*, cit., p. 105 ss. In particolare, la norma transitoria a cui si fa riferimento è l'art. 92 del D. lgs. 150/2022, la quale riguarda la procedura di accreditamento dei servizi di giustizia riparativa in materia penale già esistenti che dovrà essere conclusa entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto.

¹⁸⁴ In maniera critica si v. G. MANNOZZI, *Gli effetti trasformativi della disciplina organica*, cit., p. 960 ss.

¹⁸⁵ Cfr. R. ORLANDI, *Giustizia penale riparativa*, cit., p. 87 ss.

¹⁸⁶ Sull'intervento dei soggetti a livello nazionale si v. R. RIBON, *I servizi di giustizia riparativa. Verso un assetto organizzativo integrato della Giustizia in Riforma Cartabia: la nuova giustizia penale*, a cura di D. CASTRONUOVO – M. DONINI – E. M. MANCUSO – G. VARRASO, Padova, 2023, p. 785 ss.

In relazione ai servizi di giustizia riparativa, si rende necessario richiamare una recente ordinanza emessa dal Tribunale di Genova, volta a respingere la richiesta avanzata dall'imputato per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa. Più precisamente, il Tribunale si pronuncia sull'inammissibilità dell'istanza considerato che, attualmente non risultano ancora istituiti né Centri per la Giustizia riparativa a cui poter affidare l'invio del caso, né un organismo di mediazione dotato della necessaria competenza rispetto al nuovo istituto. In aggiunta, si ritiene impraticabile far il riferimento a strutture già presenti sul territorio, come proposto dal difensore dell'imputato, poiché tale eventualità non trova fondamento in alcuna norma o protocollo. In conclusione, si enfatizza la peculiarità dell'attività in esame, sottolineando che «l'attività di mediazione non si improvvisa, ma deve essere preceduta da una adeguata formazione e sottoposta a controlli continui a livello sia statale che locale»¹⁸⁷.

¹⁸⁷ Cfr. Trib. Genova, Sez. I, ord. 21 novembre 2023, *inedita*.

Conclusioni

Come si è cercato di ricostruire, la giustizia riparativa emerge come un approccio alternativo, intrinsecamente caratterizzato da flessibilità. Al fine di massimizzarne le potenzialità, è opportuno considerarla non come un'alternativa, bensì come una modalità cumulativa in relazione al sistema penale, allo scopo di fornire una risposta dissimile dalla semplice sanzione. Tale sfida, tuttavia, non è priva di criticità ed ostacoli.

Fondamentalmente, tali problematiche sono radicate nel principio di legalità, il quale indirizza la maggior parte delle azioni penali nei contesti europei. Inoltre, ulteriori resistenze derivano dalle garanzie intrinseche del processo penale, le quali risultano difficilmente coordinabili con l'informalità che caratterizza il percorso riparativo, fatta eccezione per la sua più agevole attivazione nel corso dell'esecuzione della pena.

Si è constatato che lacune, che si sono venute a formare a seguito di anni di ritardi e carenze nell'applicazione di tale paradigma, anche a seguito delle sollecitazioni da parte delle fonti internazionali, hanno generato nel nostro ordinamento una certa confusione riguardo al significato intrinseco della giustizia riparativa rispetto alla mera riparazione del danno o a comportamenti sostanzialmente materiali.

In questo contesto, assume particolare rilevanza l'approccio delineato dalla c.d. Riforma Cartabia, alla quale è stato dedicato l'intero capitolo conclusivo dell'elaborato. La disciplina organica della giustizia riparativa si propone di risolvere la carenza di sistematicità in materia, superando gli ostacoli di natura operativa generati dalle prassi applicative sviluppatasi in Italia nel corso degli anni.

Sotto tale punto di vista, la riforma delinea chiaramente le definizioni che devono indirizzare l'applicazione di questo nuovo modello, come ad esempio la peculiare definizione di vittima di reato, al fine di evidenziare le differenze che intercorrono tra la giustizia riparativa e il processo penale. Tale distinzione è altresì manifestata attraverso l'enumerazione dei principi fondamentali adottati dal legislatore, il quale attribuisce particolare importanza al consenso delle parti così da garantire la loro conseguente partecipazione libera ed attiva al programma di giustizia riparativa. In ragione di ciò, si sono apportate diverse modifiche al codice di rito, prevedendo obblighi informativi in capo agli operatori del diritto circa la possibilità di accedere ad un programma di giustizia riparativa.

Inoltre, è centrale la garanzia della riservatezza delle attività svolte, al fine di creare un contesto sicuro e differente dall'aula di tribunale. Tale ambiente consente ai protagonisti dell'evento criminale di esprimere liberamente il proprio vissuto ed emozioni in relazione all'illecito causato e subito.

Tale predetta riforma si caratterizza come un'innovazione coraggiosa dato che, per la prima volta in Italia, si vuole delineare una risposta penale più vicina alle persone, a discapito degli obiettivi di efficienza che si prefigge di raggiungere la stessa. Il successo di quest'ultima sarà strettamente correlato all'atteggiamento propositivo degli operatori del diritto, i quali dovranno superare le resistenze culturali nei confronti di questo nuovo paradigma e comprenderne le peculiarità per consentire un suo attento sviluppo. Inoltre, diventerà imperativo garantire un appropriato coordinamento tra le strutture e le figure preposte alla gestione degli aspetti operativi ed organizzativi alla base della disciplina organica della giustizia riparativa.

Bibliografia

I. AERTSEN, *The intermediate position of restorative justice: the case of Belgium*, in *Institutionalizing Restorative Justice*, a cura di I. AERTSEN – T. DAEMS – L. ROBERT, New York, 2006;

M. G. AIMONETTO, *L'archiviazione "semplice" e la "nuova" archiviazione "condizionata" nell'ordinamento francese: riflessioni e spunti per ipotesi di "deprocessualizzazione"*, in *Leg. pen.*, 2000;

E. ALBAMONTE, *La riparazione del danno quale causa di estinzione del reato*, in *Riv. pen.*, 2002;

G. ALBANESE, *La mediazione del procedimento penale minorile tra normativa e prassi*, in *Cass. pen.*, 2019;

I. ALESSANDRUCCI, voce *Conciliazione*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 2008;

E. APRILE, *La competenza penale del giudice di pace*, Milano, 2007;

R. BARTOLI, *Una breve introduzione alla giustizia riparativa nell'ambito della giustizia punitiva*, in www.sistemapenale.it, 2022;

ID., *Verso la riforma Cartabia: senza rivoluzioni, con qualche compromesso, ma con visione e respiro*, in *Dir. pen. proc.*, 2021;

L. BISORI, *La giustizia riparativa nella prospettiva dell'avvocato*, in www.sistemapenale.it, 2023;

J. P. BONAFÉ – SCHMITT, *La médiation pénale en France et aux États - Unis*, Paris, 2010;

V. BONINI, *Evoluzioni della giustizia riparativa nel sistema penale*, in *Proc. pen. giust.*, 2022;

EAD. BONINI, *Giustizia riparativa e garanzie nelle architetture del D. lgs. 150/2022*, in www.sistemapenale.it, 2023;

EAD., *Le linee programmatiche in tema di giustizia riparativa: il quadro e la cornice*, in *Leg. pen.*, 2021;

EAD., *Una riforma organica della giustizia riparativa tra attese decennali e diffidenze contemporanee. Definizioni, principi e obiettivi (artt. 42.46)*, in *La riforma Cartabia: codice penale, codice di procedura penale, giustizia riparativa*, a cura di G. SPANGHER – V. ALBERTA, Pisa, 2022;

M. BORTOLATO, *La disciplina organica della giustizia riparativa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2022;

ID., *La riforma Cartabia: la disciplina organica della giustizia riparativa. Un primo sguardo al nuovo decreto legislativo*, in *Quest. giust.*, 2023;

ID., *Luci ed ombre di una riforma a metà: i decreti legislativi 123 e 124 del 2 ottobre 2018*, in *Quest. giust.*, 2018;

M. BOUCHARD – F. FIORENTIN, *Sulla giustizia riparativa*, in *Quest. giust.*, 2021;

ID., BOUCHARD, *Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa*, in *Quest. giust.*, 2015;

ID., *Commento al Titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 sulla disciplina organica della giustizia riparativa*, in *Quest. giust.*, 2022;

ID., *Giustizia riparativa, vittime e riforma penale. Osservazioni alle proposte della Commissione Lattanzi*, in *Quest. giust.*, 2021;

ID., *L'innesto della giustizia riparativa nel processo: l'avvio e la chiusura dalla prospettiva del giudice*, in *www.sistemapenale.it*, 2023;

ID., voce *Processo penale minorile*, in *Dig. disc. pen.*, 1995;

G. BRETAGNA - A. CERETTI - C. MAZZUCATO, *Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, Milano, 2015;

F. BRUNELLI – E. MANCINI, *La giustizia riparativa e il ruolo della magistratura. Proposta per l'elaborazione di linee guida*, in *Quest. giust.*, 2022;

ID., *Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa e requisiti per l'esercizio dell'attività* in *La riforma Cartabia: codice penale, codice di procedura penale, giustizia riparativa*, a cura di G. SPANGHER – V. ALBERTA, Pisa, 2022;

ID., *Programmi di giustizia riparativa*, in *La riforma Cartabia: codice penale, codice di procedura penale, giustizia riparativa*, a cura di G. SPANGHER – V. ALBERTA, Pisa, 2022;

A. M. CAPITTA - G. FRANCO, *Il perdono giudiziale*, in *Cass. pen.*, 2009;

L. CARACENI, voce *Processo penale minorile*, in *Enc. dir.*, Milano, 2000;

D. CARCANO, *Giustizia riparativa con uno sguardo alla nuova disciplina delle "condotte riparatorie"*, in *Cass. pen.*, 2018;

T. CARLONE – S. VEZZADINI, *Le vittime minorenni nella messa alla prova. Quali percorsi riparativi?*, in *Min. giust.*, 2013;

E. CARRARO, *Il perdono giudiziale nel nuovo sistema della giustizia penale minorile*, in *Min. giust.*, 2008;

M. CARTABIA, *Linee programmatiche sulla giustizia*, in *Pen. Dir. e proc.*, 16 marzo 2021;

S. CASTELLI, *La mediazione. Teorie e tecniche*, Milano, 1996;

A. CERETTI – C. MAZZUCATO, *Mediazione e giustizia riparativa tra Consiglio d'Europa e O.N.U.*, in *Dir. pen. proc.*, 2001;

ID., – F. DI CIÒ – G. MANNOZZI, *Giustizia riparativa e mediazione penale pratiche a confronto*, in *Il coraggio di mediare*, a cura di F. SCAPARRO, Milano, 2001;

ID., *Mediazione penale e giustizia. In-contrare una norma*, in *Studi in ricordo di G. Pisapia*, vol. III, Milano, 2000;

ID., *Progetto per un ufficio di mediazione penale presso il tribunale per i minorenni di Milano*, in *La sfida della mediazione*, a cura di G. PISAPIA – D. ANTONUCCI, Padova, 1997;

D. CERTOSINO, *Giustizia riparativa e processo penale: luci e ombre di una nuova modalità di risposta al reato*, in *Mediaries*, 2022;

EAD., *Mediazione e giustizia penale*, Bari, 2015;

L. CESARIS, *Quel che resta della riforma penitenziaria*, in *Giur. pen.*, 2018;

D. CHINNICI, *Il giudice di pace: profili peculiari della fase del giudizio e riflessioni in margine alla «scommessa» sulla mediazione*, in *Cass. pen.*, 2002;

A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa all'efficienza dei modelli di giurisdizione*, Torino, 2010;

F. CINGARI, *La giustizia riparativa nella Riforma Cartabia*, in www.sistemapenale.it, 2023;

M. COLAMUSSI – A. MESTITZ, voce *Messa alla prova*, in *Dig. disc. pen.*, 2010;

EAD., *La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto: punti controversi della disciplina e prospettive di riforma*, in *Cass. pen.*, 1996;

F. CORTESI, *L'ordinamento penitenziario dopo la stagione delle riforme*, in *Dir. pen. proc.*, 2020;

L. COSTANTINI, *La disciplina giuridica della giustizia riparativa nel D. lgs. 150/2022. I soggetti del processo penale*, in www.sistemapenale.it, 2023;

G. DARAIO, *Le alternative al carcere tra riforme tradite e svolte annunciate: prime osservazioni sulle novità contenute nella "legge Cartabia"*, in *Arch. pen.*, 2021;

ID., *Giustizia riparativa ante e post iudicatum*, in *Esecuzione penale e ordinamento penitenziario*, a cura di P. BALDUCCI - A. MACRILLÒ, Milano, 2020;

E. A. A. DEI – CAS, *Quale considerazione in tema di giustizia riparativa nell'ambito della legge delega Cartabia*, in *Arch. pen.*, 2021;

EAD., *Qualche considerazione in tema di giustizia riparativa nell'ambito della legge delega Cartabia*, in *Arch. pen.*, 2021;

S. DEL POPOLO, *Decreto di giudizio immediato e mancato avviso all'imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa: tra dimenticanze del legislatore, profili di illegittimità costituzionale e necessità di un'interpretazione costituzionalmente orientata*, in *www.giurisprudenzapenale.com*, 2023;

ID., *Le conseguenze dell'omesso avviso della possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Nota (critica) a una recente sentenza di legittimità*, in *www.giurisprudenzapenale.com*, 2023;

M. DEL TUFO, *Giustizia riparativa ed effettività della Proposta della Commissione Lattanzi (24 maggio 2021)*, in *Arch. pen.*, 2021;

J. DELLA TORRE, *La giustizia penale negoziata in Europa*, Padova, 2019;

G. DI CHIARA, *Le terre del rammarico: i cantieri inconclusi del percorso riformatore*, in *La nuova disciplina penitenziaria*, a cura di M. COLAMUSSI, Torino, 2020;

V. DI LEMBO, *Definizioni alternative del procedimento dinanzi al giudice di pace (capo V del D.L.vo n. 274 del 28 agosto 2000)*, in *Riv. pen.*, 2005;

F. DI MUNZIO, *La riforma dell'ordinamento penitenziario: la direttiva in materia di giustizia riparativa*, in *www.ilpenalista.it*, 2017;

G. DI PAOLO, *La giustizia riparativa nel procedimento penale minorile*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*, 2017;

G. DI TOMMASO, *La giustizia riparativa dagli albori alla riforma Cartabia*, Milano, 2023;

E. DOLCINI, *Il paradosso della giustizia penale del giudice di pace: non punire come scelta razionale, non punire per ineffettività della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020;

M. DONINI, *Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in *Dir. pen. cont.*, 2015;

C. DUBOIS – D. VRANCKEN, *Restorative detention of 'work on self'? : Two Accounts of a Belgian Prison Policy*, in *Ethnography*, 2015;

L. EUSEBI, *Dirsi qualcosa di vero dopo il reato: un obiettivo rilevante per l'ordinamento giuridico?*, in *Criminalia*, 2010;

ID., *Strumenti di definizione anticipata del processo e sanzioni relativi alla competenza penale del giudice di pace: il ruolo del principio conciliativo*, in *Competenza penale del*

giudice di pace e “nuove” pene non detentive, a cura di L. PICOTTI – G. SPANGHER, Milano, 2002;

P. FERRUA, *La ragionevole durata del processo tra Costituzione e Convenzione Europea*, in *Quest. giust.*, 2017;

G. FIDELBO, voce *Giudice di pace (nel dir. proc. pen)*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 2004;

F. FIORENTIN, *Dalla riservatezza alla segretezza per garantire i soggetti coinvolti*, in *La giustizia riparativa nel sistema penale italiano dopo la riforma Cartabia*, a cura di AA. VV., in *Il Sole 24Ore*, 2023;

ID., *Giustizia riparativa, riforma attesa che allinea l'Italia alle regole europee*, in *La giustizia riparativa nel sistema penale italiano dopo la riforma Cartabia*, a cura di AA. VV., in *Il Sole 24Ore*, 2023;

ID., *In avanti verso la giustizia riparativa: al 30 giugno via libera sulle regole*, in *La giustizia riparativa nel sistema penale italiano dopo la riforma Cartabia*, a cura di AA. VV., in *Il Sole 24Ore*, 2023;

ID., *La conclusione degli “Stati Generali” per la riforma dell’esecuzione penale in Italia*, in www.penalecontemporaneo.it, 2016;

ID., *La delega di riforma in materia di esecuzione penitenziaria (comma 85 l. n. 103/2017)*, in *La riforma della giustizia penale*, a cura di A. MARANDOLA – T. BENE, Milano, 2017;

ID., *La giustizia riparativa nella fase dell’esecuzione penale: luci e ombre di una riforma dalle fondamenta troppo fragili (Prima Parte)*, in www.ilpenalista.it, 2023;

ID., *La giustizia riparativa nella fase dell’esecuzione penale: luci e ombre di una riforma dalle fondamenta (troppo) fragili (Seconda parte)*, in www.ilpenalista.it, 2023;

ID., *Lavoro volontario anche in favore della vittima*, in *Guida dir.*, 2013;

ID., *Legge-delega in materia penitenziaria: carcere più umano e giustizia riparativa tra gli obiettivi della riforma*, in www.ilpenalista.it, 2017;

ID., *Punizione o riparazione? La giustizia riparativa nella fase esecutiva della pena: luci e ombre nella prospettiva della riforma “Cartabia”*, in www.dirittopenaleuomo.org, 2021;

ID., *Valgono i principi extranazionali: accessibilità, gratuità e dignità*, in *La giustizia riparativa nel sistema penale italiano dopo la riforma Cartabia*, a cura di AA. VV., in *Il Sole 24Ore*, 2023;

M. FLORES, *Verità senza vendetta*, Roma, 1999;

C. FONTANI, *Affidamento in prova al servizio sociale tra dettato normativo e prassi giurisprudenziale*, in *Giur. it.*, 2018;

G. FORNASARI, *Profili di giustizia conciliativa nell'esperienza di diritto comparato, in Verso una giustizia penale "conciliativa". Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace*, a cura di L. PICOTTI – G. SPANGHER, Milano, 2002;

A. FURGIUELE, *La riforma del sistema penitenziario: un progetto ambizioso*, in *La riforma della giustizia penale: Commento alla legge 23 luglio 2017, n. 103*, a cura di A. Scalfati, Torino, 2017;

E. GALLUCCI, *La conciliazione nel procedimento dinanzi al giudice di pace*, in *Le definizioni alternative del processo penale davanti al giudice di pace: conciliazione, irrilevanza del fatto e condotte riparatorie*, a cura di F. BALDI, Milano, 2003;

I. GASPRARINI, *La giustizia riparativa in Francia e in Belgio tra istituti consolidati e recenti evoluzioni normative*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015;

G. L. GATTA, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della 'legge Cartabia'*, in *Sist. pen.*, 2021;

A. M. GENTILI – A. LOLLINI, *L'esperienza delle commissioni per la verità e la riconciliazione: il caso sudafricano in una prospettiva giuridico-politica*, in *Crimini internazionali tra diritto e giustizia. Dai tribunali internazionali alle Commissioni verità e riconciliazione*, a cura di G. ILUMINATI – L. STORTONI – M. VIRGILIO, Torino, 2000;

M. GIALUZ – J. DELLA TORRE, *Il progetto governativo di riforma della giustizia penale approda alla Camera: per avere processi rapidi (e giusti) serve un cambio di passo*, in *Sist. pen.*, 2020;

ID. – J. DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno: L'inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia*, Torino, 2022;

ID., *Mediazione e conciliazione*, in *La giustizia penale consensuale*, a cura di F. PERONI – M. GIALUZ, Torino, 2004;

ID., *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della Riforma Cartabia*, in www.sistemapenale.it, 2022;

J. L. GIBBS, *The Kpelle Moot: A Therapeutic Model for the Informal Settlement of Disputes*, in *Africa: Journal of the International African Institute*, 1963;

G. GIOSTRA, *Si schiude un nuovo orizzonte per l'esecuzione penale? Delega penitenziaria e Stati generali: brevi considerazioni a margine*, in *Quest. giust.*, 2015;

M. P. GIUFFRIDA, *Giustizia riparativa e mediazione penale. Un percorso sperimentale fra trattamento e responsabilizzazione del condannato*, in *Aut. loc. serv. soc.*, 2013;

V. GREVI, *Rapporto introduttivo su «diversion» e «mediation» nel sistema penale italiano*, in *Rass. penit. crim.*, 1983;

- D. GUIDI, *Profili processuali della giustizia riparativa*, in www.discrimen.it, 2022;
- C. IAGNEMMA, *Profili di una discrezionalità umanistica in materia di giustizia riparativa*, in *Dir. pen. proc.*, 2023;
- K. JAVERS, *Uno sguardo critico attraverso la lente dei §§ 153, 153A STPO*, in *Nuovi epiloghi del procedimento penale per particolare tenuità del fatto*, a cura di AA.VV., Torino, 2015;
- L. LOCCI, *Gli istituti del processo penale minorile a beneficio del minore: l'irrelevanza del fatto e la messa alla prova*, in *Min. giust.*, 2005;
- A. LOLLINI, *Analisi degli attributi linguistico-simbolici del testis contra se davanti alla commissione sudafricana verità e riconciliazione: una nuova ipotesi di giustizia riparativa in Mediazione e diritto penale. Dalla punizione del reo alla composizione con la vittima*, a cura di G. MANNOZZI, Milano, 2004;
- ID., *Costituzionalismo e giustizia di transizione. Il ruolo costituente della Commissione sudafricana verità e riconciliazione*, Bologna, 2005;
- ID., *L'amnesty Committee della Commissione sudafricana verità e riconciliazione e le modalità d'esercizio dell'azione penale per i crimini dell'era segregazionista in Punire, Mediare, Riconciliare*, a cura di G. FIANDACA – C. VISCONTI, Torino, 2009;
- P. MAGGIO – F. PARISI, *Giustizia riparativa con vittima "surrogata" o "aspecifica": il caso Maltesi-Fontana continua a far discutere*, in www.sistemapenale.it, 2023;
- EAD., *Giustizia riparativa e sistema penale del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Parte II. «Disciplina organica» e aspetti di diritto processuale*, in www.sistemapenale.it, 2023;
- E. M. MANCUSO, *La giustizia riparativa in Austria e in Germania: tra Legalitätsprinzip e vie di fuga dal processo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015;
- A. MANNA, *Considerazioni critiche sulle proposte della Commissione Lattanzi in materia di sistema sanzionatorio penale e di giustizia riparativa*, in *Arch. pen.*, 2021;
- EAD., *La giustizia riparativa: tra luci ed ombre*, in www.discrimen.it, 2023;
- G. MANNOZZI - G.A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, 2015;
- EAD.,- R. MANCINI, *La giustizia accogliente*, Milano, 2022;
- EAD., *Gli effetti trasformativi della disciplina organica in materia di giustizia riparativa*, in *Giur. it.*, 2023;

EAD., *Il documento finale degli “Stati generali dell’Esecuzione Penale” in materia di giustizia riparativa*, in *Dir. pen. proc.*, 2016;

EAD., *La giustizia senza spada: uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, 2003;

EAD., *Le aperture alla giustizia riparativa nell’ambito delle misure alternative alla detenzione*, in *Giur. it.*, 2016;

EAD., *Sapienza del diritto e saggezza della giustizia: l’attenzione alle emozioni nella normativa sovranazionale in materia di restorative justice*, in *www.discrimen.it*, 2020;

EAD., voce *Giustizia Riparativa*, in *Enc. dir.*, X *Annali*, 2017;

A. MARANDOLA, *Commento unico al gruppo di articoli 42-58*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. GIARDA – G. SPANGHER, Milano, 2023;

G. MARTIELLO, *La giustizia riparativa si fa “sistema”: un primo sguardo alle disposizioni in materia del d. lgs. 150/2022*, in *www.discrimen.it*, 2023;

P. MARTUCCI, *Gli spazi della mediazione nel processo minorile: riflessioni su dieci anni di “sperimentazioni”*, in *Dir. pen. proc.*, 2006;

G. MASTROPASQUA, *I percorsi di giustizia riparativa nell’esecuzione della pena*, in *Giur. mer.*, 2007;

ID., *La mediazione nei procedimenti di sorveglianza: se ci sei, batti un colpo!* in *Mediaries*, 2008;

E. MATTEVI, *La conciliazione e la mediazione in Le definizioni alterative del processo penale davanti al giudice di pace: conciliazione, irrilevanza del fatto e condotte riparatorie*, a cura di F. BALDI, Milano, 2003;

EAD., *La giustizia riparativa: disciplina organica e nuove intersezioni con il sistema penale*, in *Riforma Cartabia: la nuova giustizia penale*, a cura di D. CASTRONUOVO – M. DONINI – E. M. MANCUSO – G. VARRASO, Padova, 2023;

EAD., *Una giustizia più riparativa: mediazione e riparazione in materia penale*, Napoli, 2017;

O. MAZZA, *Commento all’art. 129-bis c.p.p.*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di G. SPANGHER – A. GIARDA, Milano, 2023;

ID., *Il decreto attuativo della riforma Cartabia (ignorato dai partiti) ha vizi di costituzionalità*, in *Il Dubbio*, 2022;

C. MAZZUCATO, *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale. Spunti di riflessione tratti dall’esperienza e dalle linee guida internazionali*, in *Verso una giustizia penale “conciliativa”*, a cura di L. PICOTTI – G. SPANGHER, Milano, 2002;

- A. MENGHINI, *Giustizia riparativa: i principi generali*, in www.sistemapenale.it, 2023;
- M. MENNA, *Mediazione penale e modelli processuali*, in *Dir. pen. proc.*, 2006;
- A. MESTITZ, *Messa alla prova e mediazione penale*, in *Min. giust.*, 2005;
- C. MORGENSTERN, «*Diversion*» e sanzioni non detentive nell'ordinamento penale tedesco: una comparazione con il sistema italiano del giudice di pace, in *Competenza penale del giudice di pace e "nuove" pene non detentive*, a cura di L. PICOTTI – G. SPANGHER, Milano, 2004;
- R. MUZZICA, *Il ruolo dell'autorità giudiziaria nei programmi di giustizia riparativa*, in www.sistemapenale.it, 2023;
- ID., *Sull'art. 162 ter c.p.: una norma dannosa per la Giustizia riparativa, inutile ai fini deflattivi*, in *Arch. pen.*, 2018;
- A. NATALINI, *Riforma Cartabia e giustizia riparativa: varati i decreti sull'elenco dei mediatori e sulla loro formazione*, in *La giustizia riparativa nel sistema penale italiano dopo la riforma Cartabia*, a cura di AA. VV., in *Il Sole 24Ore*, 2023;
- U. NAZZATO, *L'affidamento in prova in casi particolari tra normativa e prassi*, in *Riv. pen.*, 2003;
- R. ORLANDI, *Giustizia penale riparativa. Il punto di vista processuale*, in *Dir. pen. proc.*, 2023;
- ID., *La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia*, in *Riv. dir. proc.*, 2006;
- F. PALAZZO, *I profili di diritto sostanziale della riforma penale*, in *Sist. pen.*, 2021;
- ID., *Plaidoyer per la giustizia riparativa*, in *Leg. pen.*, 2022;
- F. PANIZZO, *Le condotte riparatorie nella prospettiva di una giustizia conciliativa*, in *Le definizioni alterative del processo penale davanti al giudice di pace: conciliazione, irrilevanza del fatto e condotte riparatorie*, a cura di F. BALDI, Milano, 2003;
- C. PANSINI, *Qualche riflessione (critica) sulla "nuova" giustizia riparativa*, in *Dir. pen. proc.*, 2023;
- F. PARISI, *Giustizia riparativa e sistema penale nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Parte I. «Disciplina organica» e aspetti di diritto sostanziale*, in www.sistemapenale.it, 2023;
- ID., *Il diritto penale tra neutralità istituzionale e umanizzazione comunitaria*, in www.penalecontemporaneo.it, 2012;

L. PARLATO, *La giustizia riparativa: i nuovi e molteplici incroci con il rito penale*, in *Riforma Cartabia: la nuova giustizia penale*, a cura di D. CASTRONUOVO – M. DONINI – E. M. MANCUSO – G. VARRASO, Padova, 2023;

V. PATANÈ, *Ambiti di attuazione di una giustizia conciliativa alternativa a quella penale: la mediazione*, in *Mediazione penale: chi, dove, come e quando*, a cura di A. MESTITZ, Roma, 2004;

EAD., voce *Mediazione penale*, in *Enc. dir.*, II *Annali*, t. I, 2008;

D. E. PEACHEY, *The Kitchener Experiment*, in *Mediation and Criminal Justice*, a cura di M. WRIGHT – B. GALAWAY, 1989;

M. PELISSERO, *Politica, consenso sociale e dottrina: un dialogo difficile sulle riforme attuate e mancante del sistema sanzionatorio*, in *Arch. pen.*, 2019;

C. PERINI, *Condotte riparatorie ed estinzione del reato ex art. 162 ter c.p.: deflazione senza Restorative Justice*, in *Dir. pen. proc.*, 2017;

EAD., *Prime note sulla disciplina organica della giustizia riparativa: “infrastrutture” e raccordi di sistema*, in *Dir. pen. proc.*, 2023;

L. PICOTTI, *Giudice «di pace» e nuovi strumenti di diritto penale sostanziale per una giustizia conciliativa. Considerazioni introduttive*, in *Verso una giustizia penale “conciliativa”* a cura di L. PICOTTI – G. SPANGHER, Milano, 2002;

P. PISA, *Un diritto penale mite*, in *La competenza penale del giudice di pace: d. lgs. 28 agosto 2000 n. 274*, a cura di P. BRONZO – V. N. D’ASCOLA – G. DI CHIARA, Milano, 2000;

R. POZZAR, *Strategie e opportunità*, in *Min. giust.*, 1994;

T. RAFARACI, voce *Processo penale tedesco*, in *Enc. dir.*, II *Annali*, Milano, 2007;

S. RENZETTI, *La mediazione nel microsistema penale minorile*, in *Riv. dir. proc.*, 2014;

R. RIBON, *I servizi di giustizia riparativa. Verso un assetto organizzativo integrato della Giustizia in Riforma Cartabia: la nuova giustizia penale*, a cura di D. CASTRONUOVO – M. DONINI – E. M. MANCUSO – G. VARRASO, Padova, 2023;

G. ROSSI, *La direttiva 2012/29/UE: vittima e giustizia riparativa nell’ordinamento penitenziario*, in *Arch. pen.*, 2015;

F. RUGGERI, *Obbligatorietà dell’azione penale e soluzioni alternative nel processo penale minorile*, in *La mediazione nel sistema penale minorile*, a cura di L. PICOTTI, Padova, 1998;

A. SANNA – H. L. CANONE, *L’archiviazione “meritata” nella riforma processuale in itinere. Un confronto con l’ordinamento francese*, in *www.discrimen.it*, 2021;

M. SBRICCOLI, *Giustizia Criminale*, in ID., *Storia del diritto penale e della Giustizia*, Milano, 2009;

ID., *La benda della giustizia. Iconografia, diritto e leggi penali dal medioevo all'età moderna*, in AA. VV., *Ordo Iuris. Storie e forme dell'esperienza giuridica*, Milano, 2003;

L. SCOMPARIN, *Quale giustizia riparativa dopo la conclusione del processo?*, in *Leg. pen.*, 2004;

S. SNACKEN, *Penal policy and practice in Belgium* in *Crime and Justice*, 2007;

O. SOTIS, *La mediazione nel sistema penale del giudice di pace*, in *Mediazione e diritto penale. Dalla punizione del reo alla composizione con la vittima*, a cura di G. MANNOZZI, Milano, 2004;

L. SPADANO, *Le recenti ipotesi di condotte riparatorie post delictum: verso un progressivo ripensamento della giustizia criminale in chiave riparativa?*, in *Arch. pen.*, 2020;

S. STEFANI, *Chi è e cosa fa il mediatore penale? Considerazioni alla luce delle indicazioni della riforma Cartabia*, in www.sistemapenale.it, 2023;

D. STENDARDI, *Garanzie dei programmi di giustizia riparativa (artt. 47 -52)*, in *La riforma Cartabia: codice penale, codice di procedura penale, giustizia riparativa*, a cura di G. SPANGHER – V. ALBERTA, Pisa, 2022;

L. TARANTINO, *Le frontiere dell'esecuzione penale tra inedite esperienze rieducative e limiti di sistema*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008;

G. TRAMONTANO – D. BARBA, *La mediazione penale minorile. Un percorso per la giustizia riparativa*, Roma, 2017;

EAD., *Mediazione e processo nel sistema penale*, in *Riv. pen.*, 2011;

D. TRIPICCIONE– C. SORACE – G. L. LEPRI, *Pratiche riparative e processo penale minorile*, in *Min. giust.*, 2016;

G. UMBERTIS, *Riconciliazione, processo e mediazione in ambito penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005;

M. S. UMBREIT, *Mediating Interpersonal Conflicts: A Pathway to Peace*, St. Paul, 1995;

D. W. VAN NESS – K. HEETDERKS STRONG, *Restorative Justice*, Cincinnati, 1997;

A. VARRASO, *Il procedimento davanti al giudice di pace*, Milano, 2006;

ID., voce *Giudice di pace*, in *Enc. dir., II Annali, t. I*, Milano, 2008;

D. VICOLI, *La mediazione in fase esecutiva nel sistema italiano: il quadro normativo e le dinamiche applicative*, in www.ibraspp.com.br, 2021;

ID., *La mediazione nel contesto della fase esecutiva: spunti per un inquadramento sistematico*, in *Cass. pen.*, 2015;

D. VIGONI, *Novità sovranazionali*, in *Proc. pen. giust.*, 2022;

S. VINCIGUERRA, *Il codice penale tedesco*, Padova, 2003;

H. ZEHR, *Changing Lens. A New Focus on Crime and Justice*, Scottsdale, 1990;

Ringraziamenti

La fine di questo lungo e tormentato viaggio è finalmente arrivato. È anche arrivato il momento di pensare alla persona che ero all'inizio e a quella che sono adesso, pronta per iniziare la tanto attesa vita lì fuori. È stato sicuramente un percorso al di là delle mie aspettative, forse mi avessero spiegato bene tutto ci avrei pensato due volte prima di cominciarlo. Ciò nonostante, rifarei altre mille volte questa scelta perché mi ha insegnato la disciplina, la fermezza e l'attenzione necessaria per raggiungere ogni singolo obiettivo, come ad esempio superare l'esame di diritto del lavoro. Senza tutte le ricche emozioni che mi porto dietro, non sarei la donna che sono adesso ma soprattutto non ce l'avrei mai fatta senza le giuste persone vicine a me. Innanzitutto, vorrei dedicare il mio traguardo alle persone che non ci sono più e che mi guardano da lassù, tra cui mia zia Nadia e nonno Roberto. Vorrei tanto che foste qui per festeggiare tutti insieme e per vedere i vostri occhi lucidi che mi guardano con la tanto attesa corona addosso. Una delle ultime cose che mi ha detto mio nonno è stata che non avrei potuto affrontare un percorso fatto per figli di papà ma, invece, sono felice di avergli dimostrato quanto si possa fare se qualcosa viene desiderato fin dal primo giorno. Di fronte alla generale incredulità scoppiata a casa mia quando ho deciso di iscrivermi a giurisprudenza, l'unica che ha creduto in me è stata mia sorella Elisa che mi ha dato la forza necessaria per remare contro tutti e credere ancora di più nelle mie capacità. Senza questo piccolo aiuto non avrei mai avuto la forza necessaria per cominciare e per questo motivo la ringrazio tanto. Spero di aiutarti nello stesso modo e ti auguro di raggiungere tutti i tuoi obiettivi per conquistare l'autonomia e l'indipendenza che tanto ti meriti. D'altra parte, c'è stata mia mamma Daniela che credo abbia capito solo adesso che mi sono laureata in giurisprudenza. Con un approccio tutto suo, mi ha insegnato ad essere indipendente e a raggiungere da sola quello che voglio e soltanto adesso capisco l'importanza di ciò che mi ha trasmesso. Spero comunque di averti reso fiera di me e voglio condividere tutto questo con te perché, nonostante la difficile vita che ti ha segnato, ti saresti meritata anche tu un'opportunità del genere per raggiungere i tuoi veri sogni.

È necessario poi passare alla famiglia che mi sono scelta e che mi ha accompagnato inconsapevolmente lungo questo cammino. Prima tra tutte devo ringraziare Alice che, fin dal primo giorno, ha sopportato le mie lamentele ed ha sempre avuto le parole giuste da dedicarmi quando mi sentivo persa e appesantita. Ti considero parte di me e ti ringrazio per

essere sempre stata presente in qualsiasi momento della mia vita, pronta per festeggiare qualunque piccolo traguardo e sono ancora più felice di cominciare un altro capitolo della mia vita vicina a te perché sarai sempre la persona che più mi completa.

Insieme a lei, ci sono state tante altre amiche che mi hanno aiutato a non sentirmi sola al mondo, tra cui: Anita, Anna, Emilia, Elisa, Marta, Serena. Nonostante la distanza e le diverse vite che ci caratterizzano, vi auguro con tutto il cuore di trovare il vostro posto nel mondo ed essere felici. Ovviamente non mi dimentico di Sabrina, con la quale ho vissuto le disavventure delle superiori e della mia prima convivenza da fuori sede. Sei stata un pezzetto di casa che mi ha aiutato ad affrontare, per la prima volta, la vita a Genova e porterò sempre con me i nostri discorsi profondi e le nostre risate di complicità.

All'università non sono mancate conoscenze che mi porterò nel cuore come Cristina e Michela. Cri sei stata la mia prima e vera amica che ho incontrato all'università e, dopo averti conosciuta per davvero, ho compreso il tuo animo dolce e sei sempre stata una spalla essenziale per affrontare ogni esame e difficoltà. Invece, Michi sei arrivata più tardi ma comunque sono veramente molto felice di averti conosciuto perché hai reso il mio percorso pieno di gioia e spensieratezza assolutamente necessarie in quel momento. Avrei voluto conoscere molto prima anche gli altri compagni dell'università come Bea, Iunio, Fabio e Alice che mi hanno fatto capire l'importanza dell'alleanza e del confronto in un percorso che può sembrare tanto solitario. Sembrava impossibile ma il tempo è passato veramente in fretta e mi mancherà la vita universitaria con i suoi pregi e difetti.

Ultimo ma non per importanza, vorrei ringraziare Matteo per essere stato vicino a me durante tutti questi anni in cui ha subito in prima persona tutti i miei scleri ed ansie. Mi sei stato tanto d'aiuto anche nonostante la piccola distanza che ci divideva e mi hai permesso di conoscere e vivere l'amore vero. Abbiamo futuri diversi davanti ma ti auguro di trovare tutta la serenità che mi hai donato in questi anni insieme.

Se dovessi andare avanti molto probabilmente supererei le stesse pagine della tesi ma, in conclusione, vorrei comunque ringraziare tutte le persone che, prima o dopo, ho incrociato durante questo lungo percorso perché inconsapevolmente hanno lasciato in me un ricordo che mi porterò dietro.